


Bazzettino Firenze

Mensile
di vita Giudiziaria
e Forense



(Disegno di H. Daumier)

Confidenze

BONONIA DOCET!

Grazie, Bologna!

Meglio di così, più di così, non era possibile! Noi sintetizziamo il Congresso di Bologna in poche parole: ospitalità completa ed affettuosa, organizzazione curata nei minimi particolari ed accogliente, mobilitazione totale dal Presidente, ai Consiglieri, ai Colleghi Bolognesi alla città, nelle aule del Congresso e fuori di esse. Accoglienza che ci ha commosso e che ci fa nostalgicamente pensare alle giornate passate e che, ahimè, sono così presto volate!

Un legame che si è stabilito e che non potrà facilmente interrompersi. Un insegnamento che ci serve per il futuro.

TELEGRAMMA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Assumendo la Presidenza onoraria di codesto Congresso, ho desiderato confermare alla classe forense con la mia simpatia personale quella dell'intera Nazione consapevole delle alte finalità cui est intesa la missione degli Avvocati et Procuratori. Nel formulare ora sinceri voti per i lavori del Congresso cui est anche di propizio auspicio la gloria giuridica dello studio bolognese invio ai convenuti il mio saluto più cordiale.

Giovanni Gronchi



Magistratus in æternum

«...mi sia consentito... di dire una franca parola, di esprimere un pensiero sull'argomento forse più delicato e più grave di questo tema: quello della esclusività della professione forense, sino ad escluderne anche i Magistrati, che abbiano cessato dalle funzioni giudiziarie. Vorrei dire al riguardo, che anche per i Magistrati vi è questo ideale: di gelosa investitura di una funzione, di una insegna, di un apostolato che resti immanente alla persona, divisa d'una vita; anche quando i limiti del tempo impongano di lasciarne l'esercizio, la funzione attiva. La Magistratura è come un Sacerdozio, al quale si adisce con un voto, quasi con una consacrazione. Allorchè i neo-sacerdoti vengono investiti del sacro ministero, vien loro ricordato dal Presule: tu eris sacerdos in aeternum... Anch'io ho ricordato spesso ai giovani Magistrati, che si accingono alla carriera, alla vita giudiziaria: tu eris Magistratus in aeternum. Noi cioè siamo destinati ad essere magistrati sempre, non potremo mai svestirci di quest'abito, di questa concezione di vita; e non potrà valere neppure il limite di età a mutare questo nostro «status». E allora mi si consenta di esprimere... quella che è in realtà la vera istanza dei Magistrati, che hanno abbracciato con fede e dedicato una vita alla funzione giudiziaria. *Quella di poter conservare questo «status» non soltanto idealmente, ma anche sul piano giuridico.*

E' questa l'istanza, la soluzione, che s'invocherebbe per tanto delicato e annoso problema: senza turbamenti di carriere o d'interessi altrui, senza menomazione di diritti civili, senza offesa e senza danno, senza necessità di affrontare problemi costituzionali.

Soluzione naturale, per la quale i Magistrati... non potrebbero intraprendere la professione forense, in quanto ancora Magistrati...».

(Dal discorso pronunciato da S. E. Eula il 21.10.57 al IV Congresso naz. giuridico forense in Bologna).

Abbiamo già applaudito e torniamo ad applaudire.

Il «carattere» non si cancella: il cristiano resta cristiano in eterno, il prete resta prete in eterno. Questo è un dogma, che non si discute: non si discute, ma... se ne violano le conseguenze: e certi cristiani sarebbe meglio che non fossero cristiani, certi preti sarebbe meglio che non fossero preti.

Quel sacerdozio civile, che è la Magistratura, imprime anch'esso il «carattere». Lo imprime tanto indelebilmente, che di solito se un Magistrato cambia professione... non la sa fare. Questa non è una «boutade»: è il rilievo di un abito mentale e di temperamento, la constatazione di una attitudine spirituale acquisita, che, radicatisi per lunga prassi e diventati una seconda natura, non possono essere mutati a piacimento.

E fin qui, pazienza: ce ne sono tanti di avvocati, che non sanno fare l'avvocato!

Ma i Magistrati che, raggiunti i limiti di età, e dopo le dimissioni, si buttano a fare gli avvocati, rischiano di far considerare i Magistrati in carica come... praticanti avvocati. E qui la pazienza non serve più, perchè questo è indecoroso, anzi avvilitivo.

La Magistratura è qualcosa di superiore che eleva, l'abbiamo già detto, la personalità di chi la esercita con rettitudine e coscienza. Scendere, tornare a più basso livello, non si può più, non si deve.

Domandiamo: a impedire ciò, non dovrebbe bastare il costume? Rispondiamo: sì, dovrebbe bastare, ma ohimè non basta! E se il costume non basta è bene sia differentemente provveduto ad evitare che si possa dire che esso è scaduto?

Non è bene prendere in esame quanto giustamente suggerisce il Primo Magistrato dello Stato?

Altrimenti povera società, quella dove si possa pensare sia offuscata la coscienza della più alta fra le pubbliche funzioni!

Rettifichiamo

Il Segretario del Consiglio dell'Ordine Avvocati e Procuratori di Genova ci scrive inviandoci il ritaglio di un giornale genovese sul quale è apparsa una lettera di quel Presidente del Consiglio dell'Ordine. In essa si esclude che quel tal Gallo Rino Giuseppe che ebbe ad esercitare clandestinamente la professione ed ora guarda il sole a scacchi e di cui demmo notizia sull'ultimo nostro numero sia stato «principe» del Foro di Genova o di notorietà tale da richiamare l'attenzione dei Colleghi di quel Foro. La lettera, firmata dall'avv. D'Andrea, il cui nome e la cui rettitudine come avvocato e presidente ci è ben nota, protesta contro quanto pubblicato da una rivista milanese che ampiamente trattò l'argomento con dovizia di particolari citando anche importanti processi a cui il «clandestino» avrebbe partecipato in qualità di difensore, ed afferma che quanto pubblicato son solo spiritose invenzioni.

Siamo lieti di dar atto di quanto ci viene comunicato da Genova e non possiamo non rilevare ancor una volta con quanta leggerezza venga usata dalla stampa la qualifica di «avvocato», stampa di tutta Italia che ebbe diffusamente a pubblicare la notizia e dalla cui stampa noi l'abbiam tratta.

Ci scusiamo con i Colleghi di Genova, le cui tradizioni forensi ci son note e saremo un'altra volta più guardinghi. Bene sarebbe però che in casi analoghi i Consigli dell'Ordine effettuassero una immediata smentita di simili notizie ad evitare che il loro ampio diffondersi dia una parvenza di verità.

E, purtroppo, di fronte a questa rettifica, rimangano altre incontrastabili verità.

LA SOLENNE INAUGURAZIONE

Circa un migliaio di avvocati e procuratori, convenuti da tutti i Fori di Italia, hanno presenziato alla solenne inaugurazione del VI Congresso Nazionale Giuridico Forense.

Sul palco del Teatro Comunale hanno preso posto, al tavolo della presidenza: S. E. Azzariti, Presidente della Corte Costituzionale; l'Avv. Zoli, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, e presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro Gonella, Guardasigilli, S. E. Eula, primo Presidente della Corte di Cassazione, S. E. Chieppa, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, l'Avv. Schmidt presidente della Federazione Avvocati Svizzeri l'avv. Mario Braschi, presidente dell'Union Int.le des Avocats, il Sindaco di Bologna on. Dozza, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale avv. Vighi, il Rettore dell'Università di Bologna prof. Forni, il primo Presidente della Corte d'Appello S. E. Comucci, il Proc. Gen.le della stessa Corte S. E. Poggi, anche in rappresentanza del Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione S. E. Pafundi, indisposto, l'Avvocato dello Stato di Bologna in rappresentanza di S. E. Scoca e molte altre Autorità delle quali ci sfugge il nome.

Premidente fra tutte quella di Enrico De Nicola, il quale ancora una volta è stato acclamato dalla Assemblea primo avvocato d'Italia e che ha voluto assidersi fra gli avvocati.

Il Prof. Avv. Enrico Redenti, Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna e Presidente del Comitato Organizzatore del Congresso, ha quindi dichiarato aperti i lavori del Congresso rivolgendo un cordiale saluto ai colleghi, e a tutte le Autorità presenti, ricordando con commossa parola, velata di mestizia, i due presidenti del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Piero Calamandrei e Giambattista Boeri, scomparsi dopo il terzo congresso di Trieste, ai quali ha unito il ricordo dell'Avv. Francesco Saverio Castelletti, componente dello stesso Consiglio, venuto a mancare in questi giorni.

Il Prof. Redenti, riallacciandosi a quanto era stato discusso e deliberato in occasione del III Congresso Nazionale di Trieste, ha brevemente illustrato le finalità dell'odierno congresso e l'importanza dei temi all'ordine del giorno, soffermandosi in particolar modo su quelli che hanno per oggetto la

difesa della professione, difesa che deve essere intesa e sentita nel senso più largo ed anche dal punto di vista pratico, in maniera che possa essere sempre maggiormente rilevata l'alta dignità ed indispensabilità di essa, e ciò non unicamente per le qualità e le virtù di coloro che sono chiamati ad esercitarla.

Accenni di particolare rilievo che indubbiamente serviranno a dare il tono alla discussione che si svolgerà nelle varie sezioni in cui si articolerà il Congresso, ha fatto anche per i temi attinenti i codici di rito e la tanto auspicata riforma della Pubblica Amministrazione, alla quale resterà intimamente legata l'attività degli Avvocati.

Ha porto il saluto della città di Bologna il Sindaco Avv. Dozza, il quale non ha mancato di accennare ad alcuni problemi, che più da vicino interessano l'Amministrazione della Giustizia, e fra essi quello dei locali e dello snellimento dei servizi. Altro argomento oggetto di esame da parte del Sindaco, è stato quello della istituzione dei Tribunali Amministrativi regionali.

Al saluto del Sindaco ha fatto eco quello dell'Avv. Vighi, Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Calda ed appassionata è stata poi la parola del Prof. Gherardo Forni, Magnifico Rettore dello « Studium » di Bologna, ove ha luogo il Congresso, il quale si è detto felice di potere spalancare le porte della gloriosa Università ai rappresentanti degli Ordini Forensi italiani, molti dei quali proprio nelle sue aule, hanno appreso i primi elementi della scienza del diritto.

Ha quindi preso la parola l'Avv. On. Adone Zoli nella sua veste di Presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Egli, con semplicità ed arguzia ha dichiarato di parlare da Avvocato, e non da uomo di governo, e nella sua veste di Presidente del Consiglio Nazionale Forense, non ha tralasciato di rivolgere il saluto del consesso che egli presiede al rappresentante ufficiale del governo, Ministro della giustizia On. Gonella.

Il suo accento è stato commosso nella rievocazione dei suoi predecessori e dei colleghi scomparsi, e chiaramente ha affermato quali principi devono regolare la vita della classe forense, principale collaboratrice della giustizia, che non deve mancare di essere altrettanto ferma nella difesa degli organi dello Sta-

to. Ha poi messo in particolare rilievo l'alta preminenza che deve avere nella vita del Paese civile ed il rispetto di cui deve essere circondata, la professione dell'avvocato. Infine l'on. Zoli, e questa volta come uomo di governo, ha promesso che terrà nel massimo conto le conclusioni cui perverrà il Congresso.

Ha preso quindi la parola S. E. Guido Gonella, Ministro di Grazia e Giustizia, il quale ha portato il saluto ai Congressisti sottolineando come l'Avvocatura rappresenta il Diritto vivente, in concreto impegno umano nella lotta per il diritto. « Questa umanità del Diritto — ha soggiunto — vissuto nell'esperienza forense è un elemento prezioso per la affermazione della vera Giustizia nella Società ».

Ha quindi fatta una breve disamina dei problemi che attualmente travagliano la Classe, additando quelle che potrebbero essere talune soluzioni al lume dei risultati cui sono pervenuti i lavori delle Commissioni Ministeriali. Ed in ciò, peraltro, non è riuscito a soddisfare interamente le aspettative dei presenti, i quali non hanno mancato di sottolineare negativamente alcune affermazioni, come quella con la quale ha difeso l'attuale sistema che permette ai magistrati di entrare nell'Ordine forense, non appena fuori di quello Giudiziario.

Il Ministro ha anche trattato dell'attività previdenziale ed assistenziale a favore della classe, e del problema delle tariffe professionali prospettando l'opportunità di un accordo con le proposte del Consiglio Nazionale Forense. Ha concluso affermando che dal Congresso il Governo si attende il lievito della futura riforma professionale che dovrà essere attuata nello spirito di quella tradizione giuridica di cui la Scuola bolognese è la più luminosa espressione.

Al discorso del Ministro della Giustizia ha fatto seguito quello del primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, S. E. Ernesto Eula, del quale i presenti hanno riportato la più favorevole delle impressioni. L'Oratore, dopo aver sciolto, con elevata ed elegante parola, un inno alla elevatezza ed insostituibilità della professione forense, cui egli si sente intimamente legato dopo circa mezzo secolo di esercizio della professione giudiziaria, ha voluto esprimere il proprio pensiero, a titolo personale, circa la soluzione di alcuni dei problemi

attualmente in discussione. Ed a proposito della indipendenza della professione dell'Avvocato, si è pronunciato per una assoluta incompatibilità dell'esercizio delle due funzioni, nel senso che il Magistrato deve rimanere tale anche dopo la cessazione delle sue funzioni effettive, così come il Ministro di Dio è « sacerdos in aeternum » dal momento in cui riceve la Sacra Ordinazione.

Ha concluso, applaudito dall'uditorio, portando il saluto e l'augurio di buon lavoro da parte della Magistratura italiana.

Prima che la cerimonia inaugurale arrivasse alla sua conclusione, hanno brevemente parlato il rappresentante dell'Avvocatura Gen. dello Stato, S. E. Chieppa, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e l'Avv. Schmidt, Presidente della Federazione Svizzera degli Avvocati, l'Avv. Braschi, Presidente dell'Union Internationale des Avocats, i quali tutti hanno recato il fervido saluto delle Organizzazioni rappresentate.

Ed in fine, ripetutamente sollecitato e vivamente applaudito si è avvicinato al tavolo della Presidenza, al quale non aveva voluto accedere in apertura di Assemblea, Enrico De Nicola, Primo Avvocato d'Italia, del quale l'Avv. Salminci, Segretario Generale del Congresso, aveva letto il messaggio dettato per il « Gazzettino Forense ».

Le sue parole non hanno voluto essere certamente un discorso. Egli, parlando come sempre più che con le labbra,



Parla il Prof. Avv. Enrico Redenti, acclamato Presidente del Congresso.

con il suo grande cuore, ha tenuto a comunicare ai Congressisti tutto il suo attaccamento alla Professione dalla quale non sono riusciti mai ad allontanarlo nemmeno le numerose funzioni pubbliche alle quali è stato chiamato nella sua lunga vita.

Egli ha concluso chiedendo ai Congressisti che acclamassero a Presidente Generale del Congresso il Prof. Enrico Redenti, al quale l'assemblea ha tributato una calda ovazione.

I SEZIONE

Difesa della professione forense e dell'ordinamento della funzione giudiziaria.

Nel pomeriggio, alle ore 15,30, dopo effettuata l'inaugurazione della Mostra d'Arte, si sono ufficialmente aperti i lavori del Congresso con la trattazione del primo tema. La seduta si svolge nell'Aula Magna della Università ove Presidente della Sezione è l'Avvocato *Gioacchino Magrone* Presidente del Consiglio Forense di Roma, al quale spetta la direzione della discussione. Sono stati nominati due Vice Presidenti nelle persone dell'Avvocato *Biga* (Venezia) e *Cattaneo* (Milano).

L'Avvocato Magrone ha esordito, parlando dei poteri del Pubblico Mi-

nistero nei procedimenti disciplinari ed ha illustrato i motivi per i quali, a suo avviso, è consigliabile di lasciare sostanzialmente immutate le possibilità di intervento.

Ha aperto la discussione, avendo per primo la parola, l'Avvocato *Antonio Valente* (Milano), il quale ha invece espresso l'opinione che sarebbe consigliabile abolire i poteri di impugnativa del P.M.. L'oratore ha proseguito affermando che gli Avvocati debbono avere la più completa autonomia trovando nel Consiglio Nazionale la propria Cassazione. Conclude

affermando di essere contrario alla riforma dell'ordinamento professionale secondo il progetto Calamandrei dichiarandosi fautore della completa autonomia degli ordini professionali.

Ha fatto seguito l'Avvocato *Paleari Enrico* (Milano) che ha trattato principalmente il problema degli Avvocati addetti agli uffici Legali degli Enti Pubblici, proponendo di eliminare l'elenco speciale immettendo detti legali nell'Albo Ordinario con apposita annotazione.

L'Avvocato *Federico Comandini* (Roma), dopo aver rivolto un commosso ricordo alla figura di Piero Calamandrei, si è riallacciato al progetto di riordinamento professionale approvato a Trieste criticando il potere di impugnativa del P.M. in materie che non siano eccesso di potere o violazione di Legge da parte dei Consigli Professionali. Egli propone quattro punti: 1) divisione della laurea in giurisprudenza, in laurea amministrativa e professionale;

2) Unificazione degli esami per magistrato e procuratore legale onde assicurare una rigorosa selezione nell'ambito forense;

3) Abolizione degli Albi Speciali per i legali di enti pubblici, non essendo compatibile la libera professione con un vincolo di subordinazione gerarchica;

4) Riduzione delle funzioni della Avvocatura dello Stato ed abolizione del Foro Erariale.

Molti applausi e consensi hanno salutato tali interventi.

È seguito l'Avvocato *Manlio Paolini* (Pesaro), il quale ha proposto che l'Assemblea faccia voti per la immediata approvazione dello schema della nuova legge professionale perchè possa divenire operante per il 1958 ed ha auspicato che l'Art. 19 lettera a) del progetto venga modificato nel senso che sia sancita la incompatibilità con l'esercizio della professione per tutti gli insegnanti di discipline giuridiche negli Istituti Medi e Medi Superiori.

Dopo un breve intervento dell'Avvocato *Arcuri* (Nicastro), che ha pro-



Prof. LESSONA
(Bologna)



Avv.ssa RIVALTA
(Roma)



S. E. MACCHIA
(Pres. Sez. Cons. Stato)



Avv. PELIZZA
(Voghera)



Avv. ALBINI
(Bologna)



Avv. ANGELICI
(Bologna)



Avv. STOPPANI
(Roma)



Prof. JACCARINO
(Napoli)



Avv. LOMBARDI
(Roma)



Avv. MARCHI
(Pordenone)



On. dott. SCALFARO
(Roma)



Avv. PAOLINI
(Pesaro)



Avv. NICOLETTI
(Cosenza)



Avv. BERARDELLI
(Rieti)



Avv. SANTUCCI
(Roma)



Avv. CAVALIERI
(Varese)



Avv. GRASSANI
(Bologna)



Avv. MAFREDI
(Cosenza)



Avv. MACIOCE
(Roma)



Avv. BERNINI
(Bologna)



Avv. SBAIZ
(Bologna)




Prof. LANCELLOTTI
(Modena)



Avv. BIANCHEDI
(Bologna)



Prof. CARNACINI
(Bologna)



Avv. BALLARINI
(Bologna)



Prof. CASALINUOVO
(Catanzaro)




Avv. CADOPPI
(Reggio Emilia)



Avv. TORRE
(Palermo)



Avv. VILLA
(Bologna)



Avv. PITTALUGA
(Roma)



Avv. ZAVATTARO
(Firenze)



Avv. SANTUCCI
(Roma)



Avv. MAGNARINI
(Bologna)




Avv. PIPERNO
(Firenze)



Avv. ZACCHIA
(Reggio Calabria)




Avv. BARBANTINI
(Roma)



Avv. MANCINI
(Teramo)



Avv. PAPALIA
(Bari)



Avv. ALBANESE
(Catania)



Avv. DE VINCENTIS
(Genova)



Avv. CONTE
(Bologna)



Avv. BASSANI
(Milano)



Avv. D'ONOFRIO
(Napoli)



Avv. PELIZZA
(Voghera)



Avv. FLORA
(Trieste)



Avv. DE GRISOGONO
(Trieste)



Prof. GUICCIARDI
(Padova)



Dott. Proc. GRASSANI
(Bologna)



Avv. INGRASCI
(Caltanissetta)



Avv. CATTANEO
(Napoli)



Avv. MANNA-NICOLAI
(Roma)



Avv. BOTTI
(Napoli)



Avv. BIGA
(Venezia)



Avv. BIANCHEDI
(Bologna)



Avv. NARDONE
(Roma)



Avv. MOSCHELLA
(Roma)

C
O
N
G
R
E
S
S
I
S
T
I



Avv. GORI
(Pesaro)



Avv. MAZZIOTTI
(Castrovillari)



Avv. MASE'-DARI
(Bologna)



Avv. CIAMPA
(Catania)



Avv. PAOLA
(Napoli)



Avv. VECCHI
(Bologna)



Avv. ALBANESE
(Catania)



Avv. NELLI
(Firenze)



Avv. TEDESCHI
(Reggio Emilia)



Avv. VITALE
(Bari)



Avv. COPPOLA
(Bologna)



Avv. BIANCO MENOZZI
(Padova)



Avv. BONESCHI
(Milano)



Prof. JACCARINO
(Napoli)



S. E. Prof. JAEGER
(Giudice costituzionale)



Prof. BUCCIARELLI
(Roma)



Avv. SANTOCCO
(Milano)



Avv. CREMONA
(Agrigento)



Avv. MINGHUZZI
(Forlì)



Avv. JACOMAZZI
(Brindisi)

posto l'istituzione di un sistema per garantire un proporzionato compenso ai difensori di Ufficio, è intervenuto il Ministro di Grazia e Giustizia On. Gonella, il quale, riferendosi alle parole dell'avv. Comandini circa l'angustioso problema dell'affollamento degli Albi, ha affermato che tale problema non si risolve in sede di legislazione relativa agli atti, ma anzitutto in sede di preparazione dei giovani alle attività professionali forensi.

Mi pare — egli ha aggiunto — che il tema sia così importante, essendo una specie di introduzione sulle questioni specifiche delle leggi sull'ordinamento professionale che in questo Congresso merita di essere sottolineato.

Rilevato che sono presenti illustri professori, che possono parlare della crisi dell'insegnamento e delle deficienze che sono state rilevate e della necessità di arrivare, il più presto possibile, alle riforme che sono state lungamente studiate e dalle quali può derivare un beneficio per i professori stessi, egli aggiunge che una riforma già suggerita era quella che, dopo quattro anni di studi della Facoltà, secondo l'ordinamento attuale, ci fosse per tutti un biennio obbligatorio col portare l'insegnamento a sei anni, durante il quale l'insieme di carattere istituzionale che distingue la Facoltà giuridica, fosse assolutamente specializzato a seconda di quella che può essere la vocazione dei giovani nella vita sociale. E così — egli dice — si era parlato di un biennio per l'avvocatura, di un biennio per coloro che si orientano verso l'ammissione nei pubblici uffici, di un biennio per la carriera politica, diplomatica, consolare, ecc.. E del resto, questo orientamento verso le varie strade da affrontare dopo il compimento degli studi universitari, giustificerebbe una preparazione specifica che deve essere differenziata da quella che le nostre facoltà possono dare, e cioè di sola formazione giuridica.

Quindi — ha concluso il Ministro — ove il Congresso fosse favorevole, sarebbe opportuno insistere perchè in sede di riforma degli ordinamenti scolastici universitari, una tale ini-

ziativa venisse presa in seria considerazione, richiedendo, per scendere al pratico, che il giovane, conseguita la laurea in giurisprudenza, frequentasse obbligatoriamente un biennio di specializzazione per la carriera forense. E tutto ciò potrebbe essere veramente utile e giovevole, non soltanto per il miglioramento dell'Ordine professionale forense, ma anche per il miglioramento generale dell'ordinamento degli studi giuridici.

L'intervento del Guardasigilli è stato sottolineato da applausi e consensi.

L'Avvocato *Livi* (Udine), dopo essersi dichiarato d'accordo con i precedenti oratori sul problema dell'autonomia degli ordini professionali e circa la esclusione del P.M. dai procedimenti disciplinari, ha proposto che siano esclusi dal patrocinio davanti ai Tribunali ed alle Corti d'Appello, nonché davanti alle Magistrature Superiori tutti gli iscritti agli Albi Speciali: ha infine segnalato il pericolo derivante dall'affidamento del patrocinio ai praticanti Procuratori innanzi alle Preture in quanto ciò spinge costoro a cercare immediatamente i piccoli guadagni trascurando l'indispensabile preparazione professionale.

L'Avvocato *Cremona* (Agrigento), ha messo in rilievo la grave crisi che

attraversa la professione forense segnalando come molti iscritti agli Albi non possedano i requisiti necessari.

Il successivo oratore Avvocato *Ventrella* (Bolzano), ha invece posto in rilievo sia le insidie interne che esterne che, a suo avviso, minacciano la professione forense: « troppe professioni o addirittura mestieri, si pongono come concorrenti con l'Avvocatura »: in ciò consiste l'insidia esterna. Come insidia interna che mina la stessa classe Forense l'oratore ha lamentato come oggi avviene che il certificato di compiuta pratica presso uno studio legale, è spesso un autentico falso. Infine ha trattato il problema della Legge del 1901 relativa ai Patrocinatori Legali proponendo limiti e modifiche.

Si è poi avvicinato alla tribuna degli oratori l'Avvocato *Della Pergola* (Firenze), il quale, dopo aver premesso che rappresenta il Consiglio dell'Ordine di Firenze e che ebbe a seguire insieme ad una delegazione di colleghi il Congresso di Trieste, si è compiaciuto degli elevati concetti espressi in precedenza dal Ministro Guardasigilli dichiarandosi favorevole ad una più rigorosa pratica professionale augurandosi di aver presto una nuova legge che tramuti in concreto tali desiderata.

Si è quindi dichiarato dolente che



In primo piano da destra a sinistra l'Ecc. Poggi, Procuratore Generale di Bologna, S. E. Comucci, Primo Presidente della Corte d'Appello di Bologna, l'on. Dozza, Sindaco di Bologna, E. E. Chiappa e lo svizzero avv. Schmidt.

al Congresso di Trieste non abbia fatto seguito l'immediata approvazione di una nuova legge professionale, sollecitando il Governo per una immediata presentazione dello schema varato al Parlamento.

Ha accennato alla instabilità della situazione, nell'interno della vita professionale, soprattutto per effetto della mancata esistenza della nuova legge professionale, ponendo in evidenza tutte le incongruenze e le difficoltà che la mancanza di una nuova disciplina aggiornata provoca e segnalando il problema di coloro che si recano in altre sedi a dare gli esami di Procuratore Legale per poi esercitare la professione in città ben diversa: ha indicato anche la questione relativa alla iscrizione agli albi da parte di professionisti che non esercitano, affermando che sarebbe inutile dibattere le questioni nei congressi se esse non venissero poi tramutate in concrete disposizioni di legge.

A questo punto, il Ministro Gonella si è alzato ed è intervenuto dicendo: « *Scusatemi se interrompo. Voglio assicurare che il progetto lo presenteremo immediatamente* ».

Tale intervento ha fatto concludere l'Avvocato Della Pergola con queste parole: « Le parole di S. E. Gonella sono il miglior corollario alle cose che sono state dette; siamo lieti

che al Parlamento venga presentato un disegno di Legge elaborato da avvocati ».

A questo punto la seduta ha avuto una sospensione.

Alla ripresa ha parlato l'Avvocato *Caleffi* (Bologna) che ha trattato in particolare il problema delle tariffe professionali lamentando che le proposte di riforma elaborate dal Consiglio Nazionale Forense non abbiano ancora ottenuta la approvazione legislativa ed ha concluso facendo voti per una sollecita approvazione.

Dopo un breve intervento dell'Avv. *Pondrelli* (Bologna) tra gli entusiastici applausi di tutti i presenti si è portato alla tribuna degli oratori l'Avv. Sen. *Enrico De Nicola*, il quale, premesso che desiderava anticipare con un intervento le proprie dichiarazioni che si riservava di fare in sede di discussione di chiusura del Congresso, precisa il proprio pensiero su tre questioni che Egli ravvisa come le più importanti del dibattito. La prima è quella riguardante la preparazione professionale dei giovani, alla quale si ricollega quella più remota dell'ordinamento universitario. In ordine a tale ultimo punto egli si è detto d'accordo con il Ministro Gonella il quale ha proposto una riforma nel senso di integrare in corso quadriennale della facoltà di Giurisprudenza con un biennio a carattere pratico e specializzato. L'on. De Nicola ritiene però che occorre



Il Sen. Enrico De Nicola.

dare ai giovani una preparazione professionale che solo può derivare da una effettiva esperienza pratica nelle aule giudiziarie; cita come esempio il sistema francese il quale esige che i giovani aspiranti alla professione forense esplichino un periodo di pratica di eccezionale severità; e di ciò ne è inconfutabile prova il fatto che in Francia, con una densità di popolazione come la nostra, esercitano la professione solo 7.000 Avvocati contro i 30.000 italiani. E su tal punto l'Avv. De Nicola conclude confermando il suo favore per il voto espresso dal precedente Congresso di Trieste, per il mantenimento dell'albo aperto.

Il secondo argomento accennato dall'On. De Nicola è quello della composizione dei Consigli degli Ordini, per i cui componenti egli insistendo su una proposta già precedentemente fatta raccomanda il sistema della rotazione, nel senso che alle varie cariche si avvicendino i Colleghi, Avvocati e Procuratori eccezion fatta per la Presidenza, intendendosi per questa non soltanto la persona fisica del Presidente, ma anche quella del Vice Presidente.

L'argomento più importante trattato con calore dall'Avv. De Nicola è senza dubbio quello dell'autonomia professionale visto principalmente sotto il profilo dell'intervento del Pubblico Ministero nei procedimenti dinanzi ai Consigli degli Ordini e della Magistratura nelle Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione dell'Avvocato



Parla il Sen. Zoli, intervenuto in qualità di Presidente del Consiglio Nazionale Forense. Nello sfondo il Sen. Enrico De Nicola.

e del Procuratore ed ancora l'intervento del P. M. nelle iscrizioni agli albi.

Per quanto attiene le Commissioni esaminatrici, egli tiene a chiarire che si era dichiarato già d'accordo all'intervento del Magistrato, ma a condizione di reciprocità cioè che a loro volta i rappresentanti della classe forense intervenissero nelle commissioni giudicatrici degli esami per le funzioni giudiziarie. Egli riconosce che esiste l'articolo 33 della Costituzione che prevede l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. Ma a suo avviso tale disposizione non può essere interpretata nel senso che la Commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione dell'Avvocato e Procuratore, debba essere necessariamente presieduta dal Magistrato, anziché da un Avvocato, limitandosi l'intervento della Magistratura a quello di un semplice componente.

Esclusione del Pubblico Ministero dai procedimenti disciplinari e suo diritto di impugnativa, anche per le pratiche di iscrizione oltre che per i primi? Questo il grande interrogativo cui dovrà rispondere il Congresso!

Su questo punto De Nicola si ricollega al Congresso di Trieste, affermando ancora una volta che l'attuale deve essere una prosecuzione del precedente e soprattutto non deve essere una antitesi.

Secondo la Commissione Calamandrei, il P. M. dovrebbe intervenire, sia in materia di iscrizione che di procedimenti disciplinari, limitandosi però alla impugnativa delle decisioni. Ma il Congresso di Trieste è di diverso avviso, per quanto non tutti fossero d'accordo sulla esclusione dal P. M. del diritto di impugnativa. Altri ancora proposero che si sostituisse il P. M. come un organo forense, con questa precisa clausola « Qualora questo organo forense si potesse identificare ». Tale proposta era contenuta nell'ordine del giorno valente che poi fu votato alla unanimità. Il Ministro della Giustizia di allora riconvocò la Commissione presieduta dal compianto Prof. Calamandrei invitandola ad esaminare il deliberato del Congresso, ma la Commissione, si mantenne sulle proprie posizioni. De Nicola riferendo ampiamente sui precedenti della questione spiega il perchè la Commissione



Parla il Ministro Gonella

ne Calamandrei non ritenne di accettare il deliberato del Congresso.

La Commissione decise di tenere presente l'ordine del giorno di Trieste, ma non di togliere al P. M. il diritto di impugnativa per le iscrizioni e di provvedimenti disciplinari, dichiarando che in definitiva il P. M. esercita sì tale diritto ma la decisione definitiva resta sempre di competenza dell'Organo Professionale.

Egli tuttavia insiste su quanto già detto cioè di ricollegarsi a Trieste, sforzandosi di studiare il sistema per potere affidare la funzione di P. M. ad un organo forense, sottraendolo alla Magistratura. Riconosce che il problema non è di facile soluzione ma è del parere e lo sostiene vivacemente, che il problema possa essere risolto ed anche felicemente.

I lavori della Sezione sono proseguiti il 23 Settembre

L'Avv. VALENTE (Milano) intervenuto per mozione d'ordine, ha voluto rilevare l'atteggiamento della stampa che, a suo dire, ha taciuto sul punto più delicato trattato durante la prima giornata e cioè l'autonomia degli Ordini. L'Avv. Valente ha chiesto perciò che nel chiudere i lavori della sessione la discussione non venga strozzata ma si possa giungere alla seduta plenaria con una definizione sulla questione almeno in linea di principio.

L'Avv. Magrone ha replicato all'oratore precisando che la Presidenza aveva già deciso

di mettere in votazione una mozione contenente anche la questione dell'autonomia degli Ordini. Ha voluto precisare inoltre come la Presidenza sia responsabile esclusivamente del proprio bollettino ufficiale e non controlli alcun organo di stampa.

Ha preso successivamente la parola l'Avv. GORI (Pesaro) il quale ha trattato la questione delle ferie degli avvocati insistendo sulla particolare condizione di coloro che esercitano nei piccoli centri e in istudi sprovvisti di sostituti. Richiamandosi al disegno di legge presentato al Senato fin dal lontano 13 luglio 1951 dall'On. Avv. Bisori ha concluso facendo voti affinché dal Congresso parta un voto non platonico perchè la proposta sia varata al più presto dalle due Camere in modo da poter diventare legge operante nel prossimo 1958. L'Avv. Gori ha presentato in questo senso una formale mozione alla Presidenza.

Prende quindi la parola l'Avv. MAZZIOTTI (Castcovillari); egli affronta il problema dell'art. 109 della Legge Professionale e in proposito propone un Ordine del Giorno: « Il IV Congresso Giuridico Forense, esaminato l'art. 109 dello schema di riforma sulla legge professionale predisposto dalla Commissione Ministeriale, esprime il parere che al capo a) dopo le parole « sia stato condannato per reato non colposo » si aggiunga all'inciso: « contro le persone, il patrimonio ed il buon costume ». L'oratore affronta altresì il problema dell'art. 9 sulla tariffa onorari giudiziaria, ma il Presidente lo interrompe invitandolo a presentare tale proposta in sede di Commissione per la riforma del codice di procedura civile. L'Avv. MAZZIOTTI inizia una dichiarazione di voto sul problema della partecipazione del P.M. all'impugnazione dei provvedimenti disciplinari; nuovamente interrotto dal Presi-



Autorità e Congressisti ascoltano in piedi la commemorazione dei Colleghi scomparsi: Pietro Calamandrei, Giambattista Boeri, Saverio Castellett.

dente, egli conclude associandosi alla relazione Valente e alla proposta De Nicola.

Successivamente prende la parola l'Avv. FEDERICO MASE-DARI (Bologna). Egli si batte perchè siano resi seri e rigorosi gli esami di ammissione alla professione; in proposito egli rileva come i dati dell'ultimo quinquennio di esami da Procuratore Legale, siano stati sconfortanti: si sono presentati agli esami 17 mila 827 candidati, dei quali ne sono stati fatti idonei 8.474. Quasi il 50%, il che significa che in questi anni sono stati ammessi alla professione più Avvocati di quanti ne esistono in Francia per tutta la professione. L'Avv. MASE DARI passa poi a criticare la difformità di criteri nella valutazione dei candidati, per cui si passa da un massimo di 90% di respinti nelle sedi più rigorose, a una media del 70% nella maggior parte delle sedi di Corte d'Appello, scendendo infine ad un vergognoso 10% nelle sedi d'esame più longanime. Da ciò deriva il fenomeno dell'emigrazione dei candidati in queste ultime Corti d'Appello; il fenomeno è aggravato dal fatto che nelle sedi cosiddette severe, la percentuale di bocciati è ancora alta, mentre i candidati che vi si presentano sono, logicamente, assai preparati. Di converso nelle sedi indulgenti, dove si radunano i candidati insufficientemente addestrati, la percentuale di bocciati resta tuttora irrisoria.

È inutile proporre riforme universitarie e post-universitarie, se non si pone un freno a questo scandalo.

I benefici di un nuovo e più rigoroso corso d'esame sono questi: snellimento degli Albi professionali, aumento della qualità della preparazione dei legali italiani, automatica risoluzione del problema del tirocinio forense; infine, con un basso numero di candidati, sarà possibile risolvere il problema degli aiuti ai praticanti poveri, che in altre più evolute Nazioni ha trovato brillanti e adeguate soluzioni.

Gli avvocati hanno nelle loro mani il rimedio per questa situazione: una rigorosa severità da parte dei membri dei Consigli degli Ordini, immessi nelle Commissioni d'esame, cercando di bandire ogni indulgente longanimità. A questo punto l'oratore è interrotto dall'Avv. De NICOLA che gli ricorda come l'art. 33 della Costituzione parli di un esame di Stato e non di un esame di Avvocato.

L'Avv. MASE DARI chiede all'Assemblea un voto sul problema da lui affrontato; egli conclude lamentando che la legge professionale e i principi di deontologia forense non siano ricompresi nelle materie dell'esame da Procuratore Legale (*l'oratore è interrotto da vivissimi e prolungati applausi*); anche su questo argomento egli chiede al Congresso un voto.

Prende ora la parola l'Avv. CARLO PAOLA (Catania) che, per la sua appartenenza alla Commissione Calamandrei, è in grado di riferire all'Assemblea impressioni e sentimenti che tale Commissione ispirava. L'Avv. Paola critica la proposta De Nicola che, pur offrendo vantaggi non è decisiva; infatti egli rileva che un conto è l'esercizio della funzione altissima del decidere, un altro conto è l'accusare (*l'Avv. De Nicola lo interrompe dicendo: — E condannare non è peggio?*). *L'oratore, interrotto assai frequentemente, accenna a varie proposte che l'Assemblea stessa ha formulato per la risoluzione del grave problema (l'Avv. De Nicola dice ancora: — Va bè, dite che volete il P.M. e tenetevelo! — e soggiunge: — Se volete arrivare alla proposta Calamandrei, arrivateci in base a fatti concreti. — A queste parole di De Nicola si scatena un piccolo tumulto e l'oratore Paola che continua a parlare è zittito un po' inurbanamente. L'Avv. De Nicola esclama ancora ad alta voce, assai acceso in volto, alludendo all'oratore Paola: — Dice Commissione Calamandrei perchè non vuol dire P.M.!).*

L'Avv. PAOLA conclude dopo un richiamo all'ordine del Presidente, con una stringata difesa del progetto Calamandrei.

È ora al microfono l'Avv. CIAMPA (Napoli) che chiede che sia soltanto discusso l'argomento della difesa della professione. Rilevando che a una tendenza autoritaria, a Trieste si contrappose e prevalse una tendenza liberale (107 voti contro 6) egli esclama: — Nessuna ingerenza, sia pure della Magistratura, nelle determinazioni della classe che esige la sua autonomia. (*L'oratore, roco e affannato, è vivamente applaudito*).

L'Avv. CIAMPA affronta senza mezzi termini il problema dell'affollamento degli Albi: meglio che le attuali riforme, che porterebbero quasi a trent'anni l'inizio della professione è l'istituzione del « *numerus clausus* ». Quanto al problema della presenza del P.M. nelle impugnazioni, si richiama alla proposta Valente e De Nicola; riguardo agli Albi speciali egli non vuole nessun avvocato che sia lavoratore subordinato, con i vantaggi e gli svantaggi che tale posizione giuridica importa; infine, nei confronti del problema delle incompatibilità, si richiama alle parole di S. E. Eula nel respingere dagli Albi professionali i Magistrati a riposo; tale incompatibilità dovrebbe finalmente essere estesa anche ai parlamentari che esercitano la professione su un piano diverso di prevalenza economica e di prestigio morale.

L'Avv. GUIDO NARDONE dell'Ufficio Legale dell'IMPS tratta delle questioni relative agli avvocati iscritti negli Albi speciali. A suo avviso, il problema va ovviamente riguardato non sul piano degli interessi privati, ma sul piano degli interessi nazionali, volta che gli Enti che si avvalgono dell'opera di avvocati iscritti negli Albi speciali pongono la propria attività sullo stesso piano degli Enti pubblici, la cui difesa appartiene per legge all'Avvocatura dello Stato. In ragione di ciò, se nessuno pensa all'abolizione dell'Avvocatura dello Stato, allo stesso modo nessuno può proporre l'abolizione pura e semplice degli Albi Speciali. L'oratore polemizza, quindi, con l'Avv. Comandini, il quale aveva rilevato che gli Albi Speciali, ledono il principio della libertà professionale. Secondo l'oratore, un pericolo siffatto non esiste nè attualmente nè potenzialmente: il legale cosciente dei propri doveri e dei propri diritti, non potrà mai essere tenuto a sostenere un punto di vista solo perchè appartiene all'Istituto che lo stesso legale rappresenta.

Dopo questa premessa, l'avvocato Nardone conclude, dichiarandosi favorevole alla proposta dell'Avvocato Baleari di Milano, che, come abbiamo già pubblicato, prevede l'abolizione degli Albi speciali e l'inserimento degli avvocati iscritti in detti Albi nell'Albo ordinario con apposita annotazione.

Segue l'avvocato MARIO MOSCHELLA (Roma). L'oratore, riallacciandosi immediatamente al problema trattato dall'avv. Nardone, rileva che il punto di partenza dello stesso Avv. Nardone è incrinato da questa constatazione: non esiste una necessità per cui lo Stato debba essere difeso da una speciale avvocatura: lo Stato, come avviene altrove, potrebbe rivolgersi per la tutela dei propri interessi al Foro libero. Conseguentemente, non è possibile pervenire al corollario, cui, sulla base di quella inesatta premessa, è giunto l'Avv. Nardone. L'oratore riconosce, peraltro, l'esistenza di qualche valido motivo, che potrebbe consigliare il mantenimento degli Albi speciali. Conclude, pertanto, su questo punto, pro-

ponendo che si faccia luogo ad una elencazione rigorosa degli Enti pubblici che possono avere uno speciale Ufficio Legale: non si abolisce così — dice l'oratore — il principio, ma se ne limitano notevolmente gli effetti: il che costituisce già un apprezzabilissimo risultato.

Passando a trattare la *vexata quaestio* dell'autonomia professionale, l'Avv. Moschella, dopo aver premesso che il problema va esaminato non isolatamente, ma nel quadro generale cui esso appartiene, rileva che l'intervento del Pubblico Ministero non lede in modo particolarmente grave il principio dell'autonomia professionale. « D'altra parte, fino a quando non sarà trovata una soluzione concreta adeguata — dice l'oratore — è inutile enunciare soluzioni astratte, che avrebbero come unico risultato quello di fare abbandonare il sistema vigente, senza sostituire ad esso nulla di positivo ». (A questo punto, l'avv. Valente interrompe l'oratore, osservando che « l'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio degli Ordini »). D'altra parte, gli avvocati, ad avviso dell'oratore, « non potrebbero acquistare facilmente la mentalità e la preparazione tecnica dell'accusatore » (l'Assemblea contrasta vivacemente questa affermazione).

L'Avv. Moschella conclude il suo efficace intervento, dichiarando — tra applausi e vivaci contrasti — che non è proprio il caso di drammatizzare il problema dell'intervento del Pubblico Ministero, specie quando si consideri che la nostra Costituzione prevede addirittura che il Consiglio Nazionale della Magistratura sia composto o, comunque, possa essere composto, per un terzo, da avvocati.

Prende, quindi, la parola l'Avv. LUIGI VECCHI (Bologna). Egli rileva come alcuni problemi della classe forense non possano essere risolti imperativamente. Si richiama a quanto detto da De Nicola in ordine alla formazione professionale che deve essere orientata nel senso di una migliore preparazione scolastica. E se questo va bene, vi sono pure dei problemi di formazione professionale che devono essere risolti al di fuori della organizzazione e al di fuori del piano legislativo. « Si nota — dice — di generazione in generazione, una impazienza sempre maggiore, una impossibilità quasi ad aspettare la maturazione della propria capacità e della propria formazione. Questo avviene perchè data la situazione pratica di molti centri, e accenna all'esperienza di Bologna, è difficile per il giovane professionista, essere assistito quotidianamente e paternamente, dal titolare dello studio presso cui fa pratica. E forse questa una delle ragioni per cui, al di fuori delle capacità tecnico-professionali, la moralità sia in così grave decadenza. L'Avv. VECCHI rivolge perciò una raccomandazione non tanto al Congresso, quanto a tutti i singoli Colleghi, particolarmente a quelli anziani. « Senza il vostro aiuto personale, i giovani diventeranno sempre peggiori ».

Prende la parola l'Avv. ALBANESE (Catania) il quale insiste affinché sia condotta a fondo la discussione sul tema che ritiene essenziale nel presente Congresso, e cioè sull'autonomia professionale. Egli ha rilevato come la classe forense, che purtroppo si pone spesso in una posizione di « postulatrice » abbia invece l'altissimo compito di orientamento rispetto alla Magistratura; in sede di concreta proposta sottopone al Congresso l'opinione che spetti a ciascuno degli iscritti agli ordini professionali, il potere di impugnativa attualmente detenuto dal P.M.

L'Avv. CICCOLINI (Milano) illustra una propria mozione presentata anche a nome del Sindacato Avvocati e Procuratori di Milano aderente alla CIPA.

Egli rileva come il progetto di legge professionale, adombrati all'art. 2, un contrasto con l'art. 39 della Costituzione. L'art. 39 pone il principio della libertà di organizzazione sindacale, mentre l'art. 2 attribuisce agli Ordini la rappresentanza esclusiva di tutti gli interessi professionali, nei quali interessi l'oratore ravvisa anche quelli sindacali. Per evitare che la libertà di organizzazione sindacale consacrata dalla Costituzione venga diminuita è necessario che l'art. 2 del progetto sia riformato.

L'avv. GIOVANNI NELLI (Firenze) denuncia la consuetudine di compagnie assicurative ed altri enti di avvalersi dell'opera di legali liberi professionisti imponendola ai propri assicurati: in tal modo viene a cadere il rapporto di fiducia tra cliente ed avvocato, ed a crearsi una situazione di monopolio da parte di taluni professionisti.

L'Avv. TEDESCHI (Reggio Emilia) auspica che i magistrati, soprattutto nelle piccole sedi, rimangano in carica un tempo sufficiente alla normale rotazione delle cause, delle quali sono investiti, proponendo un periodo minimo di tre anni. Denuncia altresì la pericolosa consuetudine del patto di quota lite che dovrebbe essere non solo colpito da nullità, ma perseguito in sede disciplinare.

L'Avv. VITALE (Bari) propone che l'organo di emanazione degli ordini forensi, che deve sostituire nelle stesse funzioni il P.M., sia costituito da un avvocato di chiara fama con almeno quindici anni di professione.

L'Avv. ZACCHEO (Torino) illustra brevemente una « raccomandazione conclusiva » che prevede che l'avvocatura dello Stato limiti rigorosamente la propria attività alla sola difesa dello Stato, con esclusione della difesa di qualsiasi altro ente pubblico. Per quanto concerne gli uffici legali istituiti presso altri enti, bisognerebbe, secondo l'oratore, 1) abbandonare ogni altro criterio e stabilire che per la determinazione degli enti che possono avere un proprio ufficio legale sia necessario riferirsi alla nomina da parte degli organi centrali dello stato dei legali rappresentanti degli stessi enti; 2) eliminare ogni necessità di attestazione dell'ente per far luogo all'iscrizione del professionista nell'albo: tale competenza spetta esclusivamente al Consiglio degli Ordini; 3) riaffermare che i professionisti degli uffici legali presso enti siano del tutto soggetti alla stessa disciplina professionale dei liberi professionisti.

Segue l'Avv. SIGFRIDO COPPOLA (Bologna), il quale ha insistito perchè si faccia immediatamente luogo all'attuazione del Consiglio Superiore della Magistratura e dei Tribunali Amministrativi Regionali.

Prende, quindi, la parola l'Avv. NICCOLAI-MANNA (Roma), la quale si associa a



Il Sen. Enrico De Nicola alla seduta inaugurale mentre conversa con il Sen. Zoli.

quanto ha dichiarato il collega Vecchi del Foro di Bologna, relativamente all'educazione professionale dei giovani. In particolare, rivolge un incitamento agli anziani, a quei professionisti, cioè, cui spetta « di fare scuola » ai giovani. Secondo l'Avv. Niccolai, che si richiama a quanto ha detto in proposito Enrico De Nicola, i consigli degli ordini dovrebbero istituire *obbligatoriamente* dei corsi teorico-pratici di perfezionamento.

A questo punto, l'Avv. VALENTE (Milano) chiede di illustrare un proprio ordine del giorno sull'autonomia professionale. Egli si sofferma brevemente sui punti più importanti della sua proposta e segnatamente sulla necessità dell'escussione del Pubblico Ministero dal potere di impugnazione nei giudizi disciplinari. L'oratore cita a conforto del proprio pensiero un vecchio progetto Mortara che

il Congresso, si tramanda ai posteri; la sua redazione è stata affidata all'altezza e alla dottrina di Carlo Arturo Jemolo ».

L'Avvocato Botti prosegue, riconoscendo che ogni Congresso è libero e signore di ogni decisione, ma afferma che è altresì necessario pretendere un minimo di coerenza. Mentre la vecchia legge, prosegue l'oratore, abbassava la professione forense e gli avvocati, a una categoria, suscettibile di organizzazione sindacale, la nuova legge che dovrà essere al più presto approvata, in conformità ai voti del congresso e alla esplicita promessa dell'onorevole Gonella, eleva la classe forense a Organo dello Stato, che tutela gli interessi professionali, per mezzo di un potere unitario di rappresentanza di tutta la classe attraverso il Consiglio Nazionale Forense.

L'Avv. Botti reputa superata la questione

da una quantità di proposte, mozioni e soluzioni che partono sia dalla premessa che tale organo debba emanare dagli organi professionali quanto viceversa debba continuare ad essere detenuta dallo stesso Pubblico Ministero.

Il relatore propone pertanto che il Congresso riaffermi il principio di Trieste e conceda agli Organi rappresentativi dell'Ordine il tempo per raccogliere tutte le proposte, coordinarle, esaminarle per dare al Ministro non qualcosa di incompleto ma quello che sarà il frutto di una meditata ricerca ed esperienza.

L'Avv. Botti passa poi a parlare della preparazione dei giovani e dei problemi organizzativi connessi a tale argomento come pure dei problemi etici ricordando a questo proposito le parole dell'intervento dell'Avv. Vecchi (Bologna). Egli si dichiara d'accordo sul principio che la preparazione professionale incominci all'università, sia attuata attraverso corsi di specializzazione post-universitari raccomandando però che si giunga presto al momento in cui il giovane professionista deve essere messo alla prova. Si dichiara pure favorevole all'unificazione del tirocinio comune tra giovani magistrati e praticanti procuratori. Per quanto concerne gli esami di procuratore, cui qualche oratore ha accennato, è d'accordo sulle necessità di renderli più severi. Ciò però non deve valere a scoraggiare i giovani professionisti, i quali vanno particolarmente aiutati nel compimento dei primi passi sulla difficile strada della professione forense. Circa il numero davvero impressionante di giovani che si presentano agli esami di procuratore, l'Avv. Botti ritiene di poter tranquillizzare l'Assemblea: di quanti si presentano agli esami, moltissimi non intendono iniziare l'esercizio professionale, paghi soltanto di aver conseguito un titolo. Certo è necessario e possibile elevare il livello dei giovani procuratori; i quali « non devono essere disorientati; ma circondati dall'affetto dei predecessori, che hanno il dovere di fare in modo che di fronte ai giovani non si pari il muro della diffidenza e dell'egoismo ». Sulla incompatibilità fra l'esercizio professionale e lo svolgimento di altre attività, l'avv. Botti non esclude che possa essere accolto qualche suggerimento degli oratori intervenuti nel dibattito (ad esempio quello che prevede che gli insegnanti materie giuridiche in scuole medie non siano ammessi ad esercitare la professione forense). Ma si tratta di problemi da esaminare con particolare cautela e badando a non intaccare gli interessi di uomini che alla professione forense danno tanto lustro.

Non si può negare — dice l'avv. Botti — agli enti pubblici di istituire dei propri uffici legali. Ciò non toglie, però, che spetti all'Ordine degli Avvocati di stabilire, e comunque di controllare, se esistono i presupposti richiesti per la iscrizione degli albi. E, in ogni caso, necessario limitare l'invadenza e contenere quegli elementi che possono essere causa di un restringimento del libero esercizio della professione. Ciò potrà attuarsi attraverso una rigorosa determinazione dei compiti spettanti, ad esempio, all'avvocatura dello Stato, che non deve vedere estesa la sfera della propria competenza oltre i limiti dei compiti che ad essa istituzionalmente sono propri. Ancora attraverso lo studio approfondito di sistemi adeguati per evitare il cosiddetto fenomeno dell'accaparramento della clientela, che, com'è noto, può presentarsi sotto i più diversi aspetti.

A questo punto, l'oratore — che, nella sua lunga esposizione, è attentamente scguito dal-



L'Ufficio di Presidenza della I Sezione (da sinistra a destra, l'Avv. Biga (Venezia), vice presidente, la Dott. Proc. Milena Cocchi (Bologna), segretaria, il Presidente Magrone (Roma) e l'Avv. Minelli (Bologna), segretario.

si esprimeva nello stesso senso e altresì un ulteriore progetto Rodinò, che pure pretendeva tale estromissione.

Se il Pubblico Ministero nell'ambito dei giudizi disciplinari era coerente con la vecchia legge del 1874, che affidava i ricorsi alla giurisdizione della Corte d'Appello, oggi tale giurisdizione viene completamente a cadere proprio su di un piano squisitamente giuridico, essendo i ricorsi affidati allo stesso Consiglio Nazionale Forense.

Prende successivamente la parola l'Avv. BOTTI (Napoli), che aggiorna la relazione ai risultati del Congresso stesso.

Egli intende difendere la prima parte della relazione, quella dedicata ai principi di deontologia forense, che taluno ha reputato inutile; egli vuole precisare che essa è stata imposta dal Comitato Organizzatore e dal suo illustre, coltissimo e probo Presidente Prof. Enrico Redenti. « Noi vogliamo cominciare dalla proclamazione dei nostri doveri — egli esclama — mentre altri comincia dall'imposizione dei propri diritti. Questa imposizione di doveri non serve tanto ai presenti, ma, oltre

della chiusura dell'albo professionale, limitazione che ha avuto vigore nel nostro ordinamento dal 1933 al 1944, perchè essa era apportatrice di inconvenienti notevolissimi quali, fra l'altro, l'illiberale fenomeno della trasfuga dei procuratori nell'ambito di una stessa Corte d'Appello, senza di converso apportare alcun pratico ed effettivo beneficio alla categoria forense. Egli affronta successivamente il punto cruciale della discussione ricordando come l'Avv. Valente nella sua appassionata perorazione ha forse un po' « avvelenato » il dibattito. Il problema, e qui si richiama alle serene parole di De Nicola è soprattutto tecnico è così difficile la ricerca dell'organo che possa sostituire il Pubblico Ministero che durante il corso dei precedenti lavori vi fu persino chi sostenne la necessità che ogni giudizio disciplinare fosse automaticamente impugnato dall'organo superiore, proposta che naturalmente venne a cadere di fronte ad evidenti considerazioni di rispetto della personalità del professionista già assolto dall'imputazione ascrittagli. Ricorda ancora che la possibilità tecnica di trovare l'organo in parola è ormai appesantita

l'Assemblea, che spesso lo acclama affettuosamente — dichiara che, a suo avviso, può essere accolta la proposta dell'Avv. Mazziotti di Castrovillari, secondo cui la radiazione dall'albo professionale può seguire soltanto a condanne infamanti. « Noi — dice l'oratore — non abbiamo feticismi: la disciplina del nostro Ordine deve discendere dalla libera valutazione di tutti i colleghi, i cui suggerimenti saranno tenuti nel massimo conto. Noi sappiamo che la legge professionale è un'opera di immensa importanza, perchè non si tratta di stabilire un ordinamento professionale, ma di dettare precetti che hanno enormi ripercussioni nella vita civile. La legge professionale deve nascere dall'affetto di tutti i colleghi, dall'esame di tutte le osservazioni che vengono fatte per renderla sempre più efficiente ».

Trattando brevemente la questione delle tariffe professionali, l'oratore si richiama espressamente all'efficace intervento del collega Avv. Caleffi di Bologna.

Conclusa così la prima parte della propria relazione, l'Avv. Botti passa a trattare la seconda, che si intitola alla organizzazione tecnica della funzione giudiziaria. Questo problema — dice l'oratore — è stato soltanto accennato nella relazione che oggi e nei giorni pre-

cedenti ha formato oggetto del nostro dibattito. È tale la sua importanza, però, che la sua trattazione costituirà sicuramente il più importante tema del prossimo Congresso. È necessario approfondire tutti i problemi legati alle riforme di struttura che ormai vengono sollecitate da ogni parte e addirittura ci impongono con la loro importanza, tanto che il loro esame non può più essere ulteriormente differito. Ed è questo un lavoro da iniziare e compiere insieme — che non vuol dire d'accordo, ma anche in contraddittorio — con i magistrati, se è vero, com'è vero, che gli avvocati sono i necessari collaboratori della giustizia. « Voglio dire una cosa di più — afferma vivacemente l'oratore —: siamo alla vigilia, dopo le traversie che tutti conoscete, dell'attuazione della Costituzione per quanto attiene alla Magistratura. La Magistratura cesserà di essere un organo per diventare un potere dello Stato. Ma da questa soluzione emergerà un'amplificazione della nostra funzione, che si pone indubbiamente sullo stesso piano. Non siamo i destinatari di questo potere, ma i presupposti per l'esercizio di questo potere ». « Se non ci fosse il patrocinio, non vi sarebbero sentenze: vi sarebbe paternalismo, nel migliore dei casi, o arbitrio. E il patrocinio che dà vita e verità morale alla

decisione dei giudici ». Dopo aver punteggiato altri e salienti aspetti del problema, l'oratore, fra gli scroscianti applausi del folto ed attentissimo uditorio, così conclude: « La difesa della professione non è una funzione statica: è una funzione dinamica, quotidiana, è una manifestazione vitale, perchè l'esercizio professionale ci pone di fronte ad eventi mutevoli, talvolta impreveduti. Ci espone a correnti di idee le più diverse, politiche, religiose, morali, scientifiche, sociali, economiche; ci espone a contrasti di interessi, dai quali spesso si sprigionano forze ostili, tendenze disturbatrici. Bene, siamo noi, sono i nostri Ordini che debbono affrontare questa lotta con squisita sensibilità, con operosa vigilanza. D'altronde, la nostra, quella che abbiamo scelto, non è una professione tranquilla, è una vita di combattimento quella che abbiamo eletto. E l'energia che spendiamo ogni giorno nell'esercizio della nostra attività di patrocinio dobbiamo spenderla anche per noi, per il nostro lavoro, per il nostro interesse, per la nostra dignità, per il prestigio dei nostri Ordini, per la difesa dei valori morali cui abbiamo dedicato tutta la nostra esistenza, con indomabile ardore, con inestinguibile amore ». (L'Assemblea applaude a lungo)

II SEZIONE

Previdenza e assistenza forense.

I lavori della seconda sezione, erano presieduti dall'avv. Vittorio Malcagni di Bari, Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense; segretari gli avvocati Alessandro Checchi e Giorgio Bernini di Bologna. In apertura di seduta il Presidente avv. Malcagni comunica la forzata assenza, per ragioni di salute, dell'avv. Giovanni Turchi di Bologna, Consigliere della Cassa Nazionale di Previdenza e relatore, con l'avv. Santucci di Roma, sul tema in discussione, e dà lettura di un telegramma di adesione ed augurio inviato da l'avv. Turchi. Ad unanimità il Congresso acclama la proposta del Presidente di inviare all'avv. Turchi un affettuoso saluto. L'avv. Malcagni annuncia poi ai congressisti che è presente in aula l'on. Oscar Luigi Scalfaro, Sotto Segretario alla Giustizia.

Prende quindi la parola il relatore avv. GEROLAMO SANTUCCI, (Roma). Egli esprime innanzitutto il rammarico per la malattia dell'avv. Turchi che lo ha privato tra l'altro di un validissimo collaboratore. Entrando subito nel vivo della relazione e premessa l'inutilità di esporre quanto contenuto nei primi quattro numeri della relazione rileva con soddisfazione, riportando una relazione del Presidente avv. Moschella che, dagli iniziali 807 milioni di lire di capitale della Cassa di Previdenza ed Assistenza si è passati ad un importo di oltre quattro miliardi ed è lecito sperare di raggiungere fra brevi i cinque miliardi. L'oratore rileva che nonostante le critiche avanzate, la Legge del 1956 meritò veramente il nome di piccola riforma dato che conteneva principi veramente innovatori in materia. Il primo di questi principi è la

considerazione della previdenza come diritto di tutti e non solo come sussidio ai bisognosi. Secondo è il concetto che il contributo divenga obbligatorio per tutti. Terza innovazione attraverso una tassazione degli atti giudiziari a prescindere dalla partecipazione dei medesimi di Procuratori ed Avvocati. Questo non è so-

lo un vantaggio economico (basti pensare che il primo anno di applicazione di tali contributi ha dato un gettito di L. 500 milioni, ma l'applicazione di un principio di particolare importanza perchè riconosca che la funzione degli Avvocati e Procuratori sono parte integrante della funzione giurisdizionale.

A questo punto l'oratore auspica che alle funzioni previdenziali della Cassa possano presto aggiungersi quelle di assistenza sanitaria. Fra le innovazioni future si sta pensando inoltre ad una re-



L'Ufficio di Presidenza della II Sezione alla destra del Presidente Malcagni, il Dott. Proc. Bernini (Bologna) ed a sinistra l'Avv. Checchi (Bologna), segretari della Sezione.

golamentazione dell'invalidità cioè ad una disciplina delle pensioni da corrispondersi a coloro che siano nell'assoluta impossibilità di esercitare la professione per ragioni di invalidità. Il problema del riparto degli anziani non riguarda chi ha già avuto la liquidazione dell'assegno vitalizio. Costoro hanno già chiuso il conto con la cassa. L'oratore solleva poi la questione degli Avvocati che esplicano una maggior mole di lavoro e che versano i contributi nel loro conto individuale fino a L. 48 mila con immissione del supero nel fondo comune. Rilevando che effettivamente sarebbe giusto che a maggior apporto corrispondesse miglior trattamento.

Egli termina auspicando che gli iscritti all'Albo e quindi gli iscritti alla cassa siano solo quelli che esercitano effettivamente la professione per evitare ingiusti vantaggi. La cassa anche se tuttora di modeste proporzioni va sostenuta perché è nobile simbolo del diffondersi della coscienza previdenziale nella classe forense.

Sale quindi alla tribuna il primo iscritto a parlare: l'avv. BERARDELLI (Rieti) che illustra un ordine del giorno da lui presentato.

L'on. OSCAR LUIGI SCALFARO ha preso poi la parola portando il saluto suo personale quale Sottosegretario alla Giustizia ed a nome di tutto il Ministero. Egli annuncia che tra due giorni la Commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa, si riunirà per discutere uno dei problemi che stanno più a cuore alla classe forense, quello delle tariffe in materia civile, su cui il Ministero ha preparato un provvedimento. E la Commissione, aggiunge l'on. Scalfaro, sarà lieta di tenere conto di eventuali conclusioni che, su questo punto, dovesse formulare il Congresso.

Venendo all'esame dei temi del Congresso, l'on. Scalfaro rileva anzitutto come ve ne siano di natura morale ed estremamente delicati, come quello dell'eventuale incompatibilità per ex magistrati di esercitare la professione; o, caso ancora più grave, per un ex funzionario dello Stato di esercitare poi la professione in quel settore dove l'esser stato funzionario determina posizioni di grande delicatezza: « per esser chiaro — ha detto l'oratore, — parlo di materia finanziaria ». Tali problemi devono essere affrontati e risolti con coraggio, con una chiara presa di posizione.

Pure con un notevole fondo morale è il problema, che forma oggetto d'una sezione di lavoro del Congresso, dei rapporti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Quando il cittadino spesso, dovendo chiamare in giudizio lo Stato, non sa a chi rivolgere la citazione e a chi fare la notifica, si crea una situazione di incertezza cui è impossibile che il Governo rimanga indifferente. « Non è giusto, ha affermato vivamente applaudito l'on. Scalfaro, che un cittadino vada cercando di bussare ad una porta, che non sappia a che porta deve bussare, e che poi debba sentirsi dire che la porta è sbagliata non già quando è entrato, ma quando è al primo, al terzo o al quarto piano ». Il citta-

dino non può trovarsi in una posizione di permanente sfiducia di fronte allo Stato, e vedere in questo qualcosa che lo aggredisce e dal quale non sa come difendersi.

Sul problema assistenziale, l'oratore, rilevato che la sensibilità e l'interesse al problema stesso varia da luogo a luogo, ammonisce che un istituto che è nato ha bisogno di vivere perché si possa vedere se è vitale e fecondo. Mutando continuamente i termini legislativi del problema non si può arrivare ad alcuna seria soluzione.

Sui problemi più strettamente tecnici all'ordine del giorno, quelli di procedura penale e di procedura civile, il Sottosegretario ha detto che è bene che essi giungano all'esame del Parlamento già maturati e compiutamente elaborati: non è possibile che una procedura civile o penale siano sottoposte ad una votazione di maggioranza o minoranza talora oscillanti anche per ragioni del tutto marginali.

L'on. Scalfaro ha toccato poi la questione della insufficiente organizzazione degli uffici giudiziari, ed ha riconosciuto che si tratta non di problema della sola magistratura o della sola avvocatura, ma di entrambe le classi, che sono ruote indispensabili nel meccanismo dell'umana giustizia.

Avviandosi alla conclusione, l'on. Scalfaro ha invitato gli avvocati a congresso ad esprimere in modo chiarissimo le loro istanze più urgenti. « Poche cose urgenti presentate in modo chiaro, con un accordo assolutamente limpido con gli organi competenti del Ministero io sono certo che troveranno porte aperte nei due rami del Parlamento », egli ha affermato.

Infine, dopo aver detto che il problema fondamentale rimane sempre quello dei rapporti tra avvocati e magistrati, il Sottosegretario Scalfaro, che ha appar-

tenuto alla magistratura, ha voluto rendere un caloroso omaggio alla classe forense. « Io inchino la mia modesta ed amatissima toga, ha concluso tra vibranti applausi, non solo e non tanto alle toghe gloriose dei grandi avvocati che in ogni tempo hanno onorato la nostra Patria, ma anche e soprattutto alle toghe più povere e più semplici degli avvocati che esercitano il loro patrocinio nei paesi più impervi. Questa toga di dolori e di lacrime, di sofferenze e di travaglio, ma anche di missione e di apostolato, rimane nella mia coscienza di magistrato e di Sottosegretario segno di libertà e bandiera di giustizia ».

Il giorno successivo ha ripreso la parola per una breve precisazione l'Avv. Berardelli (Rieti) il quale si sofferma sulla posizione previdenziale degli avvocati ultracinquantenni.

Ha poi la parola l'Avv. Livio Minuzzi (Forlì) che formula le seguenti proposte concrete: 1) portare la pensione a 65 anni; 2) elevare gli attuali vitalizi; 3) affrontare al più presto la indifferibile questione della reversibilità; 4) esaminare meglio il problema del cumulo della pensione forense con altre pensioni; 5) pervenire urgentemente ad una assistenza sanitaria totale, estesa anche ai pensionati.

Segue un intervento dell'Avv. Antonio Grassani (Bologna) il quale lamenta che non si sia ancora provveduto adeguatamente all'assistenza. Sottolinea la necessità che un efficace sistema di assistenza malattia sia im-

Francesco Carnelutti al Congresso




Fra gli ospiti del Congresso, graditissimo fra tutti, lunedì 23 settembre ha fatto una breve apparizione non potendo trattarsi oltre perché impegnato altrove per improrogabili impegni professionali, il Prof. Francesco Carnelutti. Gli si sono stretti attorno avvocati e discepoli per salutarlo con la sincera ammirazione ed affettuosità.

Non senza qualche espressione vernacola, il Prof. Carnelutti ha commentato le relazioni del Congresso, esprimendo il suo parere sui temi in discussione. (Nella foto: il Professor Francesco Carnelutti tra l'avv. Filippo Ungaro, direttore della « Rivista Penale » e l'Avv. Nevio Magnarini di Bologna).

postato su un criterio di diritto e non su un superato criterio di bisogno. Propone che in seno alla Cassa Nazionale di Previdenza si crei una sezione malattia, decentrandone l'amministrazione e gestione in sedi periferiche sotto il controllo dei singoli Consigli dell'Ordine. L'assistenza malattia dovrà essere estesa al maggior numero possibile di assistibili, per meglio distribuire il rischio e l'onere assicurativi. Quanto ai contributi statali, ritiene che essi non potranno essere concessi prima di qualche anno; e pertanto, la categoria forense dovrà inizialmente provvedere con contributi propri se si vuole che la cassa malattia entri in funzione col 1.º gennaio 1958.

A questo punto, il Presidente del Congresso *Prof. Redenti* propone che la seduta di chiusura abbia luogo nell'Aula Magna dell'Università anziché al Teatro Comunale; l'Assemblea approva.



Un aspetto dei lavori congressuali.

L'Avv. *Antonio Bianchedi* (Bologna) prende la parola a nome degli avvocati pensionati, associandosi alle conclusioni dei relatori e plaudendo all'opera della commissione di lavoro richiama l'attenzione della classe forense sulla penosa situazione degli avvocati anzianissimi, gli ultrasettantenni che all'entrata in vigore della Cassa di Previdenza godevano di pensioni sulle 12.000 lire mensili, elevate oggi ad una media di 25.000 lire. Chiede che tale situazione venga migliorata. Il rilievo che una maggiorazione delle pensioni per gli anzianissimi costituirebbe un aggravio per i giovani è ingiusto sia perchè l'aggravio sarebbe minimo sia perchè un gesto di solidarietà dei giovani sarebbe, oltre che nobile, doveroso: sono stati infatti gli anziani che hanno voluto e creato il sistema previdenziale oggi vigente.

L'Avv. *Giorgio Cavaliere* (Varese) propone l'abolizione della Cassa di previdenza. « Tale proposta — dice l'oratore — viene fatta a tutela della Classe, della libertà della Classe, che sicuramente verrebbe compromessa da quel vincolo di dipendenza che si viene ad istituire fra l'ente di previdenza ed i singoli iscritti ».

L'Avv. *Cavaliere* conclude il proprio intervento — vivacemente contrastato dagli aperti dissensi manifestati dall'assemblea — ribadendo il proprio punto di vista in ordine all'esigenza di libertà che sconsiglierebbe nettamente l'istituzione ed il funzionamento della Cassa, che, egli dice, può equipararsi ad « una macchina statale ».

L'Avv. *Ciampa* (Napoli), dopo aver rilevato che la proposta dell'Avv. *Cavaliere* è davvero inconsueta, osserva vivacemente che la Cassa, dia o non dia i frutti che da essa gli avvocati hanno diritto di attendersi, è una incontestabile realtà. Muove, quindi, alcuni rilievi critici su varie questioni particolari trattate dalla relazione *Turchi-Santucci*. Si occupa, ad esempio, della liquidazione delle pensioni da liquidare agli avvocati che al momento della promulgazione della legge, avevano compiuti i cinquantanni; della necessità di non riferirsi alla quantità dei contributi versati per determinare la somma da liquidarsi a titolo di pensione; e di altre questioni minori.

L'Avv. *Cremona* (Agrigento), premesso che un minor numero di avvocati iscritti negli Albi consentirebbe sicuramente di liquidare una pensione maggiore agli aventi diritto, fa voti perchè venga immediatamente applicata la legge in ordine alle incompatibilità di iscrizione negli Albi stessi. Dichiarò che, sul punto, presenterà una mozione, che verrà a completare quella già presentata sul medesimo argomento dinanzi alla prima sezione del Congresso.

Segue l'Avv. *Macioce* (Roma), il quale dichiara che egli può certamente considerarsi come il più tenace oppositore alla legge del 1952. L'oratore rileva che a suo avviso bisognerebbe creare un fondo comune e non individuale e dare a tutti gli avvocati che abbiano raggiunto un determinato anno (egli propone il sessantacinquesimo) una pensione uguale. Polemizza con il collega *Berardelli* di Rieti, il quale aveva sostenuto l'opportunità della apposizione di una marca sulla carta bollata ad uso giudiziario in quanto tale progetto sarebbe in ogni caso bocciato dal Ministero delle Finanze. Propone invece che tale somma possa essere riscossa attraverso una voce aggiuntiva da riscuotersi da parte degli Ufficiali Giudiziari sulle notifiche degli atti.

Ha preso quindi la parola il Dott. *Proc. Giorgio Bernini* (Bologna) il quale si è detto spinto a questo intervento da quello precedente del collega di Varese che aveva proposto addirittura di abolire la Cassa di Previdenza. Sono stati usati — ha detto il collega *Bernini* — argomenti quali quello della libertà e della dignità della professione senza considerare che la professione si deve fare e si fa anche per le necessità quotidiane della vita. Un malinteso senso di libertà non deve condurre alla negazione di ogni forma di Previdenza, anzi per elevare lo standard professionale (e a questo punto si è richiamato alle parole del

collega avv. Vecchi, intervenuto nella discussione durante i lavori della I^a Sezione) bisogna proprio favorire le forme previdenziali e giungere a una collaborazione tra giovani ed anziani poichè necessariamente tale elevazione presuppone un ritardo nel momento iniziale del guadagno. Una sana forma previdenziale lungi dal trasformare la categoria professionale in un ente di beneficenza contribuisce ad una elevazione del tono professionale togliendo l'incentivo spesso assillante del guadagno. L'avv. Bernini ha poi sentito il bisogno di ringraziare l'Avv. Bianchedi che lo aveva preceduto per le sue commosse parole assicurandolo che la collaborazione tra giovani e anziani è sentita come una mutua necessità e dichiarando di rendersi conto come le preoccupazioni degli anziani per la sorte della Cassa di Previdenza e assistenza siano testimonianza dell'affettuosa comprensione dei maestri per i loro discepoli. Ha preso successivamente la parola l'Avv. Jacomazzi (Brindisi) il quale, dopo avere polemizzato col collega di Varese che si era dichiarato per l'abolizione della Cassa ha esaminato alcuni aspetti tecnici del problema considerando particolarmente l'opportunità che la Cassa Malattie sia amministrata e gestita da quella Previdenza che ha dato così buona prova di sé. Nel successivo intervento tenuto dall'Avv. Biga (Venezia) si è criticato nei suoi aspetti più tecnici l'intervento dell'Avv. Cattaneo. L'oratore si è dichiarato contrario al prelevamento di fondi dalla Cassa di Previdenza a favore di quella Malattie così come prospettato dall'Avv. Cattaneo e cioè attraverso il prelevamento delle quote personali per non rischiare di impoverire una fiorente Cassa di Previdenza a favore della nuova Cassa Malattie che potrà comunque funzionare a scartamento ridotto.

Data la tarda ora il Presidente Avv. Malcangi riduce la discussione a due soli successivi brevissimi interventi: quello dell'Avv. Cassani (Reggio Emilia) il quale propone che i contributi siano tutti personalizzati con l'istituzione di una marca madre e figlia e di un libretto che permetterebbe il controllo della effettiva attività professionale dell'iscritto. Da ultimo l'Avv. Manfredi (Cosenza) ha fatto un caloroso appello ai colleghi perchè concretino al più presto la nuova Cassa Malattie.

L'Avv. Moschella — Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza — ha preso quindi la parola per rispondere e chiarire le perplessità dei molti intervenuti. Salutato dall'applauso dei presenti e dal riconoscimento del Presidente della Sezione Avv. Malcangi, egli ha voluto ricordare innanzi tutto coloro che più hanno meritato della riconoscenza per la loro opera fattiva per la costruzione della Cassa di Previdenza. Premesso poi che nella soluzione dei problemi previdenziali non bisogna lasciarsi trasportare dal sentimento in quanto vi sono dei limiti giuridici e attuariari che sono invalicabili, l'oratore ha chiarito che il legislatore ha inteso non curare gli interessi dei singoli professionisti ma quello dell'intera categoria: evidentemente, la pratica attuazione di tale principio non ha potuto avvenire senza disuguaglianza di trattamento, più particolarmente sentite purtroppo proprio a carico degli avvocati anziani. Ma questi non debbono dimenticare che la soluzione è vista in funzione di una attuazione nel tempo a favore della classe forense nel suo divenire.

La fiducia generale e completa — dice l'oratore, che è attentamente seguito dall'uditorio — che tutti gli avvocati hanno voluto tributarci, dimostra, senza ombra di dubbio, che « santa è stata l'istituzione della Classe ». Si tratta ora di studiare attentamente i sistemi migliori per il perfezionamento tecnico dell'organo, che tanta importanza ha, e gli è stata riconosciuta. E' necessario, dunque, rafforzare l'ente, che deve ricevere le contribuzioni di tutti gli interessati al suo migliore funzionamento: non è ammissibile che avvocati iscritti negli Albi restino fuori dalla Cassa. La Cassa non è che l'ordine, o, se si vuole, una sua, e forse la più importante, espressione: non è possibile vedere una qualsiasi divergenza o, addirittura, una contrapposizione di interessi fra Cassa ed ordine. Per questo, tutti gli iscritti agli ordini professionali debbono aderire alla cassa, fermo restando, peraltro, che ovviamente solo chi eserciti effettivamente la professione debba e possa conservare la propria iscrizione agli Albi.

Dopo aver brevemente trattato altre questioni particolari, riferendosi espressamente ai vari interventi avuti nelle giornate di ieri ed oggi, l'Avv. Moschella assicura che la Cassa, la quale ha già fatto — come di-

mostra la fiducia espressa dai colleghi — quanto poteva, si sforzerà di sempre meglio operare per il completo raggiungimento di tutte le finalità che alla cassa sono proprie.

L'Avv. Moschella così conclude: « Ho finito, cari colleghi, perchè non posso abusare ulteriormente del tempo: questa volta, debbo veramente aver finito e finisco ringraziandovi; ringraziandovi anche per il tributo personale che avete voluto rivolgermi, ringraziandovi per me, ringraziandovi per i miei colleghi. Siamo uomini, siamo sensibili, lavoriamo veramente; lavoriamo con sacrificio di molto tempo, di molta energia. Tutto questo ha anche le sue, meschine se si vuole, ripercussioni sui nostri interessi professionali, personali. L'irrisconoscenza, l'ingratitude dei nostri colleghi, ai quali dedichiamo questo sacrificio, ci avrebbe veramente mortificato. La spontanea attestazione, perchè nessuno ha fatto niente perchè voi la faceste, del riconoscimento delle nostre fatiche, invece, ci ha riempito l'animo di gioia. Ve ne ringrazio e questo impegna me ed impegna i miei colleghi per l'avvenire. Sacrifici non ne risparmieremo, buona volontà non ne lesineremo. Il giorno in cui vi accorgerete, poichè il sacrificio e la buona volontà non bastano quando la capacità non ci sia, che quella che ci manca è la capacità, allora ci sostituirate e noi ci allontaneremo paghi del dovere compiuto, sempre riconoscenti ».

(L'assemblea applaude lungamente ed affettuosamente, festeggiando l'oratore).

« Gazzettino Forense » esce con questo numero in edizione speciale con il riepilogo di tutti i lavori congressuali e quanto il Congresso riflettente. Crede, in tal modo, di essere venuto incontro al desiderio espresso da moltissimi Colleghi nell'interesse di tutti.

III SEZIONE

Guarentigie del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione

Alla III Sezione è stato discusso il tema «Guarentigie del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione». Presiedeva l'avv. Mario Moschella di Roma; segretari gli avv.ti Giulia Lucente e Prof. Raffaele Poggeschi di Bologna.

L'avv. Moschella dichiarata aperta la Sezione dà la parola all'avv. prof. SILVIO LESSONA (Bologna) il quale è stato relatore unitamente agli avv.ti Proff. ENRICO GUICCIARDI (Padova) e CARLO MARIA JACCARINO (Napoli). Il Prof. LESSONA annuncia che per invito degli organizzatori e d'accordo coi colleghi relatori egli tratterà per tutti il tema elaborato insieme nella relazione. L'oratore enumera i tre temi principali della Sezione che sono: 1) I problemi della scelta del giudice e la discriminazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa; 2) i problemi specifici del giudizio ordinario allorché una delle parti è la pubblica amministrazione; 3) difficoltà tipiche che si incontrano nell'adire il Giudice Amministrativo. Relativamente al primo punto il relatore rileva come il cumulo delle leggi attualmente esistenti fa sì che spesso l'avvocato nel consigliare si trovi in grave imbarazzo. Giudice ordinario o istituti della Giustizia Amministrativa? Si tratta naturalmente della natura della posizione di vantaggio da tutelare. Ma giunti a questo punto: interesse legittimo o diritto soggettivo? Anche qui molte volte la distinzione è difficile e se è vero che si è formata una giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine alla scusabilità dell'errore vi sono ipotesi in cui non è chiaro se l'errore sia scusabile o meno e si profila il pericolo che nell'ipotesi negativa tutto il procedimento venga travolto. Anche il rimedio teoricamente ottimo del ricorso preventivo per regolamento di giurisdizione da esperirsi innanzi le sezioni unite si rivela in pratica di tale lunghezza da risultare gravemente nocivo all'interesse della pubblica amministrazione che è sempre rivolto ad una sollecita definizione e per converso favorevole al litigante di mala fede che vuole procrastinare l'esito della lite.

Passando ad esporre alcuni punti in ordine all'iter del processo amministrativo l'oratore ha dichiarato di dover suo malgrado osservare come la pubblica amministrazione non sia un litigante corretto ricordando gli ostacoli frapposti spesso anche solo per ottenere copie di documenti. «La Pubblica Amministrazione fa di tutto per rendere difficile la vita al cittadino contraddittore». E così dicendo ha pure osservato che alla Pubblica Amministrazione non vengono applicate le norme contenute invece nel Codice di Procedura Civile relative alla lealtà del contraddittorio.

In ordine ad un altro punto di estremo interesse il Prof. Lessona ha lamentato che mentre i termini del processo amministrativo, che sono tutti natural-

mente perentori, postulano l'esistenza di un dies a quo di assoluta certezza, abbiamo invece una decorrenza che secondo le norme in vigore procede dalla data in cui l'interessato è venuto a conoscenza; e ciò crea uno stato di grave confusione per la certezza di tutto il procedimento. Il Prof. Lessona ha poi toccato il problema delle prove nel Procedimento Amministrativo per l'ammissione delle quali è oggi necessaria una decisione del Consiglio di Stato su proposta di uno dei relatori, e ha chiuso così la parte tecnica del proprio intervento introdut-



L'Ufficio di Presidenza della III Sezione (da sinistra a destra la Dr. Proc. Giulia Lucente (Bologna) Segretaria, l'Avv. Moschella (Roma) Presidente, l'Avv. Raffaele Poggeschi (Bologna) Segretario.

tivo. Egli ha invitato quindi i presenti a proporre osservazioni e proposte di riforme facendo voto che dalla Sezione e dal Congresso esca una mozione che rompa l'alto sonno della Pubblica Amministrazione.

La Dott.ssa MARIA RIVALTA (Roma) rileva che, a suo avviso, esiste già, nel diritto vigente, l'obbligo per la Pubblica Amministrazione, di motivare i propri atti. Comunque, si dichiara d'accordo sulla opportunità di considerare la motivazione addirittura come requisito formale dell'atto amministrativo. E la motivazione deve essere «oltre che giuridica, anche in fatto»; contemporanea all'emanazione dell'atto.

A questo punto, il Presidente della Sezione annuncia che S. E. Macchia, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, ha chiesto di prendere la parola. Invita, pertanto, S. E. Macchia a prender

posto nella tribuna. (L'Assemblea accoglie S. E. Macchia con un cordiale applauso).

S. E. MACCHIA, dopo aver rivolto un caldo saluto al Presidente della Sezione ed ai chiarissimi estensori della relazione, si pone di fronte ai complessi problemi della Giustizia Amministrativa, nei rapporti con la giurisdizione ordinaria. A proposito della «scorrettezza» della P.A., lamentata precedentemente dal Prof. Lessona, l'oratore dichiara che, come tutti sanno, il Consiglio di Stato ha sempre tentato di **correggere** il comportamento della P.A. proprio attraverso quelle decisioni interlocutorie, di cui lo stesso Prof. Lessona ha avuto modo di occuparsi nel suo lucido intervento. Lo stesso Consiglio di Stato ha pure avuto occasione di pronunciarsi ripetutamente su varie questioni e difficoltà pratiche,

che, quindi, possono considerarsi, almeno in gran parte, superate. L'oratore spende infine una parola a favore del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che offre sicuramente le più ampie garanzie e, d'altra parte, costituisce spesse volte l'unico rimedio consentito al cittadino per superare la perentorietà dei termini per il ricorso giurisdizionale.

Dopo che il Presidente della Sezione ha ringraziato S. E. Macchia per il gradito intervento ai lavori congressuali, prende la parola l'avv. MARIO VITTORIO PELLIZZA (Voghera), il quale si associa, **toto corde**, a quanto i precedenti oratori hanno detto a proposito della scorrettezza della P.A., che non trascura di avvalersi dei più diversi espedienti pur di non consentire la più sollecita definizione dei giudizi in cui la stessa P.A. è parte. Causa di questo stato di cose è, secondo l'oratore, il fatto

che la P.A. non viene posta sul medesimo piano del cittadino.

L'avv. Pellizza si occupa particolarmente dei problemi relativi alla notificazione degli atti alla P.A. nonché alla esistenza del c.d. Foro Erariale. A suo avviso (e l'Assemblea approva, applaudendo), è necessario abolire le norme eccezionali che derogano alla competenza per territorio, in favore della pubblica amministrazione. E' pure necessario far luogo all'emanazione di poche disposizioni chiare, che valgano ad eliminare tutte le incertezze che oggi sussistono relativamente alla legittimazione passiva (ad *causam* e ad *processum*) della P.A. L'avv. Pellizza conclude il suo intervento, proponendo l'abolizione della Giunta Provinciale Amministrativa, che consente l'assurdo di affidare alla P.A. l'esame di ricorsi presentati contro la stessa P.A. Alla Giunta Provinciale Amministrativa andrebbero sostituiti i Tribunali regionali Amministrativi, che dovrebbero decidere in prima istanza.

Prende, quindi la parola l'Avv. ALBINI (Bologna) il quale rileva le complicazioni dell'attuale sistema nel campo delle procedure amministrative dichiara di battersi per una proposta completa. Guicciardi — egli dice — propone innanzi tutto che si stabilisca legislativamente di escludere ogni equipollente delle notificazioni. Oltre a ciò che la pubblica amministrazione dichiara in ogni caso su quali articoli di Legge si fondi il proprio potere; che indichi la competenza del Giudice e gli obblighi fiscali. L'oratore ha dichiarato l'inutilità di ogni commento a proposito di queste piccole ma profonde innovazioni nelle procedure amministrative perchè già ampiamente illustrata dalla relazione. Si tratta di problemi di fondo che sarebbe opportuno venissero affrontati con una legge organica, poichè ulteriori leggi particolari in questo campo, non farebbero che moltiplicare l'infinità di disposizioni che rendono oggi così incerta la giustizia amministrativa. Il Prof. Albini ha voluto particolarmente intrattenersi sul problema della distinzione tra diritti soggettivi perfetti e interessi legittimi od occasionalmente protetti, rilevando come, dalla legge del 1865 si sia avuta una moltiplicazione di leggi interpretative in proposito. Altro problema di fondo toccato dall'oratore, è stato quello relativo alla limitazione del potere di decisione del Giudice ordinario e del Giudice amministrativo reciprocamente. Egli ha asserito che bisogna scalzare tale limitazione che compromette gravemente la possibilità di rendere giustizia al cittadino in tempo sufficientemente rapido. Il Prof. Albini ha terminato proponendo che il Congresso, così come per la procedura civile a Trieste, esprima una commissione di studio che proponga una legge organica ed unitaria in cui inserire tutte le riforme necessarie. Egli ha indicato le più urgenti e vitali riforme: la eliminazione di tutte le giurisdizioni speciali e l'istituzione dei Tribunali regionali amministrativi; e ciò allo scopo di garantire il cittadino contro il moltiplicarsi di tali giurisdizioni che, soprat-

tutto in vista dell'istituzione dell'ente Regione minacciano di divenire numerosissime.

Dopo l'intervento dell'Avv. ALFONSO CONTE (Bologna) il quale ha sottolineato particolari aspetti negativi dell'attività della Pubblica amministrazione è seguito quello dell'Avv. PONDRELLI (Bologna) che ha lamentato il conservatorismo imperante in Italia nell'ambito dell'amministrazione, la quale si sente menomata allorchè deve subire una contestazione. L'oratore conclude propugnando una parità di diritti in giudizio fra il cittadino e la pubblica amministrazione, talchè dovrebbe scemare ogni differenza fra Giustizia amministrativa e giurisdizione ordinaria.

A questo punto interviene il Prof. JACCARINO (Napoli), non in qualità di relatore, bensì quale partecipante al Congresso; egli si sofferma in particolare sulla relazione del Prof. Guicciardi. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato e la notifica del ricorso ai contro interessati nel giudizio davanti al Consiglio di Stato presenta degli svantaggi notevolissimi non tanto per il ricorrente, quanto per i contro resistenti; infatti, quanto a quest'ultimo problema il Consiglio di Stato consente l'integrazione del ricorso stesso in ogni momento del processo amministrativo, purchè il ricorso sia stato notificato almeno ad un contro interessato. Orbene gli altri contro interessati si potrebbero trovare iugulati nelle loro difese sul piano processuale e inoltre, lo stesso rapporto sostanziale amministrativo verrebbe a subire delle turbe non indifferenti. Quale esempio l'illustre oratore cita quello dell'impugnazione di un pubblico concorso: i vincitori cui non sia stato notificato il ricorso si trovano esposti ad un annullamento senza averne praticamente saputo nulla.

Un altro esempio in cui la tutela del ricorrente si trova in netto contrasto con quella di altri privati cittadini resistenti è quello del già citato ricorso straordinario al Capo dello Stato; questa forma di impugnazione trova luogo nel nostro ordinamento giuridico per la miseria degli impugnanti o come forma di rimedio al decorso del termine per un normale ricorso in Giustizia amministrativa. Se quindi, questo rimedio straordinario può portare dei vantaggi cospicui a costoro, di converso provoca degli svantaggi enormi agli altri resistenti, che una volta trascorsi i sessanta giorni necessari per il ricorso ordinario, possono legittimamente pensare che gli eventuali vizi dell'atto amministrativo, cui sono interessati, siano stati sanati. L'oratore conclude postulando la necessità di non dimenticare che non è sufficiente tutelare il ricorrente in giustizia amministrativa, ma è necessario altresì aver cura degli interessi degli eventuali privati contro interessati.

Il Presidente concede ora la parola all'Avv. BASSANI (Milano) che anch'egli lamenta l'inesistenza di guarentigie contro la pubblica amministrazione: nessun termine preciso per i ricorsi giurisdizionali, nessun requisito di validità degli atti amministrativi, nessuna precisazione dei vizi degli atti stessi; inoltre lo Stato debitore non ha alcun termine di pagamento e, sovente, non paga interesse al-

cuno. O, prosegue l'Avv. Bassani, vi sono leggi drasticamente sfavorevoli al cittadino, ovvero la legge stessa è interpretata in modo tendenzioso e partigiano.

In altre parole nel campo amministrativo manca la certezza del diritto; dopo aver citato singolari disarmonie in leggi similari l'oratore conclude affermando che è necessario distruggere le leggi dello Stato forte e del cittadino debole, che soltanto dalla Classe forense può sorgere lo stimolo a questo colossale lavoro e che le affermazioni ed i voti fatti per le guarentigie del cittadino contro la pubblica amministrazione dovranno essere iterate nei futuri Congressi della Classe forense.

Segue l'Avv. EMANUELE FLORA (Trieste) il quale lamenta che l'attività ed il comportamento della P.A. siano improntati, in ogni occasione, al più smaccato paternalismo. Ed il paternalismo non è prodotto del fascismo, ma è addirittura nato con il Regno d'Italia. Certo — dice l'oratore — se riuscissimo a far convertire in leggi operanti le proposte dei nostri relatori, avremmo compiuto un primo ed importante passo verso la trasformazione dello Stato. E' necessario che il cittadino venga protetto dalla legge e non da commendatizie più o meno autorevoli — afferma l'oratore, vivamente applaudito —. Scendendo a trattare alcuni problemi particolari, l'Avv. Flora esprime qualche dissenso su alcuni punti particolari della relazione oggetto della discussione. Dichiarò, inoltre, che è d'accordo sulla necessità che la motivazione degli atti amministrativi venga considerata parte integrale dello stesso atto. Esprime l'avviso che è assolutamente necessario armonizzare le norme del procedimento amministrativo con quelle contenute nel Codice di rito Civile: anche le norme del Procedimento Amministrativo — conclude l'oratore — debbono essere liberate dallo spirito paternalistico fino ad oggi imperante.

Prende, quindi, la parola l'Avv. MARIO ANGELICI (Bologna) il quale premette di essere d'accordo con S.E. Macchia nel riconoscere che il Consiglio di Stato ha tentato di correggere, nei limiti del possibile, i difetti insiti nell'ordinamento amministrativo. Tali difetti, però, continuano ad esistere e sono particolarmente gravi. L'oratore si associa, quindi, alla proposta del collega Avv. Albini di Bologna per la creazione di un Codice di Diritto Amministrativo, che varrebbe sicuramente a semplificare e magari ad eliminare moltissime perplessità nelle quali si imbattono continuamente i cultori del Diritto Amministrativo. Per quanto concerne l'abolizione della Giunta Provinciale Amministrativa, abolizione sollecitata da molti degli intervenuti al dibattito, l'oratore ritiene trattarsi di problema estremamente difficile, soprattutto su un piano pratico. Ben venga, dunque, quando sarà possibile, l'istituzione dei tribunali regionali, ma fino a quando non sarà possibile sostituire l'attività di detti tribunali a quella delle Giunte Provinciali Amministrative, si provveda a disciplinare e riformare opportunamente il procedimento dinanzi alle stesse giunte. Si tratta di una *piccola riforma* — dice l'oratore —, ma particolarmente opportuna (*voce: deve passare la grande riforma*).

Prende poi la parola l'Avv. STOPPANI (Roma) il quale ponendosi la domanda se il Congresso voglia intentare un processo alla Pubblica Amministrazione anziché studiare i sistemi per attuare la garanzia del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, spezza una lancia in difesa dell'operato di questa ultima. L'oratore afferma che egli nell'espletamento della sua attività professionale non ha avuto modo di riscontrare, tranne qualche caso di carattere eccezionale, delle manifestazioni di slealtà da parte dei colleghi dell'Avvocatura dello Stato, e per quanto riguarda i funzionari dello Stato non si può non tener presente, la condizione non sempre felice, nella quale essi assolvono il loro compito. L'Avv. Stoppani espone il suo avviso secondo il quale i numerosi difetti lamentati dai precedenti oratori sono da ricercarsi invece nella scarsa funzionalità delle leggi attualmente in vigore, molte delle quali risalgono ad un secolo fa. Egli conclude invitando il Congresso a voler sollecitare l'attuazione della riforma della Pubblica Amministrazione e quella dei Tribunali Amministrativi, i cui progetti da circa dieci anni sono in elaborazione, e purtroppo non saranno tramutati in leggi se non dopo la fine dell'attuale legislatura.

L'Avv. UMBERTO LOMBARDI (Roma) rileva la incongruente mancanza del secondo grado per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato. E tale mancanza di un grado di appello è tanto più grave oggi, quando ormai ogni altra attività giurisdizionale, compresa quella dei Tribunali di Assise, l'ha attuato.

Prende quindi la parola l'Avv. DE GRISOGONO (Trieste) il quale si dichiara d'accordo con la relazione sia nella diagnosi degli inconvenienti che affliggono il Processo Amministrativo che nell'indicazione dei mezzi per risolvere tali inconvenienti. Rileva però che un punto non toccato dalla relazione, tuttavia di grande interesse, è il problema dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, che fa parte del tema sulle guarentigie del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione. Vi è ad esempio il tema dei pubblici appalti a proposito del quale si nota una regolamentazione nella quale i diritti dei cittadini sono in posizione di estrema ingiusta disuguaglianza rispetto a quelli della Pubblica Amministrazione. Formula pertanto un voto: che nei rapporti patrimoniali di diritto privato i cittadini siano portati su di un piano di parità con la Pubblica Amministrazione e che vengano abolite tutte le norme ad esclusivo vantaggio della Pubblica Amministrazione stessa.

Ultimo intervenuto della serata è stato l'Avv. ALFONSO MARCHI (Pordenone) il quale si è dichiarato favorevole al mantenimento del ricorso straordinario così come strutturato. Ha vivacemente criticato invece la Giunta Provinciale Amministrativa nella sua veste di Giudice in materia di ricorsi elettorali dato che il Prefetto che presiede la Giunta è organo del potere esecutivo e pertanto non fornisce sufficienti garanzie di imparzialità come potrebbero dare i Tribu-

nali ordinari. Si dichiara pure favorevole alla Commissione di studio da designarsi.

Alle ore 19,15 il Presidente Avv. Moschella rinvia la discussione al giorno successivo.

I lavori della III Sezione sono proseguiti il 25 settembre.

Prende la parola l'Avv. BIANCO MENCOTTI (Padova) che dichiara di voler trattare un argomento che ancora non ha formato oggetto di esame nelle sedute congressuali. Si riferisce specificamente ai tribunali militari. Ricorda come al I Congresso di diritto penale militare che ebbe luogo a Padova venne a lungo trattato e discusso l'argomento delle Corti d'Appello militari e la Presidenza Tecnica del Tribunale militare. L'oratore dà notizia di un progetto di legge che già sarebbe stato elaborato, il quale esamina tali questioni, sia sulla

D'accordo con il Presidente della sezione avv. Moschella, ravvisandosi tale opportunità, la mozione viene trasferita alla sezione che si interesserà della procedura penale.

Prende poi la parola l'Avv. GOFFREDO GRASSANI (Bologna). Egli inizia elogiando la completezza delle relazioni presentate e precisa l'importanza preminente degli aspetti sostanziali su quelli procedurali dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Esamina lo sviluppo storico di tali rapporti, rilevando che il problema della tutela amministrativa è già stato legislativamente risolto mediante la attribuzione al Consiglio di Stato di funzioni giurisdizionali. La carenza di guarentigie non è quindi attribuibile ad una diversa natura degli organi di giustizia amministrativa, ma alla organizzazione tecnica e funzio-



Il Presidente del Congresso Avv. Redenti, i segretari Avv. Salminci, Mauceri, Chersi e i Presidenti di Sezione Avv. Magrone, Moschella, Malcangi e Altavilla. Manca l'Avv. Brugnattelli, Presidente della IV Sezione.

Presidenza dei Tribunali militari che sulle Corti d'Appello. E' assurdo — egli dice — pensare che i Tribunali militari giudichino in modo inappellabile sul fatto. Nel dare atto della massima buona volontà degli Ufficiali Superiori preposti attualmente alla Presidenza dei Tribunali militari non può non rilevarne la incapacità tecnica.

Deplora inoltre, come un recente provvedimento abbia disposto i vari trasferimenti di carceri militari accentrando i detenuti presso penitenziari militari dislocati in località lontane dalle sedi dei Tribunali militari rendendo così difficile l'intervento della difesa in fase di istruttoria e dell'assistenza sia per i difensori di fiducia che per i difensori di ufficio i quali finiscono con il vedere i propri raccomandati solo la mattina del dibattimento. Non esita a definire questa una forma di denegata giustizia e richiemandosi a vari ordini del giorno espressi dai Consigli forensi di varie parti d'Italia, presenta alla Presidenza una mozione sugli argomenti che egli ha trattato.

nale del processo amministrativo. Ciò può riassumersi nel problema della « scelta del giudice » e nella organizzazione tecnica del processo, con la identificazione delle singole posizioni di vantaggio lese; problema che si è via via aggravato, avendo l'ordinamento giuridico parzialmente superato la tradizionale tripartizione dei poteri. E' soprattutto la trasformazione dello Stato in imprenditore che ha fatto venir meno tale tripartizione: si sono creati numerosissimi enti pubblici economici dotati di larghissimi ed imprecisati poteri, la cui identificazione è incerta ed è comunque lasciata alla dottrina ed alla giurisprudenza. Ne consegue uno stato di arbitrarità ed incertezza di cui fa le spese il cittadino. Propone quindi la emanazione di una legge fondamentale organica che stabilisca i mezzi dell'azione amministrativa, gli organi preposti alla realizzazione, nonché la misura esatta delle singole limitazioni ai singoli diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Segue l'Avv. SIGFRIDO COPPOLA (Bologna) che esordisce rilevando che il cittadino si trova in uno stato di grave inferiorità di fronte alla P.A. e quindi ritiene opportuno che il Congresso approvi le proposte dei relatori. I punti da risolvere legislativamente sono i seguenti: motivazione dei provvedimenti, con indicazione del termine per ricorrere e notifica ai diretti interessati. Insiste sulle difficoltà che il cittadino attualmente necessariamente incontra per procurarsi il testo integrale dei provvedimenti contro cui intende ricorrere, con conseguente perdita del termine e pone l'accento sulla difficoltà di individuazione, in molti casi, dei provvedimenti definitivi.

Egli riferisce alcuni esempi pratici a testimonianza della lungaggine dei ricorsi gerarchici colle difficoltà che ne conseguono: nomine di commissari prefettizi che, anche se annullate poi dal Consiglio di Stato, restano in carica per tutto il tempo necessario alla emanazione del provvedimento. Tutti questi inconvenienti potrebbero essere definitivamente risolti mediante la sollecita ed indilazionabile istituzione dei Tribunali Regionali Amministrativi.

L'Avv. ANTONIO BIGA (Venezia) dà notizia di una comunicazione dell'Avv. ZIRONDA di Venezia che riguarda le notifiche dei ricorsi delle citazioni della Pubblica Amministrazione; e la esecuzione nei confronti delle Amministrazioni statali. Sul primo argomento si rimette a quanto esposto nelle relazioni. Sul secondo argomento si sofferma invece, ad esporre la proposta dell'Avv. Zironda. Questi ritiene opportuno che venga demandato alle Corti di Appello in Camera di Consiglio, sentito il P.M. di emettere una « esecutività » dei mandati contro la P.A.

L'Avv. MARIO BONESCHI (Milano) esordisce affermando che il voto per la istituzione dei tribunali regionali amministrativi non può essere altro che unanime. Dichiarò di volersi soffermare su alcuni aspetti di questo tema. Correggendo quanto da lui precedentemente affermato e scritto segnala la esistenza di ben quattro progetti di legge sulla istituzione dei Tribunali regionali amministrativi. L'ultimo progetto Lucifredi-Lessonà è già passato al vaglio delle competenti commissioni. Un punto dello stesso progetto che ha incontrato e sollevato notevoli perplessità è quello che concerne il potere dei tribunali regionali amministrativi di annullare, in determinati casi, provvedimenti emessi dai poteri centrali: ostacoli di ordine generale per la risoluzione di questo punto non vi sono, quelli di ordine particolare possono essere risolti. A suo modo di vedere una circostanza di non facile risoluzione sarà quella del reclutamento dei Magistrati da proporre a questi nuovi organi. Sulla distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa — argomento da lui approfondito — egli afferma che i tempi sono maturi per le riforme necessarie già elaborate dalla dottrina più recente. Si tratta solo — egli ha affermato — di trasfondere le idee proposte dalla dottrina in complete norme legislative.

A questo punto l'oratore è passato a trattare un altro argomento: quello che riguarda la branca del così detto « diritto economico ». Questa sezione del diritto è nata « per eccezione », per stratificarsi poi in maniera caotica: si tratta, ed è urgente, di elaborare tutta questa materia, precisando concetti che sono già apparsi in dottrina ma ancora ignorati dalla giurisprudenza. Così la distinzione fra « Enti economici » ed « enti di coordinamento » molto diversi per natura e funzione. Insiste sulla necessità del coordinamento di tutta questa materia, cosa che si prospetta necessaria ed urgente per la tutela del cittadino nei confronti della P.A., affinché, qualsiasi sia o possa essere il grado di interventismo o dirigismo economico dello Stato, la P.A. non si metta mai al di sopra delle Leggi.

Ha preso quindi la parola l'avv. MARIO PEPE (Napoli) il quale richiamandosi alla relazione Guicciardi in ordine alla possibilità di ovviare all'inconveniente della difficoltà di individuare l'organo del P.A. con l'obbligatorietà di indicare nell'atto stesso l'organo a cui ricorrere, rileva che in molti casi ciò è impossibile sottolineando l'ipotesi del risarcimento del danno provocato da dipendente della P.A. Sul tema più generale della necessità di porre sul piano di parità i rapporti fra cittadini e P.A. fa voti affinché sia resa obbligatoria ed operante la norma che stabilisce l'obbligo della Pubblica Amministrazione di rispondere esplicitamente a tutte le istanze dei cittadini.

Il successivo intervenuto Avv. BUCCIARELLI (Roma) ha sostenuto la necessità di una riforma del contenzioso tributario sostenendo peraltro che l'opera diurna degli avvocati ha già portato ad una parziale modifica sia attraverso la giurisprudenza formatasi innanzi alla suprema Corte sia attraverso i Congressi. Occorre infatti richiamare l'attenzione del Congresso sul fatto che quello svoltosi a Trieste, esprimendo dei voti in tema di contenzioso tributario, ottenne immediate soddisfazioni in merito a due proposte e cioè quella relativa al potere del solo avvocato di autenticare la sottoscrizione del cliente per il conferimento del mandato defensionale innanzi alle commissioni tributarie e quella relativa al rispetto del contraddittorio da parte degli uffici fiscali. Anche in tema di motivazione degli atti di accertamento si è già molto ottenuto in quanto è stato fatto obbligo agli uffici fiscali (purtroppo soltanto in tema di imposte dirette) di motivare la richiesta del tributo. Altro grave problema è quello relativo alla iscrizione provvisoria in materia di tributi diretti. Occorre unificare ai criteri di iscrizione provvisoria affinché non si ripetano iscrizioni totali in taluni casi e percentuali in altri.

Il Presidente Avv. MOSCHELLA ha comunicato a questo punto ai presenti l'arrivo del Giudice costituzionale Prof. JAEGER al quale ha porto il saluto a nome di tutto il Congresso.

Ha risposto il Prof. JAEGER il quale ha detto:

« Sono stato provocato, cari colleghi, e bisogna che ringrazi il cortese Moschel-

la e anche voi del saluto che mi avete rivolto.

Voi forse potete considerare, e avreste anche ragione, questa mia presenza un po' come un atto di debolezza nel senso che chi ha fatto l'avvocato per 30 anni, anche se temporaneamente ha lasciato la toga dell'avvocato per un'altra toga, non può lasciare che si adunino in una città gloriosa per gli studi come Bologna, 300-400 colleghi di tutta Italia senza sentire il bisogno di affacciarsi, se non altro per rivedere tanti cari amici. E davvero è stato questo il primo impulso, che mi ha spinto a venire fra voi.

Ma c'è anche un'altra ragione, che ho accennato alcuni giorni fa a Varenna, ed è questa: che non penso affatto che il nostro ufficio imponga che ci si debba chiudere in una specie di torre d'avorio e non si possa cercare di rendersi conto direttamente e costantemente delle aspirazioni, dei nuovi sentimenti, delle nuove correnti di idee che sorgono e si dibattono, specialmente in una classe scelta e preparata come quella degli avvocati.

Quindi accanto al bisogno sentimentale, c'è anche un vivo desiderio di tenere me e attraverso me anche i miei colleghi di oggi aggiornati su quei problemi e sul modo di impostarli e di risolverli che interessano particolarmente la classe forense, quella classe alla quale, come sapete, ho appartenuto per tanti anni e della quale e per il cui lavoro sento una nostalgia tanto viva e struggente » (applausi).

Il successivo intervenuto Prof. MAS-SART (Pisa) ha vivacemente criticato la consuetudine di reclutare il Consigliere di Stato tra i funzionari della P.A. Il Consiglio di Stato, ha detto, oggi serve solo come premio per qualche funzionario già capo gabinetto di qualche ministro. L'oratore si è detto d'accordo con il principio della costituzione di Tribunali regionali amministrativi proponendo che dalla costituenda commissione venga studiato il modo di reclutamento di tali Magistrati.

Ha preso la parola il Prof. EDGARDO BORSELLI (Milano) il quale con un brillante ed originale intervento ha voluto affrontare un tema del tutto nuovo per la sezione. Egli si è detto preoccupato della futura applicazione da parte dello Stato delle norme oggi in vigore in relazione all'attività nucleare. L'oratore ha sostenuto l'impossibilità a proposito degli eventuali danni provocati appunto da tali attività di rimanere nel quadro delle norme privatistiche costringendo così la P.A. a dare di volta in volta in caso di danni la prova di aver fatto tutto il possibile per tutelare il cittadino; il che porterebbe ad una inammissibile ingerenza del Tribunale ordinario nell'esame tecnico dei mezzi usati dalla P.A. Richiamandosi ai concetti già espressi dal Di Gennaro si dichiara d'accordo con il principio della socializzazione della responsabilità della P.A.

Nel successivo intervento l'Avv. STRAUDI (Bolzano) ha sostenuto che per la certezza della tutela delle garanzie del cittadino si dovrebbe poter convenire in giudizio lo Stato come tale senza altra o ulteriore precisazione; che con la noti-

ficazione della citazione allo Stato dovrebbero essere salvati tutti i termini anche in caso di incompetenza del Giudice adito; che il libro terzo del C.P.C. dovrebbe essere applicabile anche nei confronti dello Stato salva l'impignorabilità dei beni demaniali.

Ha preso quindi la parola il relatore Prof. GUICCIARDI (Padova) il quale ha dichiarato di parlare come congressista facendo la proposta concreta a proposito della dibattuta questione del « solve et repete », che l'avvocatura dello Stato sia autorizzata a chiedere che per la prosecuzione del giudizio sia esercitato il principio del « solve et repete » obbligando così il giudice a deliberare intorno alla fondatezza della domanda e venendo così a cadere il principio del « solve et repete » stesso così come oggi formulato. L'oratore si era richiamato in proposito ad una recente giurisprudenza che aveva stabilito che nel caso di fondatezza manifesta « prima face » si potesse derogare anche al principio stesso.

Il successivo intervenuto Prof. D'ONOFRIO (Napoli) ha trattato il tema dell'istituto del Ministro Giudice criticandolo vivacemente.

A questo punto il Presidente MOSCHELLA, dà la parola ai relatori, i quali si occuperanno separatamente, dei tre diversi argomenti oggetto della relazione presentata al Congresso.

Prendendo la parola, il Prof. SILVIO LESSONA (Bologna) dichiara « di essere stato un oratore innocuo, perchè, occupandosi di un problema generale, non ha avuto l'opportunità di toccare argomenti scottanti ». Ecco perchè, la parte della relazione a lui affidata non è stata oggetto, praticamente, di critiche.

L'oratore si dice lieto del fatto che la discussione sia uscita « extra moenia », nel senso che gran parte degli oratori intervenuti si sono prevalentemente occupati dell'organizzazione della amministrazione. Ciò dimostra — dice l'oratore — che ora mai non esiste una stretta linea di demarcazione tra diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, che è appunto scienza dell'organizzazione amministrativa. Dimostra che tutti gli avvocati d'Italia sentono profondamente il problema delle fondamentali riforme di struttura da attuare. « La Costituzione — continua l'oratore — è, purtroppo, manchevole: meglio, la Corte Costituzionale, soprattutto, non può che svolgere attività repressiva e non sostitutiva, nel senso che la possibilità di sindacare la legittimità del comportamento della P.A., ma non di sostituirsi ad essa quando sia necessario: quando, cioè, la P.A. non provveda e dimostri di non voler provvedere ». Occupandosi, in particolare, delle dichiarazioni dei vari colleghi intervenuti al dibattito, il Prof. Lessona osserva che gran parte delle proposte avanzate possono ritenersi accettabili.

A proposito della « scorrettezza » della P.A., l'oratore rileva e conferma che il male esiste ed è grave: ed è un male che non può essere sicuramente sanato dal solo, e spesso efficacissimo e salutare, intervento del Consiglio di Stato, la

cui giurisprudenza, fra l'altro, come la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, non può non essere mutevole; « non vi sarebbe niente di peggio che la cristallizzazione del pensiero dei giudici », afferma il Prof. Lessona. E', quindi, necessario che intervenga prontamente e chiaramente il potere legislativo — che non deve acquitarsi alle prese di posizione del potere esecutivo —, rendendosi interprete di quello che è il sentire comune e, soprattutto, di quanti, come gli avvocati, hanno occasione di scorgere ed apprezzare i gravissimi difetti e le scorrettezze della P.A. L'oratore si dichiara d'accordo con i colleghi Grassani e Boneschi, i quali hanno insistito perchè si faccia luogo ad una maggiore semplificazione nella individuazione di quella che è la natura e di quelli che sono i compiti degli enti economici. Osserva — con particolare vivacità — che il comportamento dell'Amministrazione — che ha cura d'anime, secondo la definizione del Prof. Redenti — non può che essere quello dell'« Homo aeticus », e, quindi, di certo non paragonabile all'attività che, in un certo senso, può svolgere il privato cittadino nella difesa dei propri interessi individuali. Il Prof. Lessona si dichiara convinto della necessità di far luogo alla abolizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che non offre garanzie, ove si consideri che la P.A. ha addirittura la possibilità « di tenersi nel cassetto i ricorsi, senza darne alcun conto ai presentatori ». Pure abolito deve essere, secondo il Prof. Lessona, il ricorso gerarchico, che si risolve, praticamente, in una inutile perdita di tempo. Il Prof. Lessona, infine, osserva che la limitazione del potere del giudice ordinario sugli atti amministrativi non ha più alcuna ragione d'essere, e forse non ne ha mai avuta, dettata soltanto dal bisogno, espresso soprattutto dagli illuministi, di distinguere nettamente i tre poteri di cui si compone lo Stato. Il Prof. Lessona così conclude: « i problemi che sono stati trattati in questo Congresso sono in parte di vastissima portata e in parte di modesta portata. Io penserei che il voto che deve uscire da questo Congresso avesse due mete: una meta lontana, vasta, ampia, la riforma degli istituti di giustizia amministrativa; una meta più modesta, più concreta, più attuabile: la istituzione dei Tribunali regionali amministrativi e quelle correzioni al sistema processuale che oggi si impongono. Se ne avessi autorità vorrei pregarvi che il voto che uscirà da questo Congresso sia un voto veramente grande e solenne. Bisogna che chi ha la responsabilità della vita politica del nostro Paese si renda conto che gli avvocati — e sia detto senza retorica, della Giustizia, — vogliono, fermamente vogliono, che la Giustizia amministrativa sia quale deve essere in un Paese civile ». (L'assemblea applaude vivamente all'indirizzo dell'illustre oratore, il quale viene complimentato da tutti i Congressisti).

Prende, quindi, la parola il Prof. CARLO MARIA JACCARINO (Napoli) il quale si occupa della seconda parte della relazione presentata al Congresso. Il Prof. Jaccarino tratta, pacatamente e

con rara efficacia persuasiva, dei vari argomenti di cui si sono occupati gli intervenuti al dibattito. In particolare, si dichiara d'accordo con quanto è stato osservato a proposito della « scorrettezza » cui qualche volta ricorre la P.A. nella tutela dei propri interessi, nonché a proposito dello spirito paternalistico che anima la stessa P.A. ed i suoi funzionari. Si augura, pertanto, che si faccia al più presto luogo a quelle riforme di struttura tanto sollecitate ed ormai indilazionabili. In particolare, si dichiara d'accordo con i vari oratori intervenuti sulle questioni relative al foro erariale, alla giunta provinciale amministrativa, all'esecuzione delle decisioni contro la pubblica amministrazione, ecc. Rileva che la relazione presenta certamente qualche lacuna in ordine alle questioni relative al contenzioso tributario, ma trattasi, ovviamente, di lacune inevitabili in una relazione che deve occuparsi di tanti, e tutti gravissimi e fondamentali, problemi.

L'oratore osserva, inoltre, che pochi, ed addirittura nessuno, hanno ritenuto di occuparsi, intervenendo al dibattito, di argomenti impegnativi, come quelli relativi all'assunzione delle prove, alle azioni possessorie e di manutenzione contro la P.A., all'esecuzione forzata contro la stessa P.A.; ma il Congresso — dice l'oratore — non ha certo dimenticato questi problemi. « Potremmo fare, dice il Prof. Jaccarino, moltissime proposte. Alcune le abbiamo fatte, altre no, ma non perchè non sentiamo l'importanza e la urgenza della risoluzione di tutti i problemi. La ragione sta nel fatto che il nostro è un tema limitato, potremmo dire tecnico-processuale ».

L'oratore, così conclude il suo intervento: « Noi non possiamo fare delle proposte specifiche, concrete sui singoli punti. Non possiamo andare a dire: abolite il limite di revocabilità, abolite le divisioni funzionali nelle organizzazioni dello Stato, abolite la distinzione fra diritto ed interesse che esiste nella Costituzione. Noi dobbiamo prenderci il diritto amministrativo così com'è, dobbiamo cercare, almeno per il momento, di trovare un accomodamento. Ecco perchè, pur dividendo in pieno i vostri desideri di rinnovamento e di moralizzazione, credo che dobbiamo fare delle proposte concrete, dobbiamo tener presente che l'ordinamento giuridico si evolve, non è qualcosa di morto in cui si può inserire una disposizione che ci risolva il caserello concreto che ci fa comodo. Dobbiamo, quindi, andar cauti ed allora possiamo chiedere modifiche, in quanto siamo sentite e la situazione dell'ordinamento giuridico sia idonea a riceverle. Signori del Congresso, il nostro è il primo Congresso forense che si occupa di questi problemi. Se il vostro Presidente non avesse avuto altri meriti dogmatici, scientifici, di organizzatore, di uomo, avrebbe certamente il merito di avere indicato all'Italia ed alla classe forense un problema che finora non era stato particolarmente sentito. Io penso che segnalare questi problemi come punti di partenza, come basi di orientamento per future conquiste possa costituire guiderdone no-

tevole per le vostre fatiche e, modestamente, anche per le nostre fatiche». (*La assemblea applaude calorosamente*).

Il Presidente si alza a ringraziare il Prof. Jaccarino.

Prende la parola, salutato da applausi, il relatore Prof. GUICCIARDI (Padova) affermando, anzitutto che le sue impressioni sui lavori del Congresso sono nel complesso positive. Vi sono tuttavia state, e non potevano non esserci, anche delle mende; specie per il fatto che troppo vasto è stato il campo affrontato dagli intervenuti — troppa carne al fuoco —. Ma riconosce che l'errore è stato degli organizzatori e, a sua volta, l'errore di questi, sarebbe stato provocato da lui stesso. Gli interventi hanno poi allargato il campo ulteriormente. E' poi passato a trattare della eccessiva facilità con cui si è parlato dell'abolizione di questo o quello istituto di giustizia amministrativa: a suo parere non bisogna indulgere a questa facile suggestione abolizionistica. Così egli pensa che le leggi attuali per quanto antiche — come quella del 1865 — siano da mantenere in vigore, considerato il fatto che le leggi nuove... non vengono. Pensa anche che il Consiglio di Stato vada mantenuto con le sue attuali funzioni, anziché attribuirne i compiti alla Magistratura ordinaria (come qualcuno ha proposto) perché l'unica garanzia oggi efficiente contro la P.A. è proprio il Consiglio di Stato. Esprime poi il suo dissenso circa la abolizione del divieto per il Giudice ordinario di annullare gli atti amministrativi; ciò è impossibile e contraddittorio col sistema perché il Giudice ordinario ha soltanto il potere di conoscere in « via pregiudiziale ed incidentale »; mentre l'annullamento verrebbe ad attribuirgli un potere di annullamento valevole erga omnes.

Quanto al problema dell'insufficiente « contraddittorio » avanti la Giunta Provinciale Amministrativa, esso è degno di meditazione e dovrebbe essere oggetto di un apposito convegno.

Nella sua rapida sintesi dei temi toccati negli interventi, il Prof. Guicciardi tratta poi del problema delle eccessive decadenze nel processo avanti la Giunta Provinciale Amministrativa e dei termini relativi al ricorso gerarchico: tutta questa materia è assorbita dalle discussioni sugli istituendi Tribunali regionali-amministrativi. Sempre in ordine alle funzioni attuali della Giunta Provinciale Amministrativa egli concorda con quanto affermato da un collega sulla mancata funzionalità della stessa in ordine ai ricorsi in materia elettorale che talvolta vengono decisi dopo vari anni.

Su quanto il Congresso ha detto a proposito della riluttanza delle amministrazioni centrali a sottomettersi al Tribunale Regionale Amministrativo, a suo parere il problema non sussiste, perché la competenza dello stesso è regionale e riguarda l'amministrazione periferica. Resta il problema del Tribunale del Lazio, ma se l'amministrazione centrale non vuole sottomettersi su questo punto si lasci il grado unico del Consiglio di Stato. Riguardo all'ulteriore discussione sollevata da un intervento circa il reclutamento dei Magistrati del Consiglio di Stato egli afferma che il reclutamento

attuale è fatto con un sistema che è fra i più severi e, pertanto, crede che possa essere mantenuto.

Circa l'abolizione del ricorso straordinario (sulla cui abolizione o mantenimento l'assemblea è ancora incerta), egli non vede ragioni sufficienti per l'abolizione. Solo inconveniente reale e grave è quello della lentezza della decisione del ricorso stesso. L'oratore ricorda il caso primato di un suo ricorso inoltrato nel 1948 e di cui non ha più avuto notizia.

Sulla mancata tutela dei controinteressati si associa alle parole del Prof. Jaccarino, anche se, per quanto riguarda il ricorso straordinario, il problema non si presenti particolarmente grave, né gli pare il caso di abbreviare il termine di 120 giorni perché ciò toglierebbe interesse al ricorso.

Dopo aver esaminato alcuni altri interventi, egli conclusivamente afferma che gli inconvenienti del Processo amministrativo dipendono dalle imperfezioni della legge, di cui l'amministrazione sostanzialmente approfitta. Con riferimento pertanto, a quanto già espresso nella relazione, formula le seguenti precisazioni alle proposte ivi elencate:

1) abolizione degli equipollenti alla notificazione del provvedimento amministrativo. Su questa proposta rileva che gli inconvenienti lamentati in un intervento effettivamente esistono, ma non gli pare possibile abolire in taluni casi la notificazione mediante pubblicazione, specie in casi in cui è molto difficile individuare i vari interessati in via indiretta;

2) sulla proposta che l'amministrazione nel provvedimento indichi la norma che

ha servito da fondamento al provvedimento stesso, nota un quasi generale consenso, ma egli specifica che la individuazione della forma è fondamentale per le esigenze della difesa e, pertanto, insiste perché la proposta sia accolta;

3) sulla proposta che nel comunicare il provvedimento agli interessati l'amministrazione sia obbligata a fornire gli estremi per la proposizione dell'impugnativa, segnala il dissenso di un oratore il quale si è chiesto: « dove trovare gli impiegati che indichino tali estremi per l'impugnativa? »; suggerisce che in casi dubbi la stessa Avvocatura dello Stato potrebbe intervenire a suggerire tali estremi dell'impugnativa.

A questo punto l'Avv. Guicciardi, concludendo, dice di avere fiducia che le proposte formulate nella relazione verranno accolte. Se ciò avverrà — conclude — moltissimi inconvenienti di ordine processuale e sostanziale nell'amministrazione della Giustizia verrebbero eliminati.

Dopo la conclusione dell'intervento del Prof. GUICCIARDI, il Presidente della terza sezione Avv. MOSCHELLA comunica un indirizzo rivolto al Congresso dall'Avv. Roberto Vighi, Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Bologna. In tale messaggio egli dà notizia della sua intenzione di indire un convegno di amministratori locali sui temi già trattati dal Congresso e rinnova il saluto della Città di Bologna ai Congressisti. Ringrazia poi vivamente i Relatori di sezione.

Dichiara chiusi i lavori della terza sezione alle ore 13.

IV SEZIONE

Procedura civile.

I lavori della IV Sezione del Congresso, dedicata alla procedura civile sono presieduti dall'avv. Vermondo Brugnattelli; segretari l'avvocato Prof. Mario Vellani di Modena e il Dott. Proc. Angelo Gualandi di Bologna. In apertura di seduta, il Presidente dà lettura di un telegramma con cui l'Avv. Boiano di Milano, designato a ricoprire la carica di Vice Presidente della Sezione, annuncia di trovarsi nella impossibilità di intervenire; viene quindi chiamato a sostituirlo l'Avv. Edgardo Borselli, membro del Consiglio dell'Ordine di Napoli.

L'Avv. BORSELLI (Napoli) prendendo la parola nella sua qualità di congressista, si occupa dell'eccesso di potere come vizio della sentenza del Giudice ordinario civile, rilevando che, mentre di fronte all'eccesso di potere degli organi amministrativi, il cittadino può difendersi e si difende con i rimedi offerti dalla Giustizia amministrativa, non accade altrettanto per quanto riguarda le decisioni del Giudice ordinario. E' il caso del Giudice di appello, che, nel valutare le risultanze istruttorie di un processo, fa dire ai testi o ai documenti quello che gli stessi testi o documenti non dicono. Non è, quindi, il caso dell'errore di fatto emendabile con il rimedio del ricorso per

revocazione. E' un vero e proprio episodio patologico nel dramma del giudizio civile, che non può non interessare il nuovo legislatore.

Segue l'Avv. UMBERTO D'ANGELILLO (Avellino) il quale premette che la relazione da lui presentata è stata approvata all'unanimità dal Consiglio degli Ordini di Avellino. Ricorda, inoltre, dopo aver elogiato il lavoro svolto dalla Commissione nominata dal precedente Congresso, che la sua relazione è stata presentata al Ministero, che ha assicurato di tenerne il debito conto. L'oratore, illustra, quindi, le proposte di riforma del Codice di rito vigente. Tali proposte possono così riassumersi: 1) sistemazione della così detta fase preparatoria del giudizio civile; 2) limitazione dei poteri del Giudice istruttore; 3) snellimento del procedimento di esecuzione. Infine, l'oratore auspica che si faccia luogo alla migliore armonizzazione fra varie disposizioni del codice di procedura civile.

Prende, quindi, la parola l'Avv. AUGUSTO TEDESCHI (Reggio Emilia) il quale si occupa di vari ed interessanti problemi particolari. Ad esempio, delle questioni relative alla notificazione degli atti; ai termini di costituzione del convenuto; alla competenza di concedere i provvedimenti cautelari in pendenza del termine per appellare la decisione di primo grado; alle comunicazioni da effettuarsi, a pena di nullità, alle parti; ai po-

teri del Giudice istruttore, che l'oratore vorrebbe fossero molto limitati, senza però ritenere che una riforma di quest'ultimo genere possa adattarsi al sistema attuale; alla necessità di elaborare concreti sistemi per evitare il fenomeno degli *eterni* e dannosi rinvii della trattazione dei giudizi civili. L'oratore, infine, auspica che le eventuali modifiche del codice di rito accolte dall'odierno Congresso vengano sollecitamente trasformate in norme di diritto cogente.

Ha fatto seguito l'Avv. LEO DERTE-NOIS (Milano) il quale inizia preliminarmente il suo dire dichiarandosi in disaccordo con il progetto d'Avanzo e Paola. Egli ritiene che la modifica proposta all'art. 184 C. P. C. porterebbe ad un continuo aggiornamento « sine die » delle cause con conseguente legalizzazione di quel sistema che si rileva attualmente deficitario e lacunoso. Inoltre rivolge critiche a quella parte del progetto che riguarda la istituzione di una forma di procedimento sommario accelerato. Egli ritiene che in tale forma di sommarietà non si sia tenuto conto di esigenze di carattere strettamente tecnico soprattutto in relazione ai principi generali del Codice di procedura Civile.

Secondo l'Avv. FRANCESCO MARTINEZ (L'Aquila), che prende la parola dopo l'Avv. Dertenois, il progetto non risolve gli inconvenienti, anzi potrebbe finire per aggravarli.

Egli ha effettuato un'indagine in tre tipi diversi di Tribunali: nelle grandi città, nelle città sedi di Corte d'Appello e nei Tribunali periferici; mentre nei primi mancano Giudici e Cancellieri e le udienze sono effettuate nei corridoi e, addirittura i verbali sono scritti appoggiandosi lo scrivente sulle compiacenti spalle di un collega, nei secondi v'è sì il Giudice e talvolta non manca il Cancelliere, ma a causa del sovraccarico delle udienze il Giudice finisce per non capire più nulla e le prove testimoniali risultano spesso un caos. Nei Tribunali periferici, le cose sono più ordinate perchè ivi i Giudici si sono imposti sugli avvocati, non tengono udienza pubblica, si chiudono nei loro studi e per tutta la mattinata riescono sì e no a trattare una due cause.

Il progetto appesantendo il carico della prima o seconda udienza istruttoria peggiorerebbe tutto ciò; gli inconvenienti, quindi sono di tre ordini: 1) la deficienza di ambienti; 2) la carenza di magistrati; 3) l'oralità del processo.

Se non si può agire sui primi due termini della questione, sull'ultimo molto si può fare: abolizione dell'oralità, ripresa di dominio del processo da parte degli avvocati, registro delle udienze, brevi termini susseguenti per richieste, memorie, repliche e emanazione del provvedimento; i rinvii dovrebbero essere concessi su accordo delle parti.

L'oratore conclude proponendo l'abolizione del deposito per il caso di soccombenza nel ricorso per Cassazione, e con la richiesta che anche prima della discussione in udienza sia comunicata preventivamente alle parti la requisitoria del Pubblico Ministero.



L'Ufficio di Presidenza della IV Sezione (da sinistra a destra): Avv. Magrone (Roma), Avv. Podestà (Genova), Dr. Gualandi (Bologna); Avv. Brugnattelli presidente (Milano), Prof. Vellani (Modena).

Sale ora alla tribuna l'Avv. PEPE (Napoli), egli afferma che la vocatio in ius della Pubblica Amministrazione deve essere regolata legislativamente dal C. P. C.; dopo una critica al progetto Dertenois quanto alla citazione delle associazioni non riconosciute e dei comitati, lo Avv. Pepe chiede che il Congresso si interessi presso il Ministero delle Industrie e Commercio perchè voglia sorvegliare le ditte commerciali, per quanto riguarda l'obbligo di dichiarare alla Camera di Commercio la loro natura giuridica. L'oratore afferma altresì non essere vero che a Napoli, sede di un Tribunale di grande centro, l'udienza istruttoria sia un caos; se disfunzioni e disservizi vi sono ciò dipende in gran parte da deficienza di uomini e di cose, e non per colpa del Codice.

L'Avv. Pepe conclude chiedendo l'abolizione del reclamo al Collegio quanto ai provvedimenti istruttori e l'instaurazione di un mezzo di impugnazione dei provvedimenti ex articolo 700 C. P. C. dati con Decreto.

Il Presidente concede la parola all'Avv. GIOVANNA PRATILLI (Venezia) che parla a nome del Consiglio degli Ordini Forensi della sua città. Ella esordisce precisando che punto di partenza di ogni discussione sul C.P.C. è il voto del Congresso di Trieste, in cui si chiesero modificazioni del C.P.C. e non distruzioni delle linee fondamentali dello stesso: orbene, le riforme progettate dalla Commissione sono state sufficienti.

Scendendo all'esame analitico del progetto l'Avv. Pratilli chiede la conservazione dell'interrogatorio non formale, approva la sostituzione in udienza del Cancelliere con un dattilografo; chiede l'introduzione del registratore per evitare la frettolosa e infedele trascrizione delle prove orali. Sul secondo libro del Codice l'oratrice non ha che da esprimere dei

consensi. Ella conclude affermando che scopo della riforma deve essere di costringere le parti negligenti e il Giudice Istruttore a seguire la causa, a istruirla e a deciderla con sollecitudine.

Segue adesso al microfono l'Avv. CALEFFI (Bologna). Egli propone di abolire il reclamo al Collegio contro i provvedimenti istruttori di ammissione o di reiezione delle prove: è, infatti, assurdo pensare che nel Collegio che decide dell'impugnazione possa e debba partecipare quello stesso Giudice Istruttore, che ha emanato l'ordinanza reclamata. Fatalmente costui sarà portato con peso e copia di argomentazioni a perorare la decisione già offerta con l'ordinanza istruttoria stessa. Rarissimi sono i casi in cui il Collegio oggi dà torto, o sa darlo, al Giudice Istruttore. Meglio abolire, questo istituto; che l'oratore asserisce già di fatto essere morto.

Il secondo ordine di problemi affrontati dall'avv. Caleffi concerne gli artt. 184 e 184 bis del progetto che ponendo termini precisi per la presentazione di memorie e di risposte, e attribuendo al Giudice Istruttore il potere di togliere alla parte che taccia la facoltà di parlare ancora, salvo « gravi motivi », tende a ritornare al vecchio sistema delle preclusioni del Codice 1942, sistema tanto deprecato e, poi, abrogato con la novella del 1950.

Occorre non cadere nuovamente in errori del genere.

L'oratore conclude con una difesa delle linee fondamentali dell'attuale C.P.C. e segnatamente della figura del Giudice Istruttore: sol che avvocati lo vogliano — ad essi sono in gran parte responsabili delle lungaggini dell'attuale processo — esiste un articolo 80 bis disp. att. C.P.C., che consente nella stessa prima udienza la remissione della causa al Collegio esiste un articolo 187 C.P.C. che nella sua

elastica strutturazione consente di adeguare l'istruttoria alle necessità di ogni causa; esiste infine un art. 81 disp. att. C.P.C. che fissa il termine di 15 giorni come massimo, fra un'udienza e l'altra. Quando gli avvocati avranno il coraggio di imporre questa norma ai Giudici e di forzare loro la mano, forti dell'autorità della legge, il nostro processo civile, allora e solo allora, potrà marciare spedito e giusto.

Segue l'Avv. LUIGI BARBARESCHI (Milano), il quale dichiara che condivide, sostanzialmente e complessivamente, l'operato della commissione. Dopo aver rifatto brevemente la storia delle disposizioni che regolavano il rito sommario vigente prima della pubblicazione del nuovo codice di procedura civile, rileva che, a suo avviso, consentire come una facoltà e non imporre obbligatoriamente il deposito dei documenti al momento della costituzione delle parti, potrebbe dar luogo ad inconvenienti di particolare gravità: potrebbe forse, tra l'altro, riprodurre la situazione, sicuramente poco felice, propria del « defunto rito sommario ».

L'oratore insiste particolarmente sulla necessità di eliminare o, quanto meno, ridurre al minimo « rinvii a vuoto della trattazione delle cause civili ». Se riuscissimo a tanto — dice l'Avv. Barbareschi —, avremmo risolto in gran parte le varie difficoltà che assillano coloro i quali si rivolgono al Giudice civile per ottenere la tutela dei propri interessi. In buoni termini, afferma l'oratore, è necessario, come ciascuno vede, occuparsi di « piccole riforme »: insistere nella richiesta di riforme vaste e generali, potrebbe avere come risultato quello di non ottenerne alcuna.

A proposito del cosiddetto interrogatorio libero deferito di ufficio dal Giudice alle parti, che molti vogliono abolire in quanto temono l'introduzione di un principio inquisitore nel giudizio civile, l'oratore si dichiara d'accordo colle osservazioni della collega Pratilli.

Prende, quindi, la parola l'Avv. GIORGIO MENONI del foro di Parma, il quale dichiara che si limiterà ad alcune raccomandazioni a coloro i quali si sono occupati e si occupano del progetto di riforma del Codice di Procedura Civile. E sono raccomandazioni che, a suo mezzo, vengono rivolte ai relatori dal Consiglio degli Ordini di Parma.

Secondo l'oratore, la via scelta dai relatori è quella giusta: essi si sono posti, infatti, sulla strada delle riforme concrete e particolari, che proprio non è necessario pensare ad un rinnovamento totale degli istituti. L'Avv. Menoni illustra, quindi, alcune proposte di riforma, invitando il Congresso a valutarle attentamente e serenamente. Le proposte di riforma, si riferiscono: 1) alla necessità di studiare un sistema per consentire la impugnativa dei provvedimenti di urgenza, resi dal Pretore ex art. 700 del Codice di Procedura Civile. L'attuale impossibilità di impugnare detti provvedimenti ha dato e continua a produrre gravissimi inconvenienti; 2) alla necessità di riesaminare le norme che disciplinano i giudizi di divisione, che, così come è regolato attualmente, dà luogo a moltis-

sime prelessità; 3) alla necessità di modificare il testo dell'Art. 409 dell'attuale Codice di Procedura Civile, in modo che le questioni relative ai rapporti di dipendenza dagli Enti Economici non vengano più oltre attribuite al Giudice civile ordinario; 4) alla opportunità di esaminare con particolare cautela l'eventuale estensione della competenza per valore del Pretore.

Segue l'Avv. LORENZO ROMANELLI del foro di Roma il quale compie una breve panoramica dell'intero progetto d'Avanzo e Paola, dichiarandosi in linea di massima d'accordo con il contenuto del progetto stesso. In particolare l'oratore si sofferma sui seguenti punti: sollecitazione ai consulenti tecnici d'ufficio per una maggiore tempestività nel deposito delle relazioni peritali; proposta di discussione della causa in spedizione anziché alla udienza pubblica in Camera di Consiglio, allo stesso tavolo dei magistrati; sospensione anziché di quattro mesi di un anno della causa e più volte. L'Avv. Romanelli in particolare ha sostenuto la necessità della impugnativa dei provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale in materia di separazione personale dei coniugi, avanti al Presidente della Corte di Appello. In sostanza l'oratore come già detto, si dichiara disposto ad accettare le conclusioni formulate nel progetto tranne qualche modifica alla seconda parte soprattutto per quanto concerne la proposta di istituzione di un procedimento del tipo sommario accanto a quello fino ad oggi praticato, di rito ordinato.

Prende la parola l'Avv. GUSTAVO BARBANTINI (Roma), il quale si dichiara d'accordo, sia pure parzialmente con il progetto in discussione. L'oratore si limita a criticare due punti del progetto riguardanti l'emissione delle ordinanze ammissive di mezzi istruttori, e la ripetibilità delle spese a favore del convenuto nell'ipotesi che il mancato deposito della cauzione imposta dal Giudice istruttore all'attore dia luogo alla estinzione della causa; sul primo punto l'Avv. Barbantini ritiene che il potere di emissione delle ordinanze istruttorie debba essere attribuito esclusivamente al solo giudice istruttore, escludendo quindi l'esame della causa, previamente da parte del Collegio. Sul secondo punto lo stesso oratore propone che il Giudice Istruttore nel momento in cui dispone, con ordinanza la estinzione del Processo per il mancato deposito della cauzione, proceda alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte incolpevole.

Sale sulla pedana l'Avv. GIOVANNI CLEMENTI (Perugia) il quale dichiarandosi propugnatore di un ordine del giorno votato dai colleghi dell'Umbria, sostiene la necessità di tornare al sistema processuale codificato nel 1901. Egli, discostandosi quindi dagli oratori che lo hanno preceduto propone una riforma nel senso che il Collegio sia immediatamente investito della impostazione che le parti intendono dare alla causa. In altri termini l'Avv. Clementi ha considerato l'opportunità che sia il Collegio a decidere sulla ammissibilità o meno dei mezzi di prova proposti dalle parti,

nell'ipotesi che queste ultime non addiventano ad un previo accordo sulla ammissibilità dei mezzi di prova stessi; nel quale ultimo caso, la controversia riceve la sua impostazione, con la nomina da parte di un Collegio di un Giudice istruttore.

Conclude l'oratore auspicando una energica e pronta realizzazione delle modifiche proposte.

L'Avv. DANTE BERARDELLI (Rieti) lamentando l'estremo teoricismo degli estensori dell'attuale Codice di rito, che lo rende distaccato dalle quotidiane esigenze processuali, appoggia le proposte dell'Avv. Clementi e sommariamente illustra un ordine del giorno che egli presenta per il Consiglio degli ordini di Rieti. I più salienti punti concernono la fissazione di determinati giorni della settimana per le udienze, la prorogabilità del termine fissato per il deposito della cauzione (il pubblico osserva che trattasi di facoltà già riconosciuta), l'obbligo del convenuto di depositare la comparsa di risposta al momento della costituzione (altri clamori tendenti a sottolineare la già legiferata obbligatorietà di tale deposito), la proroga ad almeno un anno della validità dell'atto di pre-cetto.

Brevemente l'Avv. STRAUDI (Bolzano) propone l'impugnabilità al Collegio anche delle ordinanze istruttorie c. d. ordinarie, la discussione orale, se chiesta dalle difese, dei reclami presentati al Collegio e il riesame della facoltà di dichiarare immediatamente esecutive le ordinanze soggette a reclamo.

Con commosso accento l'Avv. PIPERNO (Firenze) ricorda Piero Calamandrei, la cui prematura scomparsa ha lasciato un non colmabile vuoto nel foro fiorentino. I congressisti, in piedi, ascoltano parole di circostanza del Presidente della sezione che si associa al ricordo dell'illustre giurista. Nel merito l'Avv. Piperno sostanzialmente approva la relazione, di cui ricorda tutti i precedenti storici, legislativi e congressuali; solo propone siano più contenute le facoltà demandate al giudice istruttore, ad esempio in tema di decisione di remissione al Collegio della causa.

Prende la parola per ultimo l'Avv. ZACCHIA (Reggio Calabria), egli esordisce dicendo di interloquire a nome del Consiglio degli Ordini forensi della sua città. Pur aderendo, in linea di massima alla impostazione del progetto di riforma, così come lo ha redatto la commissione, egli propone e suggerisce modificazioni che tendono allo snellimento del processo ed a un suo più dinamico svolgimento. Dopo essersi soffermato sul problema delle nullità degli atti da sollevarsi d'ufficio in caso di contumacia, l'Avv. Zappia rileva che in grado d'appello occorre evitare la lungaggine della litis-pendenza di un anno, che viene a crearsi allorché le parti costituite non sono comparse: così l'appellante può ritardare di un anno il passaggio in giudicato della sentenza, né si può imporre all'appellato di farsi parte diligente. L'oratore chiede che l'appellante venga, in tali ipotesi, dichiarato decaduto di diritto. Quanto ai sequestri giudiziari e conservativi, egli

reputa troppo dura la posizione del debitore sequestrato, che deve attendere un iter assai lungo per essere liberato da tale vincolo, anche nella ipotesi di sequestro concesso senza esistenza delle condizioni sostanziali e formali necessarie. L'Avv. Calabrese conclude aderendo alle proposte della commissione svolte in conformità alle linee manifestate al Congresso di Trieste.

Seduta del 26 Settembre.

Ha preso la parola per primo l'Avv. ENZO VERONESI (Ferrara) che ha illustrato un ordine del giorno sulla Comunità Economica Europea. La classe forense non può non partecipare in modo determinante alla formazione delle strut-

amministrazione in persona del Ministro competente. Tale norma, anche se ha trovato opposizione, avrebbe una indubbia efficacia semplificatrice, ed eliminerebbe l'attuale incertezza. Sul problema della presenza del cancelliere alle udienze civili, ritiene che si possa ovviare alla attuale carenza di personale ammettendo — come prevede il progetto Trabucchi — che l'opera del cancelliere possa essere sostituita (possibilmente, anche con mezzi meccanici).

Interviene quindi il Prof. PAOLO D'ONOFRIO (Napoli), che considera sorpassata la proposta di abolizione del Giudice Istruttore; egli rileva in proposito che i suoi stessi nemici dichiarati hanno in questo Congresso rinunziato a prendere la parola. Viceversa, tutte le riforme sin-

buna l'Avv. MONTI (Milano), che enuncia diffusamente le gravi difficoltà cui darebbe luogo la coesistenza di un rito sommario a canto a quello ordinario; non si deve turbare il sistema del C.P.C., di una legge uscita da un travaglio dottrinale e giurisprudenziale assai notevole. Un codice di procedura civile è tanto più strumentale quanto esso è più semplice.

Scendendo poi ad una analisi particolareggiata delle singole proposte egli critica l'art. 181 C.P.C., che è inutile per l'attività imposta d'ufficio al Giudice, sia nell'ipotesi che attore e convenuto non compaiano, sia nel caso che, non comparso il convenuto, l'attore non chieda di procedere; per entrambe le evenienze, l'Avv. Monti chiede che il Giudice istruttore cancelli subito la Causa dal Ruolo.

L'oratore conclude chiedendo l'applicazione dell'art. 309 C.P.C., non solo qualora le parti siano assenti, ma anche quando si rifiutano di chiedere alcun provvedimento istruttorio o decisorio (la proposta è accolta con mormorii di disapprovazione dall'assemblea per la sua evidente severità).

Prende la parola l'Avv. MANCINI (Roma) il quale sostiene inizialmente che la riduzione dei poteri del Giudice istruttore proposta dalla Commissione rischia di snaturare la figura del Giudice istruttore stesso, il quale pertanto verrebbe ad avere una mera funzione preparatoria nell'ambito del sistema processuale. Inoltre la commissione, secondo l'oratore ha notevolmente ridotto il potere dispositivo delle parti anziché concedere alle parti stesse una maggiore libertà di movimento per quanto riguarda la impostazione e lo svolgimento della causa che il riguarda. Prosegue l'Avv. Mancini, lamentando soprattutto il fatto che con la riduzione del numero delle udienze ad una o due soltanto, la parte non può elaborare la causa in maniera adeguata soprattutto in relazione alla eventualità che una questione di diritto inizialmente precisata possa subire, durante il corso del processo una modifica strutturale. Ritiene quindi che con il progetto, almeno per la parte d'anziché criticata, si siano compromessi i diritti sostanziali delle parti. L'oratore auspica la necessità di porre sanzioni al dilagare dei rinvii delle cause suggerendo come rimedio generico una vera e propria interruzione di diritto. Conclude presentando una propria mozione ed augurandosi che la stessa venga tenuta in considerazione.

Segue l'Avv. FRANCO FINZI (Roma). L'oratore si dichiara in linea di massima d'accordo con il progetto di cui si tratta distinguendo peraltro tra alcune riforme da eseguire immediatamente ed altre invece che ritiene necessarie di ulteriori ripensamenti. Comunque, sostiene che presupposto indispensabile per una decisiva applicazione delle proposte modificate, sia la esistenza di un sistema giudiziario organico con l'ausilio di un apparato organizzativo esauriente e sufficiente. L'Avv. Finzi rileva inoltre come nel progetto riguardante l'Art. 340 C.P.C. si sia compiuto un compromesso più che una vera e propria disamina razionale. Anche questo oratore presenta un ordine del giorno richiedendone il pronto esame.



Parla il Presidente del Congresso Prof. Redenti (da sinistra a destra): Avv. Bernini (Bologna), Avv. Gasser (Trieste), Prof. Redenti (Bologna), Avv. Malcangi (Bari), Avv. Checchi (Bologna).

cizio della professione forense in una futura società internazionale nella quale siano stati eliminati gli ostacoli attuali alla circolazione libera delle persone, dei capitali e servizi. L'oratore pertanto auspica che il Consiglio Nazionale Forense istituisca un ufficio permanente per lo studio dei problemi che il trattato della Comunità Economica Europea pone alla classe forense, e prenda contatto con le organizzazioni forensi degli altri Stati interessati, promuovendo eventualmente iniziative di carattere internazionale. Il tute giuridiche che regoleranno l'attività della Comunità, e specificamente l'eser- Presidente Avv. Brugnatelli sottolinea il grande interesse della proposta.

Interviene quindi l'Avv. ITALO CINALI (Verona) che tratta brevemente della citazione alla pubblica amministrazione, ed in particolare del progetto Trabucchi. Sostiene la necessità di appoggiare il testo dell'art. 1 di detto progetto che prevede la possibilità di citare la pubblica

gole hanno buon diritto di essere avanzate e sostenute, ma sempre nell'ambito del Codice di Procedura Civile del 1940, che l'oratore difende appassionatamente. Egli poi difende, scendendo ad una analisi delle singole proposte, il reclamo al Collegio, osservando che se il Giudice Istruttore fosse tanto disonesto nella riunione collegiale conseguente al reclamo stesso da influenzare ingiustamente gli altri membri, come poi lo si potrebbe pensare la perfezione personificata nel giudizio successivo? Il Prof. D'Onofrio difende quindi la udienza di assegnazione a sentenza, perchè col toglierla si toglierebbe la discussione orale, foriera di insegnamenti alla gioventù studiosa; egli conclude schierandosi contro la revisione periodica del Codice di Procedura, da altri definita giustamente un terremoto permanente.

Il Presidente dopo un invito ai Congressisti a non prendere la parola per più di cinque minuti, fa salire alla tri-

Prosegue l'Avv. ANGIOLA SBAIZ (Bologna) la quale prende la parola per effettuare alcune precisazioni al progetto soprattutto in relazione agli interventi degli oratori che hanno criticato le conclusioni cui il progetto stesso è pervenuto. L'Avv. Sbaiz prega i congressisti di volere tener presente che nel progetto di riforma presentato si è effettuato un contemperamento delle diverse esigenze sia di politica processuale che di norme strettamente tecniche. In un breve ed efficace giro di orizzonte, l'oratrice passa ad esaminare i diversi punti del progetto, sostenendone la efficacia soprattutto nella parte in cui si attribuisce un maggior impulso al potere dispositivo delle parti, con conseguente riduzione di quello fino ad ora attribuito al Giudice istruttore.

L'Avv. Sbaiz respinge le critiche rivolte dagli oratori consistenti nel timore che il progetto possa ritardare lo svolgimento normale del processo civile e negando inoltre che nel progetto stesso si siano volute considerare nuove preclusioni. Conclude il suo dire affermando la delicatezza ed estrema prudenza che deve informare qualsiasi sistema tendente a riformare, sia pure in parte un qualche istituto del nostro sistema processuale civile.

Continua l'intervento dei congressisti con il Prof. LANCELOTTI (Modena) il quale compie un esame generale e spedito del progetto e dei punti in discussione. Egli quindi tocca i seguenti argomenti: 1) condanna alle spese; 2) notificazione della sentenza con pluralità di parti; 3) istituto del sequestro (a questo proposito l'oratore ravvisa la necessità di operare una sostituzione radicale dell'intera parte riguardante il sequestro stesso con altra più idonea ed adeguata, sostenendo inoltre la correlatività con l'altro istituto della denuncia di nuova opera e di danno temuto). L'oratore inoltre propugna la necessità di operare una parziale modifica per quanto concerne il provvedimento presidenziale di concessione del sequestro nel senso che la concessione dello stesso debba essere subordinata alla audizione delle parti interessate. Da ultimo l'oratore, andando oltre lo spirito del progetto per quanto riguarda l'interrogatorio non formale delle parti, previsto dall'art. 117 del C.P.C., chiede che il Giudice istruttore sia obbligato ad ammettere l'interrogatorio non formale quando una sola delle parti lo richieda, ritenendo ciò come un vero e proprio diritto processuale della parte stessa.

Segue l'Avv. CARLO CADOPPI (Reggio Emilia), il quale illustra brevemente una proposta di modifica dell'art. 91 del Codice di Procedura Civile. Bisognerebbe fare in modo che la parcella presentata dai difensori, quando fosse opinata dal competente consiglio degli Ordini e non contenesse violazione di legge, venisse sottratta al controllo del Giudice Istruttore.

Prende, quindi, la parola l'Avv. CIAMPA di Napoli, il quale si esprime a favore della comparizione personale delle parti. Rileva, inoltre, la necessità di rendere meno costoso il processo civile.

Segue l'Avv. RICCARDO MANFREDI (Cosenza), il quale osserva con compiacimento che le questioni di cui il Congresso ha dovuto occuparsi, nei vari interventi dei Colleghi convenuti da ogni parte d'Italia, sono, sostanzialmente, questioni di dettaglio. Ciò significa che lo schema di progetto approntato dalla Commissione espressa dal Congresso di Trieste è sicuramente degno di lode. E' necessario ora — dice l'Avv. Manfredi — che la Commissione rimanga al suo posto, in modo da poter provvedere ad apportare al progetto quelle modifiche suggerite in Sede Congressuale. In particolare, l'oratore, si pronuncia a favore del mantenimento della prima udienza: altre proposte potrebbero essere fatte — conclude l'Avv. Manfredi —, ma il tempo... è quello che è.

Prende, quindi, la parola l'Avv. ANTONIO BIANCHEDI (Bologna) il quale si occupa delle questioni relative all'ammissione di coloro i quali non siano forniti di beni di fortuna al gratuito patrocinio. E' necessario, secondo l'oratore, snellire la procedura richiesta per l'ammissione al sopraddetto beneficio, in modo da evitare le lungaggini e le complicazioni che attualmente affliggono la procedura stessa.

Segue l'Avv. SIGFRIDO COPPOLA (Bologna), il quale rileva la inderogabile necessità di fare in modo che la Magistratura del Lavoro possa effettivamente aderire a quelle che sono le esigenze della democrazia: la Magistratura del Lavoro — dice l'oratore, attentamente seguito dall'uditore — è nata in un periodo in cui dominava il corporativismo fascista: bisogna che questo istituto si adegui alle necessità della Repubblica italiana, che, secondo la Costituzione, è Repubblica democratica fondata sul lavoro: i lavoratori debbono ottenere, rapidamente, una risposta alle istanze portate in sede giudiziaria.

L'Avv. IACOVONE afferma che le limitazioni che si vorrebbero apportare ai poteri del Giudice istruttore varrebbero sicuramente a snaturare l'istituto: è necessario decidersi: o lasciare al giudice istruttore i poteri che ha, sia pure con qualche ritocco, o abolire del tutto l'istituto. In particolare, l'oratore si occupa di alcune questioni tecniche.

Prende, quindi, la parola l'Avv. Prof. TITO CARNACINI (Bologna), il quale premette di aver avuto l'opportunità di notare, seguendo i lavori del Congresso, che il metodo seguito questa volta nello svolgimento della discussione merita ogni elogio: questo Congresso, afferma il Prof. Carnacini, ha veramente detto qualcosa di nuovo: ci ha veramente dato la sensazione di assistere ad un dibattito fecondo di risultati: il livello degli interventi è stato altissimo.

Scendendo a trattare particolarmente del progetto di riforma approntato dalla commissione espressa dal Congresso di Trieste, il Prof. Carnacini, la cui esposizione è superiore ad ogni elogio, osserva che i commissari hanno, volta a volta, dimostrato uno spirito troppo o troppo poco conservatore o innovatore. Il che ha ovviamente dato luogo a questo inconve-

niente: alcune disposizioni sono state modificate, e non ce n'era bisogno; altre, che avrebbero dovuto essere sostituite con norme più rispondenti alle nuove esigenze, sono state conservate. Ad esempio: l'impugnazione nei processi con pluralità di parti, è stata regolata con norme che riproducono difetti ed inconvenienti che, anche se non compiutamente, erano stati superati dal Codice di rito vigente: meglio, dunque, sarebbe stato lasciare le cose come stanno. Altro esempio: le norme dettate in materia di arbitrato sono rimaste quelle che erano: pure vi sarebbe stato tanto da modificare e sostituire o, addirittura, cancellare con un tratto di penna: ci avviamo verso l'Europa e conserviamo, e non è che un piccolo particolare, una norma che vieta agli stranieri di essere nominati arbitri: non si sa poi perché, e non è che un altro particolare, si impedisca di compromettere in arbitri le questioni di lavoro. E l'esemplificazione potrebbe continuare — dice l'illustre oratore, che è riuscito a creare un vero e proprio contatto con la folla dei congressisti —. Un ultimo rilievo in materia di esecuzione: non si è pensato alla necessità di armonizzare le norme che regolano i procedimenti esecutivi mobiliari ed immobiliari: e si che si tratta di un argomento di vivissima attualità e praticità.

Il Prof. Carnacini così conclude il suo applauditissimo intervento: « Questo Congresso è sicuramente proiettato verso l'avvenire: facciamo in modo che le proposte che da questo Congresso usciranno anche per il diritto processuale civile, vengano sollecitamente trasformate in precetti legislativi ». (L'assemblea applaude).

Il Presidente della sezione ringrazia vivamente il Prof. Carnacini, che non poteva concludere più degnamente la discussione. Da, quindi, la parola all'Avv. MAGRONE (Roma) che ha presieduto la Commissione nominata dal Congresso di Trieste e cui spetta il compito di replicare ai vari oratori intervenuti.

Prendendo la parola, l'Avv. Magrone osserva con compiacimento che le critiche svolte dai congressisti hanno il pregio di essere, quando vi sono state, critiche costruttive non distruttive. Rivolge, quindi, un caloroso ringraziamento a quanti hanno fatto parte della commissione nominata dal Congresso di Trieste: non tutti sono presenti, ricorda l'Avv. Magrone: l'Avv. Castellet non è più fra noi e tanto aveva contribuito, con il suo vivacissimo ingegno, alla buona riuscita del lavoro della commissione.

Reso omaggio alla memoria dell'Avv. Castellet, l'oratore rileva che la commissione non ha fatto, praticamente, che riprodurre, il più esattamente possibile, il pensiero espresso dal Congresso di Trieste che l'aveva nominata.

Successivamente l'Avv. Magrone informa l'assemblea dello sviluppo dei lavori della commissione nominata a Trieste, concludendo con una calma e ragionata difesa dell'operato della stessa.

L'Avv. D'AVANZO risponde adesso alle critiche rivolte al progetto; premesso che occorre evitare l'altalena delle riforme afferma che l'assemblea aveva la neces-

sità di far presto: in relazione a ciò il lavoro della commissione è stato egregio, come lodevole è stata la praticità dimostrata dalla commissione stessa, ben lontana da un inaccettabile empirismo. L'oratore passa ad esaminare l'istituto del giudice unico criticando la tendenza estremista, formulata soprattutto dalla Magistratura, di introdurla in primo grado; ciò si pensa accettabile soltanto sull'accordo delle parti. L'Avv. D'Avanzo si sofferma su taluna critica formulata: a suo avviso, è inaccettabile la comparizione immediata delle parti davanti al collegio; concorda per la abolizione del reclamo al collegio (mentre non è affatto normale procedervi sull'accordo delle parti); di assai difficile attuazione è la fase di una libera trattazione prima dell'intervento del giudice, sia per la difficoltà di stabilire i termini dello scambio delle scritture, sia per la posizione del termine finale, sia perchè ciò significherebbe eliminare completamente l'autonomia delle parti nella rimessione al collegio della causa per le questioni preliminari. Anche sulle preclusioni egli difende il progetto, affermando che esse riguardano solo le domande nuove e non, invece, le eccezioni e la deduzione di nuove prove.

L'introduzione, poi, del procedimento sommario è stato fatto per evitare la lentezza del processo, che è contro il pubblico interesse; l'Avv. D'Avanzo rileva, inoltre, che il deposito delle conclusioni e dei documenti gioverebbe assai alla lealtà del contraddittorio; quanto all'abolizione dell'interrogatorio non formale, dopo la discussione odierna non è esclusa una riapertura della questione nel senso della conservazione dell'istituto tesso.

L'oratore rileva altresì che con l'aumento, previsto nel progetto, fino a mezzo milione della competenza pretorile, si tutelano egregiamente i piccoli crediti di lavoro; egli osserva, poi, che è assolutamente necessario affidare ai tribunali le esecuzioni immobiliari, stante la loro complessità strutturale.

Per ultimo la parola è ceduta al correlatore Avv. PAOLA: egli esordisce dicendo di rispondere soltanto a taluno degli interventori, cioè soltanto a quelli di maggior rilevanza. Affermato che non è il caso di trattare nè del gratuito patrocinio, nè degli organi specializzati per le controversie di lavoro, nè dell'art. 429 N. 4 C.P.C. egli sostiene che, in pendenza dell'appello, è necessario chiedere il sequestro conservativo o giudiziario al giudice istruttore del processo di primo grado, considerando ancora pendente quest'ultimo, con una finzione giudica.

L'oratore passa ora a confutare, con dubbia efficacia le acute e penetranti osservazioni del Prof. Carnacini; egli, infatti, afferma che, quanto agli articoli 331 e 332 C.P.C. troppo è il dissenso della dottrina e della giurisprudenza nell'interpretazione della loro odierna formulazione, e quindi, egli dice di preferire lo attuale progetto.

Quanto alle osservazioni dell'illustre processualista bolognese sulla convenienza di affidare agli arbitri anche le controversie di lavoro, di eliminare l'incompatibilità dello straniero di essere nomi-

nato arbitro, di unificare il procedimento esecutivo mobiliare ed immobiliare, egli si trincerava dietro veri o presunti limiti imposti alla commissione dal Congresso di Trieste. L'Avv. Paola non è altresì convincente nel respingere le critiche del Prof. Carnacini all'art. 686 C.P.C. in tema di conversione del sequestro in pignoramento; egli, infatti afferma che il togliere l'art. 156 disp. att. C.P.C. non servirebbe a nulla, mentre il processualista bolognese ha soltanto proposto di modificare tale norma di attuazione. Più acute le risposte alle ulteriori critiche: riguardo all'art. 170 i rilievi formulati in proposito sono sì esatti ma è necessario non dimenticare che s'impone il coordinamento di tale norma con l'art. 479 C. P.C., nella sua dizione attuale e nella riforma progettata. Così pure infondati sono i rilievi da taluno fatti all'art. 742 C.P.C., perchè in realtà si chiede quello che c'è già nel Codice attuale.

L'Avv. Paola chiude la sua esposizione affermando che la formulazione dell'art.

336 C.P.C. è stato peggiorato dalla novella del 1950 anzi, è stato portato al conseguente assurdo perchè sembrerebbe che gli effetti esecutivi della sentenza di primo grado dovessero rimanere fermi fino alla sopravvenienza della cosa giudicata dell'intero processo. Si può, dunque, abrogare l'infelice capoverso, oppure lasciarlo in vita quanto alla sentenza, immediatamente esecutiva di fallimento, che fosse revocata in appello. Oppure per la sentenza di interdizione o di inabilitazione, anch'esse immediatamente esecutive in primo grado; orbene, la necessità di conservare in vita gli effetti della sentenza di primo grado per quanto riguarda la permanenza in vigore degli organi fallimentari, del tutore e del curatore, consiglia di mantenere la norma stessa.

L'Avv. Paola conclude con una breve allocuzione al Congresso con un sentito ringraziamento allo stesso per la dotta ed acuta opera di critica effettuata verso la relazione ed il progetto, in uno spirito di cordiale colleganza.

V SEZIONE

Procedura penale

Nella sala del Collegio Universitario Irnerio ha avuto inizio l'ultima giornata il lavoro dei convenuti alla quinta sezione del Congresso relativo alla procedura penale. Presiede il Prof. Altavilla di Napoli, Vicepresidenti il Prof. Parella del Consiglio Nazionale forense ed il Prof. Zavattaro di Firenze; Segretari i Dr. Proc. Roberto Landi e Rosa Mazzone di Bologna.

Il Prof. ALTAVILLA ha esordito portando il proprio ringraziamento alla città di Bologna ed al Presidente del Congresso Prof. Redenti e rivolgendo il proprio saluto ai due grandi maestri del foro napoletano Porzio e De Nicola. L'oratore ha dichiarato di non rassegnarsi pur nella sua veste di Presidente ad essere un semplice ordinatore dei lavori del Congresso ma ha preannunciato che così come in apertura anche durante il prosieguo dei lavori vorrà intervenire nella discussione per portare fattivamente il proprio contributo. Entrando subito nel vivo di argomenti già dibattuti innanzi ad altre sezioni e rifacendosi alla proposta Gonella poi sottoscritta e modificata dallo stesso De Nicola, l'oratore si è dichiarato dissenziente in ordine al progetto di corsi di specializzazione post universitari e di altre forme di tirocinio che ritardino comunque l'ingresso dei giovani nella professione. Ha sostenuto che l'Università è oggi più che sufficiente pur lamentando l'oblio in cui vengono tenute discipline che divengono di giorno in giorno sempre più importanti; e qui il Prof. Altavilla si è intrattenuto a lungo sul problema della medicina legale che pur acquistando di giorno in giorno nella pratica forense importanza sempre maggiore, viene tuttavia tenuta nel limbo delle discipline universitarie complementari. Sempre rimanendo nel campo dell'ordinamento universitario lamenta

altresì che sia stata abolita la prova scritta di diritto penale e procedura penale.

Ma le principali ragioni del pericolo di decadenza della professione di avvocato penalista di cui il Prof. Altavilla ha tracciato un alto elogio, risiede, secondo l'oratore, nello spregio in cui è tenuta, rispetto a quella civile, la funzione del Magistrato penale. Purtroppo — egli ha sostenuto — il trasferimento di un Magistrato ad una sezione penale rappresenta molte volte qualche cosa di assai simile ad una diminuzione o censura e si ravvisa oggi quanto mai opportuna l'applicazione della sua vecchia e tante volte sostenuta idea di divisione delle carriere penali e civili in seno alla Magistratura. Il Prof. Altavilla ha quindi dichiarato che sosterrà un proprio ordine del giorno il quale tratta principalmente i seguenti punti: 1) nel campo della preparazione universitaria vengano trasformate in obbligatorie alcune materie che oggi sono facoltative; 2) che sia applicata la Costituzione là dove si chiede l'esame di Stato; 3) che si attui la separazione in seno alla carriera di Magistrato fra la materia penale e quella civile.

Il Presidente, dopo aver sottolineato i punti più interessanti delle relazioni svolte, sui quali particolarmente invita i congressisti al dibattito, — a suo giudizio si tratta soprattutto del diritto dell'istruttore ad emettere mandati di cattura con la sentenza di rinvio contro lo scarcerato per decorrenza di termini, l'istituzione di un tribunale per le sanzioni, l'unificazione dell'istruttoria, la abolizione della Corte d'Assise — ha quindi ordinato le relazioni individuali annunciando che, per esigenza di tempo mentre quelle strettamente attinenti al tema saranno trattate le altre saranno allegare ai lavori del Congresso rimanendo come testimonianza e come invito ad essere trattate in ulteriori futuri Congressi.

Prende la parola il relatore Prof. ALDO CASALINUOVO (Catanzaro). Per quanto concerne il problema della emis-



L'Ufficio di Presidenza della V Sezione (da sinistra a destra): Avv. Zavattaro (Firenze), Prof. Altavilla Presidente (Napoli), Avv. Landi (Bologna), Avv. Mazzone (Bologna).

sione del mandato di cattura che non potrebbe essere emesso prima della sentenza del rinvio a giudizio, egli ritiene che il concetto esposto vada ad inquadrarsi in quello della carcerazione preventiva.

Occorrerebbe stabilire, però, almeno la possibilità di una deroga a questo nuovo principio che rimarrebbe, tuttavia, come norma generale. Quanto al secondo argomento di cui ha premesso di voler trattare, cioè il « Tribunale delle pene », pensa che esso porterebbe alla necessità della c.d. « sentenza indeterminata » che finirebbe coll'incidere addirittura nel campo del diritto sostanziale. Tale principio — dice — va accolto « con tutte le riserve che una così ardita innovazione può ancora determinare ».

Segue l'intervento dell'Avv. CADOPPI (Reggio Emilia). Premette di volersi interessare di problemi eminentemente pratici. Tratta pertanto della parità di diritti che debbono essere riconosciuti al P.M. e al difensore dell'imputato nella fase istruttoria, ma insiste sulla necessità che l'imputato sia messo a conoscenza tempestivamente della pendenza del giudizio penale a suo carico. Sia reso cioè, concretamente operante, il dettato dell'art. 250 c.p.p.

Inoltre, rileva l'inconveniente che spesso si verifica a detrimento della persona offesa dal reato, in quanto il difensore viene troppo tardi a conoscenza della sussistenza di un concorso di colpa, qualora il Giudice l'abbia ritenuto, pur avendo il giudicato penale, efficacia in proposito sul giudizio civile.

Conclude pertanto auspicando che sia fatto obbligo, a pena di nullità, di specificare nel dispositivo della sentenza penale, se il Giudice abbia o meno ravvisato concorso di colpa.

L'Avv. MARINO TORRE (Palermo) espone alcune considerazioni relative al tema della « Reformatio in peius » con particolare riguardo alle sentenze pronunciate dalle Corti di Assise. Si intrattiene sul problema concernente l'emissione degli ordini e i mandati di cattura: non approva la proposta del mandato di cattura discrezionale. Nuove critiche alle riforme legislative che sono state fatte in proposito e che rivelano, secondo l'oratore, i difetti tipici delle riforme « fatte a singhiozzo ».

L'Avv. ZAVATTO RENATO (Firenze) parla sul tema: « La Corte di Assise ». La Corte d'Assise costituisce un compromesso quanto a composizione soggettiva (togati più giudici popolari).

Abolito l'attuale ordinamento occorre ristabilire l'istituto della Giuria, in quanto la Giuria rappresenta una conquista dei paesi più progrediti. La decadenza della Giuria ha significato la decadenza della professione.

D'altra parte il ristabilimento della Giuria significherebbe interpretare, nella maniera più precisa, il nostro concetto moderno di giustizia e civiltà.

L'Avv. MEVIO MAGNARINI (Bologna) si dichiara pienamente d'accordo con il collega Casalnuovo sulle questioni concernenti il mandato di cattura.

Rivolge un saluto « poetico » a Casalnuovo e quindi passa ad affermare che la riduzione dei casi di mandato di cattura e l'ampliamento invece dei casi di ordine di comparizione, significa che la classe forense ha ancora il coraggio di propugnare riforme che investono il campo delle idee più che il campo dell'interesse. Circa la questione delle Corti di Assise pensa che possa essere mantenuto l'assetto attuale dell'istituto, pur con qualche modifica.

Aggiunge anche che l'istituto del perito di parte non può essere eliminato sol-

per il fatto che presenta degli inconvenienti, come propone la relazione. Finisce scherzosamente dicendo che i penalisti, abituati a parlare sempre, avrebbero dovuto inaugurare il loro Congresso... in silenzio. Sulla novella 1955 del Codice di rito osserva che la conquista ivi consacrata della notifica dell'interrogatorio all'interessato viene oggi in pratica del tutto elusa.

Chiamato quindi a parlare l'Avv. VECCHI di Bologna questi ha dichiarato di rinunciare. Ha preso perciò la parola l'avv. DAL LAGO di Vicenza il quale ha dichiarato che se come avvocato può pensare di mantenere le giurie, come giurista ciò non è possibile. Si è detto che la giuria porta uno spirito di umanità nel processo ma niente ci induce a credere che anche il giudice togato non sia uomo. Poiché numerosi avevano punteggiato lo intervento dell'Avv. Dal Lago il Presidente Prof. Altavilla interviene per sedare gli animi. L'Avv. Dal Lago chiude applaudito da una parte dell'auditorio ribadendo il concetto, che la giuria non deve più esistere.

Ha successivamente preso la parola l'Avv. EMANUELE QUARTA (Bari) il quale data l'irrequietezza dell'Assemblea fin dalle sue prime parole lamenta che non sia consentito ai giovani come lui di esprimere liberamente il proprio pensiero e cita il caso dell'Avv. Vecchi che ha dovuto rinunciare piuttosto che parlare di fronte ad un Congresso insofferente. A questo punto l'Avv. Vecchi interviene per dichiarare come sia stato spinto a rinunciare dalla presenza di colleghi tanto illustri e qualificati da rendere necessario di riservare ad essi la maggior parte del tempo. Fra i mormorii dell'Assemblea lo Avv. Quarta dichiara di limitarsi a leggere alcuni appunti ma il Presidente di nuovo intervenuto assicura che egli ha facoltà di illustrare ampiamente la sua relazione. Solo a questo punto l'Avv. Quarta può svolgere la propria relazione soffermandosi a commentare alcuni punti di quella ufficiale particolarmente incitando i colleghi a far sì che la legge di riforma del Codice di Procedura Penale sia resa efficiente ed operante. « E' necessario per trovare un legislatore sollecito che si facciano proposte di riforme che siano maturate nella coscienza di tutti gli avvocati ».

Il successivo oratore Avv. MARIO PITTALUGA (Roma) il quale partendo dalla premessa della vecchia aspirazione di giungere ad un concetto di uguaglianza tra l'imputato ed il Pubblico Ministero in materia processuale e particolarmente nel campo delle impugnative, critica vivacemente le applicazioni pratiche della Legge del Giugno 1955 e successive norme di attuazione dell'Agosto e dell'Ottobre 1955 particolarmente insistendo sugli inconvenienti delle modifiche all'Art. 198 C.P.P. in ordine alle possibilità di impugnativa da parte dell'imputato a mezzo posta, possibilità che è in pratica gravemente compromessa dalle complicazioni contenute nelle norme di attuazione. L'Avv. Pittaluga presenta in tal senso una mozione.

Ha successivamente preso la parola l'Avv. ALFONSO CONTE (Bologna) il quale ha pure trattato delle modifiche al Codice di Procedura Penale del Giugno 1955. Dopo di lui l'Avv. ALFREDO PONDRELLI (Bologna) afferma di non essere favorevole all'istituzione di scuole postuniversitarie, sostitutive del periodo di pratica, perché è la vita stessa professionale che deve formare l'avvocato. Muove varie critiche al codice di procedura penale vigente, ed in ispecie all'istituto della Corte d'Assise così come è regolato attualmente.

L'Avv. GIOVANNI ALBANESE (Catania) dichiara di voler parlare in sede di dichiarazione di voto, e quindi approva la relazione, ma afferma di essere scettico in ordine alle possibilità concrete di una sollecita approvazione legislativa. Ritiene opportuno che il Congresso solleciti una norma la quale chiarisca la obbligatorietà o meno del mandato di cattura per i responsabili di bancarotta fraudolenta.

Passa poi a trattare il problema relativo alla conoscenza da parte dell'Avvocato dell'interrogatorio dell'imputato, specie nel caso in cui esso venga reso al P.M. In tali casi il difensore ne viene a conoscenza quando l'istruttoria è ormai matura. Egli nega recisamente la esattezza di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il Giudice Istruttore ha obbligo di notificare l'interrogatorio dell'imputato, ma tale obbligo non incomberrebbe al P.M.

Prospetta poi la possibilità di chiedere — in via d'urgenza — una definizione legislativa dell'imputato. Propone come definizione la seguente: « imputato è colui in confronto del quale nella denuncia, nella querela, nel rapporto, sorgono comunque elementi di incriminazione ».

Chiude infine insistendo affinché il Congresso faccia voti per il ripristino delle Corti di Assise vecchio tipo.

Ha preso quindi la parola l'Avv. BAVARO di Milano il quale illustra un proprio ordine del giorno in cui si fa voto che con provvedimento legislativo sia organizzato l'esame scientifico della personalità del delinquente, l'istituzione di laboratori scientifici, la preparazione universitaria con corsi di antropologia, e psichiatria forense.

Dopo di lui l'Avv. VINCENZO MACHELLA (Macerata) si pone il quesito dello stato in cui si trova attualmente l'art. 314 C.P.P. con la scienza medica. Infatti secondo l'art. 314 non si fa perizia psichiatrica quando ci si trovi di fronte a cause psichiche indipendenti da cause patologiche. L'Avv. Machella conclude pertanto chiedendo l'abolizione del secondo capoverso dell'art. 314 e che il consulente tecnico sia sostituito da quello di parte con gli stessi diritti di quello d'ufficio.

Ha preso quindi la parola l'Avv.ssa MARIA PAPALIA (Bari) la quale tratta il problema dell'indagine della personalità ai fini della dichiarazione di pericolosità sociale. Anch'essa insiste per l'abolizione del capoverso dell'art. 314.

Dopo di lei l'Avv.ssa GABRIELLA NICOLAI (Roma) si dichiara preoccupata

della proposta di abolizione del mandato di cattura obbligatorio. Essa parte dalle premesse del concetto di carcerazione preventiva considerando che in pratica oggi la carcerazione preventiva è intesa, e ciò contro lo spirito della Carta Costituzionale come una specie di giustizia anticipata.

Purtroppo nella relazione pare si giustifichi tale principio. L'unica necessità, viceversa, giustificata dalla Costituzione è quella della difesa sociale, o, caso oggi più raro della possibilità di fuga da parte dell'imputato. L'Avv.ssa Nicolai propone quindi che l'istruttoria debba terminare con una ordinanza motivata ma non esauriente come una sentenza nel caso di rinvio dell'imputato a giudizio e, viceversa con una sentenza, nel caso di proscioglimento e ciò perché dall'esperienza pratica è risultato troppo spesso che la sentenza di rinvio a giudizio serva come base e molto spesso di più che una base alla sentenza definitiva.

L'Avv. PIGNATARI (Potenza) si dichiara d'accordo con l'Avv.ssa Nicolai. In tema di appello incidentale rileva che deve essere concesso anche all'imputato, e non solo al P.M. Come proposta concreta egli fa voti che all'istruzione sommaria e in tutti i casi della stessa, (confessione, flagranza eccetera) sia sostituito il giudizio direttissimo. Per ciò che concerne la Corte d'Assise, l'oratore muove alcune critiche all'istituto così come oggi disciplinato (accenna ad esempio alla mancata cognizione del processo da parte dei giudici popolari). Egli critica inoltre la proposta del tribunale delle pene che comporterebbe lo sdoppiamento tra il giudizio di cognizione e quello sanzionatorio con grave danno, anche dal punto di vista pratico all'esercizio della professione.

L'Avv. WALTER VILLA (Bologna) fa alcune osservazioni critiche sull'Art. 314 C.P.P. rilevandone le contraddizioni evidenti, al fine di dimostrare la maniera caotica e contraddittoria con cui molte volte si sviluppa la legislazione penale. Rileva che in tale articolo è sancito l'obbligo da parte del Magistrato di disporre perizia, mentre nella rubrica dell'Art. stesso si parla di « facoltà » di disporre perizia. Subito dopo aver rilevato la necessità di leggi organiche e complete, parla della disciplina delle analisi a fini giudiziari e, specificatamente, della c.d. « verifica delle analisi ».

Conclude affermando che il capitolo della relazione relativo a tale tema deve essere modificato.

Segue l'intervento dell'Avv. GIOVANNI NELLI (Firenze) il quale sull'argomento della unificazione della istruttoria si rimette a quanto scritto dai relatori.

In tema di Corte d'Assise in particolare, l'oratore è d'accordo per l'abolizione dell'attuale sistema misto ed auspica che si ritorni al sistema della giuria. Auspica che il sistema processuale penale diventi « accusatorio » (e non già come attualmente « inquisitorio »). Inoltre egli rileva con tono deciso e vivace la necessità che la difesa possa veramente ed efficacemente intervenire in ogni fase e stato del procedimento, così come anche

costituzionalmente sancito. Critica in particolare che il difensore non possa prendere viva parte alla istruttoria in quanto tale esclusione menoma il diritto del cittadino, e i diritti della difesa. Il difensore infatti in nessun modo può considerarsi un estraneo od un terzo che non possa intervenire nella fase istruttoria.

Secondo argomento trattato dall'oratore è quello concernente la necessità di una riparazione dell'errore giudiziario, come anche, per ultimo quello di ripristinare il termine dei motivi di appello come nel codice abrogato.

Successivamente l'Avv. FRANCO GUARNIERI prende la parola sull'argomento dell'istruttoria penale, rifacendosi al capo terzo del cap. I della relazione. Si sofferma sul problema del risarcimento dei danni per illegittima custodia, ritenendo che sia da determinare preventivamente cosa debba intendersi per « illegittima custodia ». Tratta del termine della custodia preventiva come già prospettato dai relatori.

Infine, sull'argomento « tribunale delle pene » rileva che i relatori hanno affrontato il problema con coraggio e capacità. Auspica, per il momento un coordinamento delle norme relative al Giudice di Sorveglianza e una estensione dei suoi poteri. L'Avv. GIUSEPPE CIAMPA (Napoli) affronta il problema del delinquente dal punto di vista sociologico. Si sofferma anche a trattare delle manchevolezze degli interrogatori compiuti dalla polizia giudiziaria. A proposito dell'art. 152, affronta i diversi problemi dell'amnistia, dell'estinzione del reato, dell'assoluzione con formula piena.

I lavori sono continuati
il 26 Settembre

Il Presidente Prof. Altavilla dichiara aperta la seduta e dà la parola all'Avv. LOMBARDI UMBERTO (Roma) il quale presenta un o.d.g. riguardante il risarcimento danni alla parte offesa.

Successivamente l'Avv. PICCININO RENATO (Genova) affronta il tema delle giurie popolari, insistendo per la necessità di una specializzazione del Giudice. E' contrario comunque alla costituzione delle giurie popolari.

Inoltre si dichiara contrario — a proposito delle autentiche richieste per i motivi di appello — al sistema attuale. Propone che detta autentica venga sostituita da una legalizzazione dell'atto, che potrà essere facilmente apposta dalle segreterie dei Consigli dell'Ordine.

A questo punto l'Avv. PIERO BALLARINI (Bologna) legge un o.d.g., che presenta, nel quale si sofferma sulla urgenza della riforma sulla unificazione istruttoria. Affronta e sviluppa l'argomento esprimendo la opinione che, in determinati casi, nell'istruzione formale a parere della magistratura l'imputato sia troppo assistito e difeso.

Infine sottoscrive in pieno la proposta del Prof. Altavilla riguardante la contemporaneità della emissione del mandato di cattura con la sentenza di rinvio

a giudizio. Accenna anche al problema della statistica delle cause, che costringe talora a curare più la quantità che la qualità delle stesse.

Il Presidente Prof. ALTAVILLA, a questo proposito, sottolinea le parole dell'oratore e prospetta la opportunità che il Congresso esprima un voto in ordine alla applicazione della statistica a fini giudiziari.

Subito dopo prende la parola l'Avv. LISONI ARTURO (Parma) che riprende il tema dell'autenticità delle firme del difensore sui motivi di appello.

La legislazione attuale nasconde talora un criterio di sfiducia nei confronti del difensore, come ad esempio nella recente novella del 1955.

Altro problema affrontato dallo stesso oratore è quello della perentorietà dei termini per la presentazione dei motivi di gravame, tutto a svantaggio dell'imputato. Chiede che gli stessi termini vengano allungati a vantaggio delle necessità e dei diritti della difesa.

L'Avv. NICOLA ANNOSCIA (Trieste) tratta acutamente il problema dell'art. 185 C.P.P. Rammenta l'indirizzo giurisprudenziale per cui l'inesistenza di un atto impediva il passaggio in giudicato della sentenza ed altri problemi inerenti sempre alle nullità. Mette in luce alcune incongruenze della legge e propone la modifica dell'art. 185 C.P.P. cpv « Le nullità sono rilevabili in ogni stato o grado del giudizio... anche in sede di esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio ».

L'istituto della Prestitio in termine riguarda invece i casi in cui tutti gli atti si siano compiuti perfettamente in senso formale. Quanto all'obiezione che in tal modo la cosa non passerebbe mai

in giudicato, egli ritiene che sia opportuno superare con argomenti sostanziali le questioni puramente formali.

Successivamente l'Avv. GIOVANNI MAGRASSI (Grosseto) espone il proprio pensiero sul mandato di cattura, ritenendo che sia specifico compito della classe forense il ristabilimento dell'ordine giuridico violato più che la difesa ad oltranza dell'imputato.

Dobbiamo ricordare — egli dice — che abbiamo il dovere di tutelare la società la cui armonia è stata turbata dalle gesta del delinquente.

Sull'argomento della cauzione egli pensa che sia un principio da non approvare perchè contrario all'altro fondamentale principio che « il diritto è proporzione » perchè il povero dovrebbe, non potendo prestare cauzione, sottoporsi al controllo giornaliero dell'autorità di polizia. Si dichiara contrario agli argomenti sul « giudizio per direttissima » e sul « Tribunale delle pene » così come trattati nella relazione. Concorde invece a quanto si riferisce alle perizie e alle analisi. Il Consulente di parte deve essere restaurato nelle sue funzioni e nel suo prestigio.

Chiude infine auspicando la creazione delle giurie popolari, modellate sul vecchio sistema, che rappresenta a suo modo di vedere una vera conquista dei paesi civili.

L'Avv. DE BONIS (Lecce), sommariamente illustrandolo, presenta un ordine del giorno inteso ad accordare anche alla parte lesa il diritto di impugnazione, citando taluni casi esemplificativi atti ad attestare l'opportunità di tale innovazione.

Segue l'Avv. DE VINCENZIS (Genova) che ritiene opportuno richiamare l'attenzione anzitutto sul problema della aboli-

zione del mandato di cattura obbligatoria. Egli infatti chiarisce che anche il concetto esposto nella relazione va inteso nel senso non della abrogazione dell'istituto processuale del mandato di cattura ma solo della sua obbligatorietà, rimettendo quindi sempre alla facoltà del Giudice la possibilità di privare l'imputato della libertà personale. Ritiene inoltre che vada chiarito come il momento della emissione del mandato di cattura debba essere limitato al momento del rinvio a giudizio, in altri termini ad istruttoria compiuta.

L'oratore aderisce altresì alla istituzione di un organo squisitamente giurisdizionale per la fase della esecuzione delle pene (interrompe il Presidente Altavilla per suggerire la qualifica di « Tribunale della esecuzione delle pene »).

La sentenza pertanto dovrà essere « indeterminata » sul quantum di pena, spettando all'istituendo tribunale la individuazione della sanzione.

Pur riconoscendo che la cosa dovrà avvenire in un tempo non vicino, propone addirittura una futura unificazione delle pene e delle misure di sicurezza, in unica sanzione indeterminata, che sarebbe più aderente alla personalità del reo.


A questo punto il Presidente ALTAVILLA fa l'appello di tutti gli iscritti a parlare, ma, uno solo essendo presente, concede a questi la parola dopo di che con una sommaria chiarificazione del Relatore, si chiuderanno i lavori della Sezione.

Ultimo è quindi l'Avv. SANTUCCI (Roma) il quale però dichiara di dover approvare in pieno le argomentazioni dell'ultimo oratore. Egli ricorda come la necessaria individuazione della sanzione penale non possa avvenire nella fase cognitiva ma solo in quella esecutiva, durante la quale unico dovrà essere l'organo prepostovi.

A sua volta ribadisce la, sia pur futura, opportunità della unificazione delle sanzioni penali, dicendo che « se la pena non può assorbire la misura di sicurezza, potrà esaminarsi l'opportunità inversa ».

Il Presidente Prof. ALTAVILLA, in quanto da più oratori chiamato in causa, tiene a precisare il suo pensiero di scienziato e di avvocato su taluni argomenti trattati. Ricorda così come in un lontano congresso, forse il primo di diritto criminologico tenuto in Italia, fu l'unico a trattare il problema della indeterminatezza della pena, suscitando anche lo stupore del suo Maestro Enrico Ferri. Ma è per motivi di particolare psicologia giudiziaria, egli soggiunse, che tale problema deve essere esaminato con oculatezza e ponderazione; perchè nulla è più pauroso, per il condannato, che la indeterminatezza della pena, quanto dire il buio più assoluto sul futuro svolgimento della pena stessa.

Ciò premesso, il Prof. ALTAVILLA si associa agli oratori che, come linea di principio, hanno discusso della unificazione delle pene e delle misure di sicurezza, sottolineando l'inderogabile necessità che in sede di esecuzione delle pene (o delle misure di sicurezza, specie se



La visita alla « Casa dei liberati del carcere ». Sta parlando l'avv. Mauceri di Bologna, Segretario del Congresso.

detentive) un qualificato organo, quale che esso sia, abbia la facoltà di riesaminare la durata di detenzione e adeguarla alla personalità del reo.

Il Presidente concede infine la parola all'Avv. D'ANDREA, correlatore dei temi di questa Sezione.

L'Avv. D'ANDREA (Genova), nell'accingersi a rispondere alle più importanti critiche mosse alla Relazione, inizia col ricordare che non pochi giovani hanno collaborato alla stesura della Relazione, onde le mende avanzate da quei giovani che si ritenevano esclusi da proposte e innovazioni non hanno ragion d'essere.

Sulla vexata quaestio della abrogazione del mandato di cattura, dà atto che un errore di stampa nella Relazione non fa apparire chiaramente il vero concetto che voleva essere nel senso della abolizione della sola «obbligatorietà» del mandato, salvo, se del caso, per taluni gravissimi reati (i presenti disapprovano, lamentando che tale situazione sarebbe analoga a quella ora in vigore).

In ordine alla abolizione delle giurie popolari nelle Corti di Assise, pur riconoscendo che ne verrebbe a soffrire la classica eloquenza forense, egli si pronuncia per una composizione soggettiva delle Corti con la presenza di giudici altamente specializzati. Coglie quindi la occasione per rinnovare la istanza intesa

alla specializzazione delle carriere dei magistrati. Citando esempi di giudici popolari che, assolutamente non idonei a così delicate funzioni, potrebbero addirittura accampare il diritto della estensione e motivazione dei provvedimenti tutti della Corte, sentenze comprese, conclude per la necessità della abolizione di tali giudici, pur riconoscendo che finora, per quanto a sua conoscenza, nessuna sentenza d'assise è stata mai motivata da giudici popolari.

(Una voce interrompe): « Invece è successo e proprio qui a Bologna ».

L'Avv. D'ANDREA ricorda ancora come la Corte d'Assise avesse una funzione storico-politica al suo sorgere, cioè allorché apparve come tutela liberale negli stati polizieschi o comunque non democratici.

Il Presidente ALTAVILLA interrompe l'oratore affermando: « Nella mia prima edizione di Psicologia Giudiziaria ho sostenuto la necessità della giuria per i delitti politici. Vent'anni di fascismo mi hanno persuaso del mio errore. Siccome però si è accennato alla concezione liberale e io sono orgoglioso di essere stato Vice Presidente del Partito Liberale Italiano insieme a Benedetto Croce, come liberale ritengo che l'abolizione della giuria non colpisca il concetto democratico ».

In ordine al c.d. « Tribunale delle pene », grato agli oratori che, quasi unanimemente, hanno condiviso il concetto della relazione, egli precisa come l'argomento voleva essere soprattutto di richiamo alla dottrina per una accurata indagine da approfondirsi in futuro, riconoscendo esserne l'attuazione di non immediata attualità.

Concludendo l'Avv. D'ANDREA riassume il suo punto di vista sui rimanenti argomenti trattati nella relazione, in particolare soffermandosi sulle perizie e verifica delle stesse, sulla figura del consulente tecnico, sulla eccessiva discrezionalità rimessa al Magistrato in ordine alla scelta del tipo di istruzione e sulla inopportunità di una impugnabilità della sentenza di rinvio a giudizio. Riconferma, a chiusura, l'intendimento dei relatori tutti di agitare non solo questioni di urgente soluzione legislativa quanto soprattutto problemi degni di futura elaborazione dottrinale.

Il Presidente ALTAVILLA, dopo avere ringraziato i Congressisti del proficuo contributo apportato ai temi in discussione, augurandosi che i voti espressi in questa Sezione saranno presi in considerazione de jure condendo, dichiara chiusi i lavori della V Sezione di questo Congresso.

LA SEDUTA CONCLUSIVA

Alle ore 16 di oggi 26 settembre 1957 nella Aula Magna dell'Università di Bologna il Presidente del Congresso, Prof. Enrico Redenti, dichiara aperta la seduta conclusiva.

Prima di procedere alla presentazione delle mozioni da sottoporre all'approvazione del Congresso egli procede alla proclamazione dei vincitori della « Mostra d'Arte » manifestazione collaterale ordinata nelle sale dell'Università.

I vincitori sono risultati: Rodolfo Papeschi di Milano vincitore del « Nettuno grande »; Francesco Passano di Napoli « Nettuno grande »; Giuseppe Peluso, « Nettuno piccolo ». Successivamente il Presidente dà notizia della completa approvazione ottenuta da una mozione presentata al III Congresso Nazionale Giuridico Forense di Trieste, che auspicava la reintegrazione della giurisdizione della Corte di Appello di Trieste sull'intero territorio della ex zona A. Non avendo ottenuto soddisfazione la seconda parte della stessa mozione, che auspicava anche la estensione della legislazione della Repubblica Italiana nello stesso territorio, presenta una mozione in tal senso al IV Congresso Nazionale Forense.

La mozione viene entusiasticamente approvata all'unanimità per acclamazione.

(Si alza ad esprimere brevi commosse parole di ringraziamento il Presidente del Consiglio dell'Ordine di Trieste Avv. Gasser).

Il Presidente Prof. Redenti, a questo punto dichiara che verranno presentate

al voto dell'Assemblea le mozioni che la Presidenza avrà creduto opportuno, mentre altre saranno lette come raccomandazioni.

Chiede a questo punto la parola il rap-

presentante dell'Ordine di Teramo Avv. MANCINI il quale protesta contro il sindacato esercitato dalla Presidenza. Il Prof. REDENTI risponde dichiarando di aver agito a termine di regolamento del



Il Presidente del Congresso proclama i vincitori della « Mostra d'Arte ».



Gli ultimi momenti del « Congresso ».

Congresso, regolamento votato da tutti i rappresentanti degli Ordini.

Vengono quindi, posti in votazione i due ordini del giorno il primo dei quali in caso di approvazione esclude un altro contrario. (L'ordine del giorno è da noi riportato unitamente alle altre mozioni conclusive) in altra parte di « Gazzettino Forense ».

In sede di dichiarazione di voto il Rappresentante dell'Ordine di Castrovillari dichiara di astenersi dal voto per contraddittorietà dell'ordine del giorno. Infatti secondo l'intervenuto per ottenere una sollecita approvazione si è persino sacrificato il principio della sostituzione del P.M. che ha costituito il principio basilare del concetto di autonomia per il quale a lungo la Classe si è battuta.

Il Prof. REDENTI ha quindi dichiarato di recedere dal proprio proposito di mettere in votazione un ordine del giorno presentato dall'Avv. Caleffi contenente un invito al Governo di sollecitamente approvare le nuove tariffe professionali, in quanto tale voto è già stato accolto. Egli infatti legge un telegramma pervenuto dall'On. Scalfaro Sottosegretario alla Giustizia col quale si annuncia che la commissione di Giustizia della Camera in sede legislativa ha già provveduto all'approvazione.

Il Presidente ha dato quindi la parola all'Avv. MAGRONE di Roma il quale ha iniziato la lettura delle raccomandazioni tra le quali ricordiamo: quella relativa all'unificazione degli esami di Procuratore e Magistrato, quella che auspica una codificazione delle norme di etica professionale ed alcune altre.

L'Avv. MOSCHELLA ha quindi proseguito, per espresso incarico della Presidenza, la lettura delle raccomandazioni o segnalazioni del Congresso: una di queste riguarda i legali degli enti pubblici che il proponente ritiene debbano limitare la propria attività professionale alle cause dell'ente con divieto di attività in altri campi; un altro o.d.g. auspica

che i corsi post-universitari di completamento, di cui all'intervento del Guardasigilli Gonella, siano organizzati in modo da permettere il contemporaneo esercizio della pratica professionale e siano integrati da corsi teorico-pratici organizzati dai Consigli degli Ordini forensi; altro o.d.g. dell'Avv. Prof. Luigi Rocchi (Firenze) auspica che lo « jus postulandi » avanti il Magistrato sia riservato in maniera esclusiva agli avvocati senza interferenze di altri professionisti come commercialisti e ragionieri, specie in materia fallimentare.

A questo punto il Segretario generale Avv. MAUCERI di Bologna proclama i risultati della votazione dell'o.d.g. Avv. Manlio Paolini di Pesaro, precedentemente posta in votazione. La votazione ha dato il seguente risultato: 395 favorevoli; 2 astenuti e 40 sfavorevoli.

Successivamente un O.d.G. dei Consigli dell'Ordine di Palermo, Termini Imerese e altri è stato approvato all'unanimità, tranne un astenuto. In relazione a quanto espresso in tale Ordine del Giorno il Congresso ha salutato l'Avv. Moschella con una calorosa ovazione.

Prosegue frattanto la lettura delle segnalazioni o raccomandazioni fra cui una presentata dall'Avv. Edoardo Pizzotti dell'Ordine di Ivrea che auspica l'assistenza malattia agli Avvocati e loro familiari; uno degli avvocati Antonio e Goffredo Grassani che auspicano la creazione della Cassa Assistenza Malattia Avvocati e Procuratori; una dell'Avv. Nicoletti di Cosenza per la assistenza alle vedove e figli minori di avvocati e procuratori che si trovino in stato di bisogno; una dell'Avv. Cremona di Agrigento che fa voti per il riordinamento degli Albi sotto il profilo della esclusione in casi di incompatibilità.

Per quanto riguarda la sezione terza vengono presentati due o.d.g. dei Consigli degli Ordini di Firenze e Pistoia.

Viene poi presentato un altro o.d.g. degli stessi ordini Forensi ed Avv. An-

tonio Stoppani che esprime in dieci punti i desiderata del Congresso in relazione al tema della sezione terza.

E' stata successivamente votata per acclamazione una mozione portante numerose firme fra le quali quella della Avv.ssa Maria Rivalta integrata da una più breve a firma Avv. Gasser di Trieste.

Relativamente alla quarta sezione in materia di Procedura Civile è stato approvato il testo di una mozione a firma Avv.ti Manfredi e Nicoletti di Cosenza. Anche per questa Sezione vengono lette numerosissime raccomandazioni tra le quali una sottoscritta da rappresentanti i diversi Consigli come Firenze, Genova, Voghera, ecc.

La quinta sezione ha espresso un o.d.g. che porta le firme del Presidente della Sezione stessa Prof. Altavilla insieme a quelle degli Avv.ti Zavattaro e Bavaro.

Durante l'esposizione da parte del Prof. Altavilla del proprio o.d.g. è intervenuto l'avv. Romoli di Terni il quale ha chiesto ed ottenuto la parola, per sollevare il problema delle Corti di Assise. L'oratore che personalmente si è dichiarato favorevole al ritorno alle vecchie Corti d'Assise, di fronte ai dissensi di parte dell'assemblea ha provocato una votazione sulla opportunità o meno di discutere subito il problema o di rinviarlo ad altra sede congressuale. La votazione ha dato il seguente risultato: 263 favorevoli al rinvio della discussione, 156 favorevoli alla discussione immediata, astenuto il solo rappresentante del Consiglio dell'Ordine di Teramo. A questo punto il Prof. Altavilla ha proseguito nella lettura delle raccomandazioni contenute nel suo o.d.g. I lavori del Congresso sono ormai finiti quando l'avv. D'Angelillo Presidente del Consiglio dell'Ordine di Avellino si avvanza nell'emiciclo per porgere un vivo applauso agli organizzatori del Congresso, in maniera particolarissima al Prof. Enrico Redenti nonché al Comune, all'Amministrazione Provinciale e all'Università di Bologna.

Gli risponde, con parole commosse il Prof. Redenti stesso; premettendo che non intendeva fare discorsi ufficiali, ma di voler dire che era profondamente commosso della manifestazione di simpatia. E prosegue: « Io dissi quando fui designato a presiedere questo Congresso, su indicazione di De Nicola: questa è la più alta meta che io abbia toccato nella mia vita. E consentitemi ancora di dire: ho visto molti Congressi nella mia vita, ma raramente ho visto un Congresso in cui si sia manifestata tanta condialità come in questo. E la cordialità nel mondo è una forza ed una forza anche per noi ».

Successivamente il Presidente esprime quelle che sono le eventuali sedi del futuro Congresso Giuridico Forense: Palermo, Bari e Genova.

Soggiunge poi che per la designazione di Palermo esiste anche un o.d.g. firmato da un cospicuo numero di Consigli Forensi. (Moltissimi congressisti salgono alla Presidenza alcuni plaudento — altri con qualche protesta).

L'avv. D'Andrea di Genova dichiara di ritirare la candidatura di Genova come futura sede del Congresso di fronte alla imponente manifestazione in favore di

(continua a pag. 33)

LA MOSTRA D'ARTE

E' difficile, anche per una Mostra di udire la sollecitazione di una valutazione Pittura come questa degli Avvocati, non che oggi chiamano « hobby », che una ne costruita attraverso la lente di quello volta chiamavano svago o diletto e che, per un grande pittore come Ingres, chiamarono « violon d'Ingres »; eppure per la prima volta, in una mostra così fatta, la valutazione critica può spaziare tranquillamente oltre il limite posto all'arte da un concetto di « pittura della domenica ».

La Mostra è solida, con buoni valori, decorosissima, di un tono culturale abbastanza elevato, ed è giusto sia così, per una categoria che ha espresso uno dei cinque o sei migliori pittori italiani di oggi, forse il più estroso, vincitore del massimo premio di pittura alla Biennale Veneziana del 1948, uno degli uomini più rappresentativi della cultura italiana di oggi: l'Avv. Mino Maccari, pittore famoso.

Gli espositori sono 93, 101 i quadri, autti ben disposti in un allestimento bastevole e degnissimo, 7 le sculture, 4 le ceramiche, a dimostrare soprattutto una grande tradizione di passione per la pittura, di amore per l'arte di una categoria professionale che è di per sè intelligente e sensibile.

Alcuni espositori, frequenti nelle Mostre d'Arte delle varie città, si sono dichiarati fuori concorso, ma la valutazione critica vuole un giudizio complessivo senza distinzione. Prevale in tutti gli artisti — Avvocati — un senso realistico della pittura e, occorre dirlo, diversamente non sapremmo concepirlo un occhio diverso da questo che si pone compiaciuto avanti il soggetto pittorico per trarne sensazioni dirette e non contorte da una elaborazione astratta che presuppone altro intendimento di costruzione, di pensiero, di indagine pittorica, espasperata spesso da una cultura difficile.

Citeremo fra i più rappresentativi della Mostra: Gaspare Mazzola Raicevich di Milano con una suggestiva Giudeca ed un vaso di fiori elaborato con intelligenti esperienze seneghiniane, Luigi Daina con due paesaggi marchigiani occhieggianti un mare intensissimo, bleu, Franco Pistoso di Verona con un Arlecchino cromaticamente apprezzabile, semplice in una grafia volutamente primitiva. PAPI di Bologna con un pae-

saggio Il mio paesello n. 1 sfumato in un sensibile sfondo alla Corot, LADO di Bologna con ritratti introspezzivi, alle volte espressionistici, freschissimo nel Ritratto n. 3, Gardini con Fiori '56 di un bel verde erba e rosso di papaveri vivi, Ferrucci di Ferrara con Libri e fiori, Rodolfo Papeschi di Milano con un tenero e delicato paesaggio di Sirmione, Grasselli ritrattista di Padova, Giovanni Franchi con una laguna sensibile, Bandiera, con una rappresentazione dal sapore di ex voto in una curiosa esecuzione, Cibelli di Milano con un paesaggio di case allungate in una nota surrealista ed ancora: Gavardi di Milano, con una evidente nota astratta sostenuta in colori forti e materie spesse, quasi neo-naturaliste; Ettore Sartori di Verona; Enrico Miele di Napoli con una Città cubista, filtrata in una nota casortiana; Virgilius di Mantova apprezzabile soprattutto in una esplosiva Portofino; Fauves, benissimo di tinta; Enrico Amadio di Roma; Dall'Acqua di Bologna con un non comune culto di paesaggio bolognese; altri ancora che lo spazio non ci permette di elencare.

In definitiva, una manifestazione artistica complessivamente positiva e degna.

ARNALDO BARTOLINI

La seduta conclusiva

(continuazione della pag. 32)

Palermo ed in omaggio alla Regione Siciliana.

Il Prof. Altavilla invita pertanto i congressisti ad inviare un saluto alla città di Palermo futura ospite del Quinto Congresso Nazionale Giuridico Forense e ad inviare una parola di ringraziamento e di riconoscenza a Bologna che ha mostrato ancora una volta la sua cordialità. Quanto al Prof. Redenti, Presidente mirabile, egli afferma « che rimane chiuso nel nostro cuore come un ricordo di tenerezza e di affetto ».

Per ultimo prende la parola il Prof. Redenti il quale chiede che gli si consenta di fare quello che è il gesto del direttore di orchestra e pertanto propone un applauso per i Colleghi del Comitato Nazionale, i Colleghi di Bologna che lo hanno aiutato nella organizzazione, cui va moltissimo del merito della riuscita del Congresso.

In seguito alla rinuncia di Bari alla candidatura quale sede del prossimo Congresso, viene acclamata e designata come Sede Palermo.



S. E. Gonella inaugura la Mostra d'Arte degli Avvocati e Procuratori.

Le mozioni approvate dal Congresso

I SEZIONE

Difesa della professione

Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense di Bologna, visto lo schema di riforma dell'ordinamento della professione di avvocato e procuratore redatto dalla Commissione Ministeriale per la riforma della legge forense e presentato al Ministro Guardasigilli On. Moro il 12 settembre 1955;

visti gli atti del terzo Congresso Nazionale Giuridico Forense svoltosi a Trieste nel settembre 1955 e le sue conclusioni nei riguardi del vecchio schema di riforma;

vista la relazione del 12 gennaio 1956 della Commissione Ministeriale;

visto il parere espresso nel giugno 1956 dal Consiglio Nazionale Forense;

riafferma le conclusioni del Congresso di Trieste per l'assoluta autonomia dell'Ordine Forense e per la urgente necessità di una legge professionale organica ed unitaria che risponda ai principi stabiliti in quel Congresso e nell'attuale;

prende atto con compiacimento delle dichiarazioni fatte nella seduta pomeridiana del 21 settembre 1957 dal Ministro Guardasigilli On. Gonella e della sua assicurazione che il disegno di legge per la riforma della legge professionale sarà presentato immediatamente dal Governo al Parlamento;

FA VOTI

che qualora per esigenze di studio e di tempo non fosse possibile giungere al compimento della formulazione ed approvazione di una integrazione dello schema nel senso della più ampia autonomia degli Ordini Forensi con la istituzione di un organo dell'Ordine professionale che sostituisca il P.M. nelle funzioni attribuitegli dal progetto, data l'assoluta urgenza della approvazione della nuova legge professionale, lo schema del 12 settembre 1955 suddetto, venga sollecitamente inviato all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari permanenti in sede deliberante, in modo che la nuova legge possa esser approvata prima della fine dell'attuale legislatura, e

DELIBERA

che la presente mozione venga comunicata a cura della Presidenza del Congresso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro Guardasigilli ed ai Presidenti delle Assemblee legislative.

Avv. Manlio Paolini (Pesaro) - Avv. Oreste Toninelli (Firenze) - Avv. Friscia (Palermo) - Avv. Gennaro Centro (Locri) - Avv. Edgardo Borselli - Avv. Mario Venturi (Pistoia) - Avv. Alberto Baseggio (Milano) - Avv. Enrico Cattaneo - Consigli Ordine di Varese, Pavia, Foggia, Roma, Montepulciano - Consiglio Nazionale Forense (con voto consultivo).

(Favorevoli n. 394 - Contrari n. 40 - Astenuti n. 2).

II SEZIONE

Assistenza e previdenza forense

IL CONGRESSO

vista la relazione Santucci - Turchi sulla previdenza ed assistenza forense e tenuto conto della discussione seguitane;

preso atto dei notevoli risultati fin qui raggiunti nel piano degli interessi previdenziali ed assistenziali attraverso l'attività della Cassa Nazionale;

avuto riguardo alle prospettive risultanti dalle dichiarazioni già fatte dal Presidente Moschella all'atto dell'insediamento del Comitato dei delegati per il biennio 1957-1959;

ritenuto che l'estrema delicatezza e tecnicismo dei problemi attinenti all'assistenza e previdenza forense consigliano che le riforme ed in particolare gli ampliamenti dei compiti della Cassa siano studiati ed attuati previa precisa messa a punto tecnica ed attuariale e quindi con precisa conoscenza della loro importanza;

ritenuto che la Cassa nazionale, che è espressione degli organi forensi, non solo è qualificata a procedere in materia, ma ha già dato le più ampie prove di vitalità ed idoneità al riguardo,

CONFERMA

alla Cassa nazionale ed al suo infaticabile Presidente tutta la propria fiducia;

rimette e raccomanda ai suoi organi l'esame delle proposte concernenti dette riforme con particolare riguardo alla istituzione della Cassa malattia, il cui bisogno tanto è sentito dalla Classe ed affida alla stessa Cassa la redazione preliminare delle norme relative.

Consiglio dell'Ordine di Palermo - Termini Imerese - Sciacca - Bolzano - Enna - Pavia - Lodi - Bari - Monza - Lucera - Belluno - Montepulciano - Caltanissetta - Trieste - Catania - Varese - Roma - Milano - Bologna - Firenze - Arezzo - Siena.

(unanimità meno 1 - astenuto)

III SEZIONE

Guarentigie del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione

I°

Il IV Congresso Giuridico Forense fa voti:

1) che vengano soppresse le scadenze previste dai regolamenti di procedura avanti le Giurisdizioni amministrative, che non siano necessarie ai fini di un corretto svolgimento del giudizio;

2) che il procedimento avanti le Giurisdizioni amministrative, sia comunque armonizzato col Codice di rito civile;

3) che nei rapporti contrattuali, le Pubbliche Amministrazioni, siano poste sul piano di parità con i privati contraenti ad esse estranei.

Consigli degli Ordini di Trieste, Catania, Roma, Venezia e Milano.

(unanimità meno 1 - astenuto - Consiglio degli Ordini di Teramo).

II^a

«Per la tutela del cittadino»

Il IV Congresso Nazionale Forense considerando che l'ordinamento giuridico vigente non offre un'adeguata tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione e rende possibili a questa ultima comportamenti che creano ingiustificabili ostacoli all'uso dei mezzi attualmente aperti per quella tutela;

facendosi interprete degli interessi di tutti i cittadini, a prescindere da ogni interesse di categoria, e proprio per questo ritenendo di potere in maniera più solenne e categorica far sentire la sua voce

dichiara di tutta urgenza

1) che per attenuare le pregiudizievoli ed in parte inevitabili conseguenze della difficoltà circa la scelta del Giudice, si modifichi l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione nel senso di applicarlo nei confronti di tutti gli organi giurisdizionali, disponendo per esso il procedimento della Camera di Consiglio;

2) che non si ritardi oltre nell'attuare la Costituzione e si istituiscano i Tribunali regionali amministrativi composti di Magistrati specificatamente qualificati e forniti di competenza anche nei confronti dei provvedimenti dell'Amministrazione centrale;

3) che di conseguenza vengano soppressi i ricorsi amministrativi (gerarchico ed in opposizione) ed in ogni caso venga legislativamente chiarito che gli atti amministrativi di autorità gerarchicamente inferiori sono da considerarsi definitivi solo quando la legge li dichiara inequivocabilmente tali;

4) che qualora si ritenga opportuno mantenere l'istituto del ricorso straordinario sia prescritto un termine all'Amministrazione centrale per tutti gli adempimenti di sua competenza sotto comminatoria della responsabilità personale del funzionario a cui il ritardo sia da imputare;

5) che sia escluso — per le persone alle quali l'atto amministrativo direttamente si rivolge — ogni equipollente alla formale comunicazione dell'atto stesso quando esso sia divenuto esecutivo e ai fini della decorrenza del termine per ricorrere;

6) che si prescriva, quale requisito formale dell'atto, che esso segni nelle premesse l'indicazione delle disposizioni di legge o di regolamento, o dei principi giuridici, su cui l'atto stesso si fonda: cioè l'indicazione del potere giuridico che con esso l'Amministrazione ha inteso esercitare;

7) che sia posto a carico dell'Autorità Amministrativa l'obbligo di indicare, nella comunicazione dell'atto avanti a quale Autorità, amministrativa o giurisdizionale, che esso può essere impugnato, il termine e le modalità relative e gli adempimenti fiscali prescritti stabilendo che in difetto qualunque

errore, ritardo, o mancato adempimento da parte del ricorrente, non potrà avere conseguenze irreparabili, ma potrà essere ovviato mediante remissione in termine, integrazione di atti o di versamenti, e simili;

8) che sia provveduto a risolvere legislativamente in modo pronto semplice ed efficace il problema della citazione dello Stato in giudizio evitando comunque che ogni errore non manifestamente imputabile all'attore determini la nullità dell'atto;

9) che sia assicurata la possibilità per il cittadino cui sia stato riconosciuto un credito verso lo Stato, di conseguirne con ragionevole prontezza il soddisfacimento;

10) che in ordine al privilegio del solve et repete e senza pregiudizio per le esigenze della Pubblica Amministrazione sia dato modo di far dipendere l'obbligo dell'immediato soddisfacimento del tributo dopo la notificazione della citazione, da un sommario apprezzamento del Giudice sulla fondatezza della domanda.

Il Congresso si augura che a questa sua voce, la quale esprime una opinione pubblica particolarmente qualificata e disinteressata, non rimangano sordi gli organi a cui spetta di provvedere e che da troppo sembrano non rendersi conto dell'importanza e dell'urgenza delle richieste formulate.

Avv. Antonio Stoppani - Avv. Maria Rivalta -
Avv. Mario Angeuci - Prof. Aldo Albini - Avv.
Tonielli - Avv. Mario Venturi.

(Unanimità salvo i numeri 2 e 3, che hanno avuto i voti contrari dei Consigli degli ordini di Cosenza e di Vibo Valentia. Astenuto il Consiglio degli Ordini di Teramo)

III^a

Il IV Congresso Nazionale Forense considerando che l'ordinamento giuridico vigente non offre un'adeguata tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione e rende possibili a quest'ultima comportamenti che creano ingiustificabili ostacoli all'uso dei mezzi attualmente aperti per quella tutela;

Facendosi interprete degli interessi di tutti i cittadini, a prescindere da ogni interesse di categoria, e proprio per questo ritenendo di potere in maniera più solenne e categorica far sentire la sua voce

FA VOTI

1) che si proceda sollecitamente, ma ponderatamente alla revisione e coordinamento dell'Istituto di Giustizia Amministrativa nell'ambito della Costituzione, sulla base delle esperienze acquisite, della elaborazione giurisprudenziale e dei suggerimenti della più sicura dottrina;

2) che nella riforma generale degli Istituti della Pubblica Amministrazione si tenga presente la ripercussione che le norme sulla organizzazione e sulle funzioni possono avere dei rapporti processuali;

3) che nell'attuazione dei principi di scienza della Amministrazione si avvisino i mezzi idonei a creare nell'organizzazione amministrativa i presupposti soggettivi ed oggettivi per un migliore esercizio del potere da parte degli Uffici nei rapporti con i soggetti privati;

4) che sia nominata una Commissione nelle persone dei Proff.ri Enrico Redenti, Silvio Lessona, Enrico Guicciardi, Carlo Maria Jaccarino, autorizzando gli stessi ad aggregarsi studiosi particolarmente versati nella specifica materia, acciocchè provvedano alla elaborazione di un progetto concreto per una immediata riforma degli Istituti di Giustizia Amministrativa secondo i concetti esposti ai numeri precedenti.

Avv.ti: Antonio Stoppani - Maria Rivalta - Mario Angelici - Aldo Albini - A. Toninelli - Gennaro Centro - Mario Venturi e inoltre, i Consigli dell'Ordine di Firenze e Pistoia con l'adesione di altri Congressisti (tra i quali Angelici ed Albini che rinunciano alle loro separate mozioni, tenendo ferma la proposta della nomina della commissione di studio nelle persone dei tre Relatori più Redenti).

IV SEZIONE - PROCEDURA CIVILE

Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense.

Preso atto con compiacimento della relazione e dello schema del progetto di legge per la riforma del Codice di Procedura Civile,

ne dà lode ai componenti della commissione che hanno assolto il compito posto dal Congresso di Trieste,

ed in considerazione della urgenza della riforma,

invita la stessa commissione ad esaminare in via definitiva le proposte e gli emendamenti emersi dalla discussione per tenerne conto nello spirito della mozione di Trieste per uno schema che, riproducendo quello proposto al Congresso, accolga le aggiunte e le variazioni che non siano in contrasto con esso,

ed impegna il Consiglio Nazionale Forense a trasmettere l'elaborato definitivo agli organi del Parlamento vigilando per la più rapida realizzazione della legge di riforma.

Avv. Riccardo Manfredi ed Avv. Michele Nicoletti dell'Ordine di Cosenza.

V SEZIONE

Procedura Penale

— A —

«L'Assemblea degli Avvocati del IV Congresso Nazionale, constatata la necessità che i giovani specializzati nella materia penale affrontino con maggior preparazione il cimento giudiziario, fa voto:

1) che nelle Università l'insegnamento della medicina legale torni ad essere obbligatorio e che a quello facoltativo della antropologia criminale, già compreso nel regolamento universitario, si aggiungano quelli della psichiatria e della psicologia forense ed anche queste tre materie sussidiarie del diritto

e della procedura penale siano riuniti nella complessiva denominazione di «criminologia».

2) che diventi operante l'art. 33 della Costituzione col funzionamento dell'esame di Stato nella professione forense e che della regolamentazione di tale esame sia ripristinata la prova scritta per il diritto e la procedura penale.

3) che si attui la auspicata divisione di carriera per i Magistrati, così che quelli ai quali è affidato il difficile compito di decidere della libertà e dell'onore dei cittadini abbiano la necessaria preparazione culturale, imponendo all'avvocato una parallela ascensione, in quanto la conoscenza dell'uomo è il presupposto necessario di un giudizio di responsabilità.

Bologna, 25 settembre 1957.

— B —

Per una modifica alla emissione dei mandati di cattura.

Si fa voto perchè il mandato di cattura sia in ogni caso facoltativo ed emesso soltanto quando particolari ragioni nell'interesse della giustizia lo impongano.

Relazione D'Andrea, Casalnuovo, Castelnuovo-Tedeschi. Ordine del Giorno Avv. Albanese.

— C —

Che si proceda ad una riforma dell'attuale istruzione rendendola esclusivamente formale.

Relazione D'Andrea, Casalnuovo, Castelnuovo-Tedeschi. Avv. Pietro Ballarini, Avv. Pignatari, Avv. De Ruggieri.

— D —

che il Codice di rito adeguandosi alla evoluzione delle scienze penalistiche abolisca il cpv. dell'Art. 314 del C.P.P.

Relazione D'Andrea, Casalnuovo, Castelnuovo-Tedeschi.

Ordine del Giorno Maria Papalia, Emanuele Quarta, Giovanni Magrassi, Gabriella Manna Nicolaj, Franco Guarnieri, Manna, Annoscia.

MOZIONI SULLE CORTI D' ASSISE

Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense:

tenuti presenti i seguenti ordini del giorno:

Primo che chiede sia abolito l'attuale ordinamento delle assise e sia ripristinata la Giuria Popolare, a firma degli Avvocati Magrassi, Samucci, Nelli, Parella, Zavattaro, Pittaluga, Albanese, Ferli, Albanese A., Nicolaj, Di Paola, Marsella, Papalia, Guarnieri, Rovare;

Secondo che tenendo presente l'auspicata specializzazione del Giudice Penale, fa voti perchè sia creato un tribunale composto di Giudici di carriera specializzati, a firma degli avvocati De Vincentiis, Dal Lago, Caccavale, Biga, Piccinino, Sbrucco, è ritenuto che tale ordine del giorno è conforme alle richieste fatte unanimemente dai Relatori,

ritiene prudente rinviare al V Congresso Forense l'esame del tema, perchè possa essere oggetto di più attento esame, anche per il contrasto che una delle soluzioni incontra in un

precetto della Costituzione e ciò in conformità dell'ordine del giorno presentato dall'Avv. Casalnuovo.

(La mozione di rinvio è stata posta in votazione ed è stata approvata con voti 263 favorevoli, contro 156 voti contrari e 5 astenuti).

«PER LA EX ZONA A»

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI TRIESTE

Premesso che al Terzo Congresso Giuridico Forense tenutosi a Trieste nel settembre 1955 è stata approvata una mozione con cui si chiedeva:

1) che nella ex zona A abbiano al più presto coordinata ed immediata applicazione tutte le leggi nazionali vigenti ed emanande;

2) che la sfera di giurisdizione della Corte di Appello di Trieste venga reintegrata col conseguente rientro nel distretto della Corte di Trieste, dei Tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone e Tolmezzo, i quali erano stati aggregati temporaneamente ad altra Corte;

Premesso che la seconda parte di questa mozione è stata accolta dal Legislatore, perchè la Giurisdizione della Corte d'Appello di Trieste è stata reintegrata, mentre invece ancora oggi la prima parte è rimasta solo l'espressione di un pensiero di liberi giuristi, che devono assistere ad una specie di trasformazione di leggi vere e proprie in atti amministrativi aventi forza di legge, ma in base a provvedimenti del potere esecutivo anche se ridotti ad una semplice formula;

Ritenuta inammissibile una disparità di portata costituzionale fra cittadini appartenenti senza soluzione di continuità alla stessa Patria ed inconcepibile una confusione della funzione legislativa da quella amministrativa

PROPONE

Che questo Congresso riaffermi ancora una volta la assoluta necessità, che sia data al più presto attuazione alla prima parte della mozione votata al Terzo Congresso Giuridico Forense, di modo che nella ex zona «A» ricevano, senza ritardo, coordinata ed immediata applicazione tutte le leggi nazionali vigenti e emanande.

Avv. Edoardo Gasser, Avv. Emanuele Flora, Avv. Lucio Chersi, Avv. Davanzo e altri (Approvata per acclamazione).



Tribunali Militari

PER I TRIBUNALI MILITARI

Al Congresso Nazionale delle Giuridiche Forensi di Bologna, è stata presentata dal nostro Direttore G. Bianco Mengotti alla sezione di Procedura Penale ed accolta come raccomandazione, la seguente mozione che è stata dallo stesso opportunamente illustrata:

Il IV Congresso Nazionale Forense considerato che, nonostante lunghi studi e numerosi progetti, non sono ancora state legislativamente attuate quelle riforme strutturali nella giurisdizione militare reclamate dalla moderna coscienza giuridica e, in ultimo messa in evidenza dal primo Congresso di Diritto Penale Militare tenutosi a Padova nell'aprile 1956, i cui voti conclusivi sono stati fatti propri dal Ministro della Giustizia con un progetto di legge in corso di elaborazione; considerato che in particolare è vivamen-

te sentita la inderogabile necessità che vengano istituite Corti Militari d'Appello per l'attuazione di un giudizio di secondo grado, la cui attuale mancanza è una gravissima menomazione dei diritti della difesa, e che tali Corti d'Appello assumano una composizione partitica alle Corti d'Assise d'Appello, con l'intervento cioè di almeno due elementi tecnici tra i quali il Presidente, così come i Tribunali Militari di prima istanza dovrebbero essere presieduti da un Magistrato militare, sia per la evidente correlazione con le Corti di Assise di primo grado, sia specialmente per le maggiori garanzie formali e di indipendenza offerte da un elemento tecnicamente preparato e sottratto a qualsiasi influsso di Comandi Militari; facendo propri i numerosi voti espressi in materia da vari Consigli degli Ordini Forensi di Italia;

ESPRIME IL VOTO

che venga presentato subito al Parlamen-

to, da parte dei competenti Dicasteri, il progetto già elaborato sulla riforma degli organi giudiziari militari e che la presente legislatura approvi con procedura d'urgenza il progetto stesso o quanto meno uno stralcio di esso sulla istituzione di Corti Militari d'Appello e sulla presidenza tecnica di esse e dei Tribunali Militari territoriali.

RICHIAMO

l'attenzione della competente Autorità sulla necessità che presso ogni sede di Tribunale Militare vengano mantenute le Sedi dei Carceri Militari onde rendere possibile una concreta assistenza e opportuni contatti con i propri difesi e chiede che vengano revocati i trasferimenti di carceri ultimamente decisi;

RAVVISANDO

nel provvedimento emesso, con le conseguenti gravi difficoltà insorte, un vero e proprio atto di denegata giustizia.

AI MARGINI DEL CONGRESSO

Al Palazzo di Giustizia

Terminati i lavori sul secondo tema, i congressisti si sono portati al Palazzo Baccocchi di Bologna, sede dei locali di giustizia e del Consiglio degli ordini forensi.

Era a riceverli il Prof. Redenti con i Consiglieri dell'Ordine, che ha anzitutto porto il benvenuto alle maggiori Autorità cittadine, e li ha accompagnati in una visita alle aule della Corte d'Appello, a quella maestosa della Corte d'Assise d'Appello e alle stanze del Consiglio degli Ordini di Bologna completamente rimesse a nuovo. Erano presenti con molti altri magistrati S. E. il Primo Presidente della Corte d'Appello e S. E. il Procuratore Generale.

E' seguito un rinfresco assai gradito ad autorità, congressisti e familiari.

All'Amministrazione Provinciale

Nella sera di sabato 21, nei magnifici saloni del Palazzo Malvezzi, artisticamente illuminato, l'Amministrazione Provinciale di Bologna ha ospitato Autorità e Congressisti. Il Presidente Avv. Vighi ha fatto gli onori di casa rivolgendosi agli intervenuti un caldo saluto a nome della Amministrazione Provinciale e dichiarandosi onorato di poter accogliere nelle sale dello storico palazzo una così eletta rappresentanza del Foro Italiano.

Gli ha risposto per tutti l'Avv. Magrone, Presidente del Consiglio Forense di Roma, ringraziando e dicendosi ammirato della ospitalità della città di Bologna, con l'affermazione che essa è la più adatta a manifestazioni congressuali per le numerose qualità e prerogative che in sé assomma.

Ha fatto seguito un sontuoso ricevimento e l'animazione dei Congressisti, tra i quali notate molte eleganti signore, si è protratta fino a tardi.

Gite

I congressisti hanno compiuto la domenica le gite, parte a Ravenna e parte a Ferrara.

In questa ultima città essi hanno compiuto in mattinata una visita ai principali monumenti cittadini visitando il Museo di Spina, ove è stato loro guida il diret-

tore prof. Alfieri. In seguito i congressisti sono stati ricevuti nelle sale del Castello Estense, dove l'Amministrazione della Provincia ha offerto loro un rinfresco. Hanno parlato il presidente dell'Amministrazione Carpeggiani, il vice sindaco, il segretario del Congresso avv. Mauceri anche in rappresentanza del prof. Redenti e l'avv. Ciampa, del foro di Napoli. Particolarmente festeggiato è stato l'on. Enrico De Nicola, ospite d'onore della giornata.

La gita è continuata nel pomeriggio, con una visita a Pomposa. Al ritorno a Ferrara, è stato offerto un secondo ricevimento nella palazzina di Marfisa d'Este.

I congressisti che si sono recati a Ravenna sono stati accolti da un folto gruppo di avvocati di quel foro. Essi, dopo una visita ai monumenti cittadini, si sono portati nel palazzo municipale ove il Comune ha offerto un ricevimento. Ha pronunciato brevi parole di saluto il sindaco dott. Cicognani.

Nel pomeriggio è seguita la visita a Classe ove gli avvocati del foro ravennate hanno offerto un the in onore dei colleghi che sono stati poi accompagnati alla tomba di Dante, dove il prof. Alieto Benini, presidente del comitato ravennate della «Dante» e cortese accompagnatore degli ospiti, ha pronunciato un breve discorso.

Rientrati a Bologna, i congressisti hanno assistito alle 22,30 in San Petronio ad una Messa officiata dal cardinale Lercaro.

La serata danzante al Palazzo del Podestà

Mercoledì 25 settembre, Congressisti e familiari si sono ritrovati nella lussuosa sala del Palazzo Re Enzo di Bologna per una simpatica festa danzante.

Il trattenimento è perfettamente riuscito, particolarmente completo e curato.

Ammirevole come in tutto, l'organizzazione dal gradito omaggio floreale a Signore e Signorine, alla cena fredda, servita a mezzanotte.

Le danze a cui hanno partecipato giovani ed anziani sono durate fino alle prime ore del mattino.

Un particolare successo ha avuto pure luogo al Concerto Orchestrale che si è

svolto al Teatro Comunale. Il concerto, che ha visto un affollatissimo teatro e che era diretto dal M.^o Carlo F. Cillerio, è stato applauditissimo.

Visita dei congressisti alla Casa dei Liberati del Carcere

Un folto gruppo di congressisti si è recato a visitare i locali, sede del Patronato per i Liberati del Carcere.

E' stata una visita interessantissima in quanto si è potuto notare l'attrezzatura moderna dei locali che ospitano i numerosi ex detenuti, curata in ogni particolare.

I congressisti erano accompagnati dall'Ing. Zanotti, Presidente dell'Ente morale e dal Segretario avv. Floriano Cioffi.

L'avv. Mauceri, quale segretario generale del Congresso, ha porto il saluto e il più vivo ringraziamento a nome del Presidente del Congresso sottolineando come la Casa di Mologna possa giustamente essere considerata un tipo modello in Italia.

Il Prof. Enrico Altavilla, ha preso poi la parola ed è quindi seguito S. E. Michele Buscarino direttore generale degli Affari Civili del Ministero di Grazia e Giustizia che ha avuto parole di alto compiacimento per le realizzazioni finora conseguite ed ha assicurato il suo fattivo interessamento presso il Ministero.

Ha risposto ringraziando tutti i presenti l'Ing. Zanotti - Presidente della Società,

Riunione di Avvocati Lions

Si sono riuniti in un locale cittadino gli avvocati appartenenti ai vari Lions Clubs d'Italia presenti al Congresso. Faceva gli onori di casa il Presidente del Lions Club Bologna Prof. Azzolini ed erano presenti il Governatore del Distretto Italiano Prof. Gardini, il vice Governatore Avv. Bianco Mengotti e il Segretario del Club Bologna Dr. Vacchi oltre a vari Consiglieri. Erano presenti Avvocati dei Lions di Roma, Ferrara, Verona, Pescara, Vicenza, Napoli, Padova, Reggio Emilia ed altri. In rappresentanza del Congresso Nazionale Giuridico Forense e del Consiglio dell'Ordine di Bologna, vi erano i Consiglieri Avv. Rigatelli e Avv. Miche-

lini. Quest'ultimo in rappresentanza del Prof. Redenti e a nome dello stesso, al levar delle mense ha portato il saluto della Presidenza del Congresso agli avvocati presenti e al Lions. Hanno successivamente parlato l'Avv. Regarde di Roma, il Prof. Jaccarino ai quali ha risposto portando il saluto al Congresso Giuridico Forense ed esaltando la missione di avvocato, il Presidente del Lions Bologna Prof. Azolini.

Per le Signore

Nel pomeriggio di sabato 21, al Ristorante «Tre Galli d'Oro» s'è svolto un trattenimento riservato alle gentili Signore dei partecipanti al IV Congresso Giuridico Forense. trattenimento offerto dalla Pellicceria Diva Gelosi.

All'elegante e distinto pubblico femminile, che assai numeroso assisteva alla sfilata, è stato presentato uno scelto assorti-

mento di modelli di pellicceria, alcuni originali modelli di abiti autunnali e le ultime creazioni di cappellini. Il simpatico convegno si è svolto in un clima di signorile cordialità e le collezioni sono state accolte con un caloroso consenso.

Al Palazzo dello Sport

Martedì 23 settembre alle ore 21 i congressisti e i loro familiari hanno partecipato alla serata di pattinaggio artistico offerta dall'Ente Provinciale del Turismo al Palazzo dello Sport di Bologna.

Scelti numeri internazionali hanno interessato o il numerosissimo pubblico accorso (troppo!), che sovente ha applaudito a scera aperta; particolarmente apprezzati i numeri della signora Gianna Piglia, campionessa italiana, che oltre ad una indubbia abilità acrobatica ha dimostrato essere una interprete di rilievo anche sul piano

artistico e di possedere una notevole varietà di spunti originali; applauditissima la coppia belga Van De Zande-Goyvaerts, estrosa, aderente al tema e felice in quasi tutti i passaggi ritmici; da segnalare anche le simpatiche e spontaneamente incerte Edda Abbani e Patrizia Mazzacesi, quest'ultima di soli 6 anni, che non hanno però mancato di risolvere figure di considerevole difficoltà.

I Congressisti hanno ammirato sinceramente il Palazzo dello Sport della cui imponenza e snellezza architettonica non è chi non colga tutta la maestosità.

Forse non sarebbe stato male riservare ai congressisti tutto un settore, per consentire che tutti trovassero posto a sedere, tuttavia la ricchezza e varietà dei numeri sono valsi a suscitare la più sincera gratitudine all'Ente del Turismo organizzatore della serata.

Una riunione di GAZZETTINO FORENSE

Durante le giornate del Congresso ha avuto luogo una numerosa riunione dei Collaboratori di «Gazzettino Forense» presenti a Bologna. La riunione si è svolta in un ristorante cittadino ed ha visto avvocati di tutta Italia stretti da un cordiale vincolo di affettuosa amicizia che ormai, da anni, è venuto a stabilirsi nella nostra veramente grande famiglia. Sono stati discussi e impostati problemi organizzativi della nostra pubblicazione e studiato un vasto programma di lavori del quale ci riserviamo riferire sui prossimi numeri.

Alla fine della colazione ha portato il saluto al nostro Direttore a nome di tutti e dichiarandosi decano dei presenti, l'avv. Zucca di Monza, cui sono seguiti l'avv. Cavalla di Verona, l'avv. Malcangi di



Bari, l'avv. Nelli di Firenze, l'avv.ssa Lanza Spagnolletti e l'Avv. Lopes di Roma.

A tutti ha risposto, commosso, il nostro Direttore lieto di rilevare il perfetto affiatamento, l'identità di vedute ed il desiderio di collaborare tutti assieme per la difesa, la valorizzazione della professione forense e il maggiore sviluppo di «Gazzettino Forense».

Molti telegrammi erano pervenuti da collaboratori di vari Fori d'Italia, che non avevano potuto intervenire alla riunione.

Nella adunanza plenaria e conclusiva del congresso di Bologna fu votata con 398 voti favorevoli, 40 contrari, e due Consigli astenuti, la mozione presentata dai Colleghi Paolini Pesaro, Toninelli di Firenze, Friscia di Palermo ed altri per cui, riaffermate le conclusioni del congresso di Trieste per l'assoluta autonomia dell'ordine Forense e per la urgente necessità di una legge organica ed unitaria; si fanno voti affinché «qualora per esigenze di studio e di tempo non fosse possibile giungere al compimento della formulazione ed approvazione di una integrazione dello schema nel senso della più ampia autonomia degli ordini forensi, con la istituzione di un organo dell'Ordine professionale che sostituisca il P.M. nelle funzioni attribuitegli dal progetto, data l'assoluta urgenza dell'approvazione della legge professionale; lo schema del 12 sett. 1955 venga sollecitamente inviato allo esame delle competenti commissioni parlamentari permanenti in sede deliberante, in modo che la nuova legge possa essere approvata prima della fine dell'attuale legislatura».

Fra i consigli favorevoli ricordo Ancona, Bologna, Brescia, Catanzaro, Trieste, Genova, Milano, Napoli, Firenze, Roma, Bari, Foggia, Varese, Pavia, Montepulciano ecc. Altri Consigli, per quaranta voti complessivi furono favorevoli ad altro ordine del giorno, presentato dal Collega Valente di Milano, che era per la abolizione del P.M., in relazione al voto espresso nel Congresso di Trieste.

Su un punto sono stati concordi tutti i Consigli e cioè nel riaffermare il principio della piena autonomia dell'Ordine forense, con esclusione di ogni ingerenza del potere giudiziario o dell'esecutivo.

La divergenza è nel metodo o sistema di attuazione della novità, nel senso che la maggioranza, al precipuo scopo di ottenere la sollecita approvazione della legge organica nuova, ed allo scopo di consentire una tranquilla e fattiva discussione sulla sistemazione del vuoto prodotto dall'abolizione del P. M. nei processi disciplinari e nei provvedimenti circa la tenuta dello albo, ha ritenuto di rinviare ad altro momento l'attuazione del programma pieno, per discutere intanto circa l'organo che dovrà sostituire il P.M. Di ciò intendo trattare, allo scopo di provocare uno scambio di idee fattivo di conseguenze pratiche concrete.

Siamo d'accordo su un punto: occorre trarre un organo che adempia alla funzione di denunciare al C.N.F. gli eventuali abusi; le eventuali erronee decisioni in materia disciplinare ed in materia di cancellazione, iscrizione negli albi e registri professionali.

E' opportuno che tale organo sia anche prolocutore dei giudizi disciplinari; e non si limiti ad eccitare la revisione da parte del C.N.F. dei provvedimenti circa la tenuta degli albi o disciplinari che possono risultare o apparire ingiusti.

Oggi il Pubblico Ministero presso la Corte di appello e il Tribunale comunica al Consiglio la pendenza di giudizio penali

in cui appaia come imputato un iscritto agli albi, in applicazione dell'art. 38 della legge professionale vigente (modificato dall'art. 1 n. 15 della legge 23 marzo 1940 n. 254) in virtù del quale il procedimento disciplinare è iniziato di ufficio, o su richiesta del P. M. presso la Corte di appello o il Tribunale. In effetti il P. M. non richiede che si apra procedimento disciplinare; ma si limita a comunicare che si procede contro Tizio per i fatti ecc. affinché il Consiglio possa decidere, con piena libertà ed autonomia, se aprire o meno il procedimento disciplinare.

L'art. 50 della legge vigente conferisce al P.M. presso la Corte d'appello il potere di impugnare le decisioni dei consigli dell'ordine - e di proporre contro le stesse ricorso incidentale (con eventuale reformatio in peius).

Il progetto Calamandrei conserva la norma per cui il procedimento disciplinare si apre su rapporto dell'autorità giudiziaria, tenuta a dare notizia dei procedimenti in corso e di ogni provvedimento giudiziale (art. 119); conserva la norma per cui il P. M. può intervenire nel dibattimento dinanzi i Consigli dell'ordine, e svolgere oralmente le sue richieste (art. 124); ammette che il Procuratore Generale possa ricorrere avverso le

decisioni (127), ed infine consente al Proc. Gen. presso la Cassazione di ricorrere contro le decisioni del Cons. Naz. Forense alla Suprema Corte (141) per in-

competenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Anche contro i provvedimenti in materia di iscrizione o cancellazione dagli albi, il Procuratore Generale presso la Corte di appello può proporre impugnativa (art. 100 progetto) al C.N.F.

Contro queste norme si appuntano gli strali degli autonomisti (che sono maggioranza schiacciante) convinti che l'Ordine forense può bene aspirare all'autogoverno ed all'auto controllo.

Ai cultori di diritto pubblico proponiamo il dubbio se la norma dell'art. 359 cp., secondo cui gli iscritti negli albi esercitano un servizio di pubblica necessità; se la tesi a noi cara per cui nella amministrazione della giustizia gli avvocati svolgono funzione complementare a quella dei magistrati; se quella norma e quella tesi siano compatibili con la piena autonomia, attuata fino al punto da denegare al P.M. ogni e qualsiasi ingerenza in materia di disciplina e di tenuta degli Albi.

Superato questo dubbio, e ritenuto per fermo che il P. M. non deve avere ingerenza di sorta nei fatti nostri; vediamo come riempiamo il vuoto determinato dalla abolizione della ingerenza del P.M. nella nostra vita professionale.

E prima di tentare la creazione dell'organo, parliamo della sua funzione.

Pensiamo che debba rimanere ferma la norma per cui l'A. G. deve comunicare al Consiglio la pendenza del giudizio penale a carico dell'iscritto, affinché il Consiglio, se non lo ha di già fatto, possa aprire procedimento disciplinare. Parimen-

Avv. GIOACHINO MAGRONE

IL CONGRESSO CONTINUA...

ti va tenuta ferma la norma per cui il Consiglio deve dare notizia all'A.G. dei reati commessi dagli iscritti, reati di cui il Consiglio ha avuto conoscenza. Ciò premesso, la funzione dell'organo dovrebbe essere triplice:

a) funzione eccitatrice dell'attività del Consiglio, nel senso che con questo non provvada a proporre l'azione disciplinare o a definirla; o ad assumere una qualsiasi decisione in materia di tenuta dell'albo, debba quell'organo eccitare o sollecitare l'attività del Consiglio;

b) funzione integratrice dell'attività del consiglio, nel senso che l'organo possa o debba prendere parte al giudizio disciplinare; assistere al giudizio e indurre testi e concludere;

c) funzione provocatrice di una ulteriore attività dell'organo centrale o nazionale, nel senso che ove il Consiglio in materia disciplinare o di tenuta dell'albo, abbia deciso in modo non rispondente a giustizia, debba subito provocarsi la attività del Consiglio Nazionale Forense per esaminare la specie e riparare, se del caso, alle deficienze del Consiglio.

Queste, grosso modo, sono le funzioni che devono essere affidate all'organo che si dovrà creare; poichè in sostanza sono queste le funzioni che oggi il P. M. esercita o dovrebbe esercitare.

Abolito quindi ogni e qualsiasi intervento del P.M., chi dovrà svolgere quell'attività?

Qui i pareri sono molteplici: e la discussione è quanto mai aperta, utile, necessaria.

La prima opinione da prospettare e prendere in esame è quella abolizionista. Che necessità, si dice, di creare un organo che tenga il posto del P.M.? I consigli agiscono bene e nell'orbita della legge, e non è necessario creare un organo di controllo.

La tesi è seducente: in linea puramente teorica, o, meglio, in un mondo più perfetto, andrebbe senz'altro accolta.

Ma in pratica la funzione eccitatrice del P. M. in materia disciplinare e di tenuta dell'albo è quanto mai necessaria per sanare le eventuali abnormi situazioni locali, talora ispirate a benevolenza, tal'altra a persecuzione. Esistono rari casi di intervento del P. M.: ma questi rari casi sono di per sè tali da giustificare la norma. Non abbiamo statistiche a riguardo: possiamo dire, ad esempio, che il P. M. non è mai intervenuto nell'ultimo decennio, a impugnare provvedimenti del Consiglio dell'Ordine di Roma; mentre sappiamo che di recente il P.M. ha proposto ricorso avverso la decisione di un consiglio dell'Ordine distrettuale.

Basta un solo caso a giustificare e rendere necessaria la norma circa la utilità dell'organo.

Abolizione quindi no; ma sostituzione con altro organo.

Si è proposto il censore: ogni Consiglio all'atto del suo insediamento, chiama un collega ad esercitare la funzione che oggi esercita il P. M., scegliendo tale collega fra coloro che hanno una certa anzianità di iscrizione, che siano di fama chiara ecc.

Si può anche demandare all'assemblea, in sede di votazione, la scelta del Censore.

Il Censore dovrebbe avere la piena disponibilità dei fascicoli disciplinari e di iscrizioni. A lui spetterebbe la facoltà

di richiedere ai Consigli di aprire procedimento disciplinare; di intervenire nei detti giudizi con tutte le conseguenze già descritte; di eccitare i Consigli a decidere. Infine egli avrebbe il potere di proporre reclamo avverso le decisioni del Consiglio in materia disciplinare e di tenuta degli albi.

Il censore avrebbe così una vasta gamma di facoltà, che vanno dalla disamina degli atti, già raccolti, alla proposizione ed articolazione dei motivi di impugnativa.

Al Cons. Naz. For., investito della cognizione del reclamo, dovrebbe spettare la disamina piena del processo, anche al di là dei motivi di gravame.

Altra norma collaterale all'istituto del censore dovrebbe essere quella per cui ogni avvocato o procuratore, iscritto all'Ordine che ha pronunciato la decisione, può rivolgere al Cons. N. F. le proprie deduzioni relative al gravame. In tal modo si consente una più vasta disamina del processo a traverso quella che è la voce pubblica.

Altra soluzione è quella che, ferme restando le altre norme, sostituisce al censore un collegio di tre censori: soluzione questa che praticamente presenta due inconvenienti. Il primo è rappresentato dalla difficoltà di trovare talvolta tre persone (specie nei Collegi con pochi iscritti) capaci o disposte a prestare tale specifica opera; il secondo è rappresentato dalla difficoltà di prendere decisioni sollecite e tempestive quando a decidere si è in tre.

Si potrebbe adottare un sistema misto per cui si nomina un censore quando gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento; se ne nominano tre quando gli iscritti sono più di cinquecento.

Il sistema del censore o dei censori presenta un sicuro vantaggio per la conoscenza che il prescelto o i prescelti hanno dei fatti e delle persone; e quindi per la possibilità di riparare agli errori o alle omissioni dei Consigli.

Per questa precipua ragione non sono preferibili altre due soluzioni prospettate.

L'una vorrebbe creare presso il C.N.F. una sezione o un ufficio di revisione di tutte le pratiche disciplinari o di tenuta dell'albo; l'altra vorrebbe creare presso il consiglio distrettuale un ufficio di revisione delle decisioni dei consigli minori; e presso il Consiglio distrettuale vicinore, l'ufficio di revisione alle decisioni del consiglio distrettuale.

Le due soluzioni non sono accettabili per la ragione precipua del difetto di conoscenza, da parte di questi enti prescelti, dei fatti locali; del difetto di immediatezza della indagine.

Una decisione disciplinare o una deliberazione in materia di tenuta dell'albo, presa in sè, può apparire ed esser perfetta, completa, mentre in sostanza, riferita al caso specifico, può non essere giusta: il difetto della sentenza o del provvedimento in tali casi sfugge a chi non vive in loco. Quello che occorre è la conoscenza dei fatti e delle persone e tale conoscenza è consentita soltanto a chi vive in quel determinato ambiente, e non ad altri.

E pertanto il censore, il controllore deve essere e deve vivere nel luogo, deve sentire le esigenze che il luogo impone e

si deve render conto delle conseguenti necessità, delle necessarie pronunzie.

Questo sistema del censore locale presenta un altro vantaggio per la moralizzazione continua dell'ambiente giudiziario. Ad esempio oggi si verificano casi gravi, di colleghi che non osservano la condotta specchiata ed illibata; che nonostante sfuggono alla sanzione in quanto i fatti che essi commettono non sono portati a cognizione del Consiglio, per difetto di denunce o per altre cause. Di fronte a queste situazioni, in cui il Consiglio non funziona o non può funzionare, l'attività provocatrice del Censore, o del Collegio dei censori, è rilevante.

A conoscenza dei fatti, a conoscenza dell'opinione pubblica, il Censore può provocare la istruttoria ed il procedimento; può sostituire la propria attività a quella dello stesso Consiglio, può rappresentare in seno al Consiglio la voce pubblica ed invitare il Consiglio stesso a prendere in esame quella determinata situazione che non è gradita alla massa, che richiede una certa operazione chirurgica immediata e profonda. Una attività del genere è utile, necessaria, bene accetta.

Il censore che provoca, che eccita, è sempre un fattivo complemento alle varie attività ed iniziative che tendono a portare al massimo livello la funzione moralizzatrice e normalizzatrice dei Consigli professionali.

Anche sotto questo altro profilo il sistema migliore da seguire, per sostituire il P.M., è quello della nomina del censore e dei Censori.

Altro sistema si vuole trovare nella doppia decisione. Si dice: adottiamo anche noi il sistema della obbligatoria dissamina delle decisioni disciplinari da parte del Consiglio dell'ordine e del C.N.F.; sistema collaudato dai Tribunali ecclesiastici in secoli di pratica. Tale sistema non è peraltro da preferirsi nella materia disciplinare o della tenuta degli albi, ove

si richiedono provvedimenti urgenti, solleciti. La giustizia deve essere sollecitata per essere efficace. Ritardare così sistematicamente tutte le decisioni non è un gesto politicamente utile. Con tale sistema si verificano anche gli altri inconvenienti per cui la regolarità formale della sentenza spesso nasconde la ingiustizia sostanziale; e per cui manca al C.N.F. la piena conoscenza delle situazioni singolari o locali.

Resta da esaminare la tesi dei conservatori, di coloro cioè che ritengono che la presenza del P. M. nella nostra vita professionale non intacca e non attenta alla autonomia dell'Ordine. Dicono i conservatori che il P.M. non decide, ma provoca, eccita la decisione dell'organo professionale centrale; dicono che la qualifica di pubblico ufficiale o qualcosa del genere, cui gli Avvocati aspirano, dovrebbe indurre questi a tenersi il P.M.; ed anzi ad allargarne i poteri; che entrando gli avvocati a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura, è pur necessario consentire al Magistrato una ingerenza nella nostra vita, per ragione di reciprocità; ecc. ecc.

Tutto questo ragionamento non va trascurato o dimenticato. Non è detto che, affermata la tesi della autonomia, e questa pienamente attuata; non sorgano in avvenire esigenze e situazioni tali per cui si imponga una ulteriore revisione sulla base della complementarietà della nostra funzione rispetto a quella del giudice; sulla base di una complementare ingerenza dell'ordine forense nell'essere e nel progredire dell'ordine giudiziario; e viceversa.

Questo sarà uno stadio di progresso che tutti gli appartenenti ai due ordini devono volere in piena armonia e leale concordia, e senza riserve mentali: e che segnerà la fine di inutili quanto dolorose discussioni o situazioni.

G. M.

6 Deputati in aula per il bilancio della Giustizia

Il «Messaggero» di Roma, giornale d'intonazione non certo ostile al governo, e conosciuto ed apprezzato per la sua abituale obiettività, ha pubblicato un titolo a tre colonne così concepito: «La seduta di ieri alla camera: Il bilancio del Ministero della Giustizia esaminato alla presenza di sei deputati».

Per chi voglia controllare la notizia che diamo, precisiamo che si tratta del «Messaggero» del 5 ottobre.

Quali commenti si possono fare, in un periodico, come il nostro che da anni si batte per la valorizzazione della professione forense, e perchè il prestigio dell'ordine giudiziario, dei magistrati che lo compongono, dei funzionari che al dicastero della Giustizia danno tutta la loro appassionata opera, aumenti ogni giorno, ad una notizia che dice la Camera pressochè deserta in un giorno nel quale il bilancio di un dicastero così importante (anche se il suo bilancio economicamente soppesato è modesto) viene posto in discussione? I commenti dovrebbero essere amari e sconsolanti, e dovrebbero investire non solo i deputati in quanto tali, ma i tanti nostri colleghi che meritatamente elevati agli onori di Montecitorio, si dimenticano della toga che per tanti anni hanno indossata ed indossano ancora e non sentono il dovere di partecipare all'esame del bilancio di

quel dicastero che dovrebbe in modo particolare essere considerato da essi il loro dicastero.

Il Ministro Gonnella, il cui valore personale come uomo politico e come studioso, è indiscutibile e che al Congresso di Bologna ha mostrato tutta la sua deferenza verso gli avvocati, il suo interessamento verso i problemi della giustizia e della categoria forense, meritava dai tanti deputati onorevoli, o onorevoli deputati, un gesto di riguardoso interessamento.

E i nostri legislatori in questo caso non hanno nemmeno la scusa dell'asiatica poichè come è noto, sono stati tra i primi ad essere... vaccinati.

G. P.

È USCITO:

IL MONDO GIUDIZIARIO ROMANO

dalla fine del settecento
alla caduta di Napoleone

di GUIDO PODALIRI

Edizioni «Gazzettino Forense»